

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	98
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	124
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	167
AFFARI SOCIALI (XII)	»	178
AGRICOLTURA (XIII)	»	197
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	200
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	210

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	<i>Pag.</i>	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	216
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	218

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Sui lavori della Giunta	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità *ex* articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 novembre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003, proveniente da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti.

Tale istanza trae origine da un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico della predetta *ex* deputata, che è pendente presso il tribunale di Teramo (n. RG 607/22 – 4367/2020 RGNR).

Ricorda inoltre che, nella seduta del 22 novembre 2023, il relatore, on. Dori, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che, il successivo 23 novembre, il Tribunale di Teramo ha comunicato di aver sospeso il procedimento in questione ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della legge n. 140 del 2003.

Fa ancora presente che, il 4 dicembre scorso, l'on. Corneli – ritualmente invitata a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha comunicato che non avrebbe partecipato alla seduta odierna; ha tuttavia inviato una memoria scritta, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione dei colleghi. Prima di cedere la parola al relatore, on. Dori, per l'illustrazione di tale memoria, chiede ai Gruppi presenti se concordano di autorizzare gli uffici a inserire tale atto tra quelli consultabili da remoto, in base alla recente disciplina approvata dalla Giunta il 13 settembre scorso.

(I Gruppi concordano)

Devis DORI (AVS), *relatore*, riferisce che, con *e-mail* del 4 dicembre scorso, l'on.

Corneli ha inviato note scritte, mediante le quali ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni secondo le quali le affermazioni contenute nel *post* pubblicato nella sua pagina *Facebook* del 22 luglio 2019 dovrebbero ritenersi coperte dall'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto espressione di critica politica rivolta all'on. Meloni.

Più precisamente, con le predette note, l'on. Corneli evidenzia che:

1) nel corso della XVIII legislatura, il contegno dell'on. Meloni sarebbe stato « molto aggressivo, per cui, nella logica del dibattito parlamentare, si rendeva necessario risponderle in maniera almeno un minimo colorita »;

2) mai nessuno avrebbe « pensato di contrastare la libertà di espressione dell'on. Meloni, per quanto le sue esternazioni fossero spesso assolutamente incontinenti »;

3) sarebbe del tutto evidente che il suo *post* esprimesse « un semplice ragionamento politico, il contenuto del quale poteva essere condiviso o no nel merito, ma rappresentava la mera espressione di una critica politica con riferimento a dei fatti di cronaca »;

4) il *post* in questione avrebbe riguardato « fatti di cronaca di cui si discuteva democraticamente in Parlamento »; tale discussione sarebbe comprovata da suoi numerosi interventi e atti parlamentari, tra i quali ricorda:

a) il proprio intervento in Aula del 26 novembre 2018 (discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante « disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle

carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate »);

b) il proprio intervento in aula del 18 dicembre 2018 (discussione sulle linee generali del disegno di legge recante *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*);

c) il proprio intervento in Aula del 19 febbraio 2020 in occasione del voto di fiducia sul c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);

d) l'interrogazione a risposta orale n. 3/01721 del 5 agosto 2020;

e) il proprio intervento in Aula del 23 giugno 2022 in occasione della Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante *disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022*.

Per concludere, l'on. Corneli sottolinea che « criminalizzare l'espressione di un pensiero, garantita dall'art. 21 Cost. a tutti i cittadini in primis, è cosa grave, ma cosa ancora più grave sarebbe permettere la criminalizzazione del pensiero politico di un parlamentare in violazione altresì dell'art. 68 Cost. E la vicenda assumerebbe tratti finanche inquietanti se ciò avvenisse perché tale pensiero politico non è condiviso dal governo pro-tempore in carica. Le maggioranze parlamentari cambiano, i precedenti restano ».

Infine, rivolgendosi ai membri della Giunta, l'on. Corneli auspica che questi possano agire « senza alcuna partigianeria politica e solamente a tutela della libertà di pensiero, della Costituzione, e della democrazia, che è patrimonio di tutti ».

Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

Laura CAVANDOLI (Lega) chiede conferma che agli atti a disposizione della

Giunta vi siano anche gli interventi parlamentari richiamati dall'on. Corneli nelle sue note difensive.

Devis DORI, *relatore*, conferma quanto detto dall'on. Cavandoli.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Sui lavori della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, fa presente che all'ordine del giorno della prossima seduta, che sarà presumibilmente convocata per giovedì 14 dicembre, sarà iscritto anche l'inizio dell'esame della domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza di cui al Doc. IV, n. 2, sulla quale sarà lui stesso a riferire alla Giunta.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie. COM(2023)330 <i>final</i> .	
Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)331 <i>final</i> .	
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)332 <i>final</i> .	
Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2023)333 <i>final</i> .	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2023)336 <i>final</i> .	
Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. COM(2023)337 <i>final</i> e Allegato (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	6
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	8

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie.
COM(2023)330 *final*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2023)331 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2023)332 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.
COM(2023)333 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
COM(2023)336 final.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
COM(2023)337 final e Allegato.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto degli atti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Giovanni Luca CANNATA (FDI), *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite hanno avviato l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo nella seduta del 13 settembre 2023, nel corso della quale i relatori hanno illustrato il contenuto degli atti. Ricorda altresì che le Commissioni hanno successivamente svolto attività conoscitiva con l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore per la XIV Commissione*, anche a nome della collega Frassini, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato*).

Giovanni Luca CANNATA (FDI), *presidente*, pone in votazione la proposta di documento finale formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di documento finale formulata dai relatori.

Giovanni Luca CANNATA (FDI), *presidente*, avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso anche alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie. COM(2023)330 *final*.

Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea. COM(2023)331 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell’Unione europea. COM(2023)332 *final*.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2023)333 *final*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2023)336 *final*.

Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. COM(2023)337 *final* e Allegato.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell’Unione europea),

esaminate, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti proposte della Commissione europea concernenti la revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e l’introduzione di

nuove risorse proprie dell’Unione europea:

comunicazione recante la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023)336);

proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)337);

comunicazione recante un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023)330);

proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023)331);

proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023)332);

proposta modificata di regolamento concernente modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2023)333);

premesso che:

la presentazione delle proposte in esame fa seguito a un preciso impegno contenuto nell'accordo interistituzionale siglato a dicembre 2020 tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea in sede di approvazione del QFP dell'Unione europea 2021-2027;

alla base della proposta di revisione intermedia del QFP dell'Unione europea, che riguarderà il periodo 2024-2027, si pone opportunamente l'esigenza di tenere conto degli importanti sviluppi che si sono verificati dopo la sua adozione, con particolare riferimento alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica, ai flussi migratori, all'invasione russa dell'Ucraina e alla conseguente crisi umanitaria ed energetica, alla rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, alle ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale e all'accresciuta competizione tecnologica globale;

per rispondere a queste sfide, l'Unione europea ha sfruttato al massimo le disponibilità del bilancio comune, ricorrendo ampiamente alle redistribuzioni e sfruttandone i ristretti meccanismi di flessibilità, con il risultato che il bilancio stesso non dispone più, per i prossimi quattro anni, di margini e stanziamenti adeguati per affrontare le priorità dell'attuale contesto geopolitico ed economico, che si presenta estremamente volatile e incerto;

è, pertanto, condivisibile nelle sue linee generali la proposta della Commissione di rafforzare il QFP dell'Unione europea in tre settori prioritari, identificati nel sostegno all'Ucraina, nelle migrazioni e nelle sfide esterne e nella competitività tecnologica europea, in modo da affrontare sfide di carattere globale, che non possono essere fronteggiate efficacemente dai singoli Stati membri;

la revisione intermedia risponde dunque all'obiettivo di dotare l'Unione di nuovi strumenti e maggiori risorse per perseguire più adeguatamente le proprie priorità politiche;

un intervento di dimensioni insufficienti non rappresenterebbe un segnale confortante in vista del confronto che si aprirà in futuro in merito al QFP dell'Unione europea per la prossima programmazione di bilancio;

in questa prospettiva, le proposte legislative in esame devono essere necessariamente negoziate contemporaneamente, secondo una logica di pacchetto, e finanziate senza intaccare i fondi a disposizione della politica di coesione e della politica agricola comune, in quanto anch'essi rivestono carattere prioritario in considerazione delle finalità che perseguono;

è condivisibile l'esigenza di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno 2023, in modo da assicurare il finanziamento dell'assistenza all'Ucraina e delle altre priorità a partire dall'anno prossimo;

risultano altresì apprezzabili, in linea di principio, le modifiche prospettate dalla Commissione europea alle proposte,

già presentate a dicembre 2021, di nuove risorse proprie collegate al sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), allo scopo di adeguarle alla legislazione adottata a livello unionale, nonché di introdurre una nuova risorsa propria transitoria basata sui dati statistici comunicati dagli enti nazionali ad Eurostat riguardo ai profitti delle società, che sarebbe successivamente sostituita da un eventuale contributo nell'ambito della proposta « Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) », proposto dalla Commissione europea;

tenuto conto che:

sebbene strettamente collegate, anche in termini di impatto complessivo sul saldo netto degli Stati membri, le proposte per la revisione intermedia del QFP e quelle per l'istituzione di nuove risorse proprie stanno seguendo percorsi negoziali distinti, tenuto conto anche del fatto che per la loro approvazione sono necessarie procedure e maggioranze diverse, per permettere di raggiungere più rapidamente un accordo sulla revisione intermedia del QFP;

con riferimento alla revisione del QFP, a livello di Consiglio dell'Unione europea sono emerse importanti divergenze tra gli Stati membri che hanno riguardato, tra l'altro, l'entità dell'incremento del bilancio prospettato dalla Commissione europea e l'opportunità di limitare l'intervento alle sole voci di spesa che riguardano l'Ucraina, per cui il confronto non sembra prossimo ad un'intesa del tutto condivisa;

le proposte di compromesso più recenti, avanzate dalla Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, sembrano prefigurare, rispetto alla proposta della Commissione europea, una riduzione dei nuovi stanziamenti e un maggiore utilizzo delle ridistribuzioni interne del bilancio;

il Parlamento europeo ha chiesto invece di innalzare il volume complessivo del QFP riveduto di 10 miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione europea;

preso atto degli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell'audizione del

Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

ribaditi gli indirizzi espressi con riferimento al negoziato sul QFP nelle risoluzioni approvate il 25 ottobre 2023 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023,

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

impegnano il Governo a perseguire nel corso dei negoziati i seguenti obiettivi:

a) con riferimento alla revisione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027, è necessario ribadire una logica di pacchetto che garantisca il raggiungimento di un'intesa parallela e complessiva sulle proposte presentate;

b) l'intesa sulla revisione dovrebbe essere sufficientemente ambiziosa, in termini di nuove risorse da assegnare al bilancio europeo, e dovrebbe essere raggiunta entro la fine dell'anno corrente, anche allo scopo di garantire la continuità dell'assistenza finanziaria all'Ucraina; le nuove risorse da assegnare al bilancio dell'Unione europea devono essere, infatti, tali da consentire all'Unione di perseguire effettivamente le priorità individuate, senza compromettere l'efficacia delle politiche tradizionali; in questo senso, non possono in alcun modo accettarsi eventuali proposte di redistribuzione finanziate in tutto o in parte mediante tagli ai fondi destinati alla politica di coesione e alla politica agricola comune;

c) allo stesso tempo, è necessario garantire appropriati margini di flessibilità nel bilancio per utilizzare le risorse esistenti, assicurando in particolare la possibilità di adeguare l'allocazione dei finanziamenti in caso di *shock* economici inaspettati o per reagire adeguatamente e tempestivamente a eventuali emergenze naturali e climatiche;

d) occorre in ogni caso assicurare che la revisione non determini un peggioramento del saldo netto dell'Italia;

e) deve essere promossa l'individuazione di una soluzione appropriata al problema dell'aumento dei tassi di interesse, che rende più oneroso il rimborso del debito; in questo contesto occorre considerare che il costo degli interessi non costituisce una spesa discrezionale e non può, pertanto, essere soggetto a un tetto di spesa nell'ambito di un massimale del QFP senza determinare un rischio diretto per i programmi di investimento e i loro beneficiari e per la capacità del bilancio di rispondere alle esigenze emergenti;

f) con riferimento specificamente all'Ucraina, è necessario adoperarsi per l'istituzione – in tempo utile affinché sia operativo fin dall'inizio del 2024 – del nuovo strumento per il sostegno finanziario a un Paese in guerra, capace di adattarsi all'evolversi della situazione; occorre, inoltre, assicurare che la BEI svolga un ruolo centrale nella ricostruzione con risorse adeguate; va in ogni caso garantito un *level playing field* per le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, nell'ambito delle misure secondo Pilastro del nuovo strumento per l'Ucraina, volte ad attrarre e mobilitare investimenti pubblici e privati per la ripresa e la ricostruzione del Paese;

g) con riguardo alle politiche in materia di immigrazione, è necessario assicurare risorse adeguate per finanziare le politiche di contrasto ai flussi irregolari e i partenariati strategici con i Paesi del Vicinato Sud e dell'Africa, in particolare con quelli di origine e transito, nonché per sostenere l'attuazione del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo;

h) occorre mantenere alta l'ambizione, anche in termini di risorse, della nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa «STEP», che permetterà di investire sulle tecnologie più avanzate; a questo scopo, dovrebbero essere garantiti stanziamenti aggiuntivi per specifici programmi dell'Unione europea, anche in combinazione con una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei, con particolare riguardo a quelli relativi ai Piani

nazionali di ripresa e resilienza e alle politiche di coesione; anche grazie a tali misure, va garantito un maggiore parità di condizioni nel mercato unico tra Paesi che hanno diversi spazi di bilancio, tenuto conto che la decisione di allentare le norme sugli aiuti di Stato ha avvantaggiato gli Stati membri che dispongono di maggiori capacità fiscali per sostenere i propri settori produttivi;

i) allo stesso tempo, nell'ottica di promuovere l'autonomia strategica aperta e la competitività a lungo termine dell'Unione europea, assicurando nel contempo parità di condizioni, si pone l'esigenza di ribadire la richiesta italiana di creare rapidamente un vero e proprio Fondo di sovranità europea, con risorse comuni adeguate, di cui la piattaforma «STEP» costituirebbe un primo sviluppo, che possa colmare il *deficit* di finanziamento degli investimenti strategici, anche infrastrutturali, ed evitare nel contempo la frammentazione del mercato unico;

l) nella prospettiva della richiamata autonomia strategica aperta, occorre sottolineare la necessità che l'Unione europea abbia a disposizione nuovi finanziamenti per sostenere gli investimenti strategici, come quelli per le transizioni verde e digitale, per sostenere la filiera dei semiconduttori e delle materie prime critiche e l'aumento delle capacità di difesa dell'Unione, nonché per diminuire la dipendenza dai Paesi terzi, in particolar modo dalla Cina e dai Paesi asiatici;

m) per quanto riguarda le modifiche al sistema delle risorse proprie, che incide in modo decisivo sul modo di intendere il processo di integrazione europea e sui suoi sviluppi futuri, si ribadisca il sostegno all'introduzione di nuove entrate effettivamente proprie dell'Unione europea, che riducano la dipendenza dai contributi degli Stati membri a titolo di risorsa basata sul Reddito nazionale lordo e contribuiscano a coprire il rimborso del debito di *Next Generation EU*, senza innalzare la pressione fiscale complessiva.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta, già professore presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi « Milano Bicocca »	20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere sul dis-

egno di legge C. 1555, già approvato dal Senato, nella seduta odierna. In qualità di relatore, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in esame, ricorda che l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), dal Governo stesso, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata,

tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini. Rammenta altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, vale a dire l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.

Evidenzia che, complessivamente, il disegno di legge, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura, consta di 22 articoli e fa presente che l'articolo 1 – intervenendo sul decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 – modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo decennale relativi rispettivamente alla rete di trasporto del gas naturale e alla rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo alla rete di trasporto del gas naturale, si prevede che il piano di sviluppo sia trasmesso all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni, anziché annualmente, precisando che esso deve essere predisposto dall'impresa maggiore di trasporto del gas naturale tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Rileva poi che l'articolo 2 reca alcune disposizioni volte a promuovere l'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e a consentire l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A. mentre l'articolo 3 interviene in materia di servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*), introducendo la definizione del servizio, identificando i soggetti gestori e attribuendo poteri normativi all'ARERA. L'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare modo, le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo al settore del trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese

ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati. Il successivo articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata. Fa presente che l'articolo 6 reca alcune modifiche al testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per prevedere la pubblicità, da parte dei sistemi di gestione individuali e collettivi, delle informazioni relative al valore dei contributi applicati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche a copertura dei costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. L'articolo 7 riduce la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 3 all'1 per cento in almeno un raggruppamento o, in alternativa, all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. Inoltre, estende il ruolo di coordinamento del Centro di coordinamento RAEE anche ai sistemi individuali e vi prevede la partecipazione obbligatoria da parte dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 171 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/44/CE – cosiddetto « Codice della nautica da diporto » – con l'obiettivo di adeguare la disciplina della mediazione da diporto alla più recente normativa unionale nonché di introdurre più rigorosi livelli di formazione professionale. In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuato quale autorità nazionale competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi rilasciati all'estero. Viene inoltre consentito l'esercizio

della professione ai cittadini non appartenenti all'UE, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro. Si richiede per poter svolgere l'attività di mediatore del diporto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di istruzione e formazione professionale o di un titolo equipollente. Quanto al corso teorico-pratico propedeutico all'accesso alla professione, se ne prevede l'organizzazione da parte di enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiano o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 9 prevede, al comma 1, l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. Il comma 2 del medesimo articolo 9, introdotto al Senato, prevede che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 10 evidenzia che, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, la disposizione prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2). È affidato inoltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di raccogliere ed elaborare i dati relativi a

sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai fini del monitoraggio e di una razionale gestione dello spettro elettromagnetico (comma 3). L'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE cosiddetta Bolkestein e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive (comma 3). L'articolo 11 dispone poi che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela, e, secondo quanto inserito al Senato, salva rinuncia dell'avente titolo (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31

dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Il comma 7 abroga le disposizioni che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su spazi pubblici di strutture amovibili funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Evidenza poi che l'articolo 12, al comma 1, consente lo svolgimento di vendite di liquidazione per esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di uno stato di emergenza di rilievo nazionale. Il comma 2 interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, consentendo all'impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove ha sede legale, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti. Il comma 3 consente l'adozione di misure di limitazione all'apertura di nuovi esercizi commerciali quanto giustificate dalla necessità di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano o le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità, le regioni, le città metropolitane e i comuni possono disporre anche l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Il comma 4, inserito al Senato, integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedendo l'introduzione di analoghe norme per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di determinate aree. L'articolo 13 ha l'obiettivo di ridurre e minimizzare i

casi di discriminazione dei clienti, nel settore delle comunicazioni elettroniche, nella migrazione da un soggetto erogatore di servizi ad un altro concorrente. A tal fine, i fornitori di reti e servizi non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi ad oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. L'articolo 14, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo, per il professionista, di inviare un avviso al consumatore, trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta. L'articolo 15 introduce misure di semplificazione inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Esse consistono nell'esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura). Evidenza poi che l'articolo 16, con una modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, consente l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando, quindi, le fattispecie della cosiddetta «eccezione galenica». L'articolo 17 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione. L'articolo 18 indica l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato quale autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetto «*Digital Market Act*»). Evi-

denzia poi che l'articolo 19 modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni in società di gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici, di gestione di impianti di trasporto a fune o di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere sia dirette che indirette. Prevede, inoltre, che siano ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori. L'efficacia di tali previsioni viene condizionata all'adozione di Linee guida, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, affinché il gestore dello spazio fieristico garantisca condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta informazione alle imprese terze. L'articolo 20 modifica l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 (cosiddetto legge sul diritto d'autore), prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva. L'articolo 21 proroga al 27 agosto 2024 il termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative al Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, nonché al fine di riordinare le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge. Fa presente, infine, che l'articolo 22 dispone infine l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzio-

nali, rileva che il disegno di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia della « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Sottolinea poi che un esame delle singole disposizioni evidenzia come la citata materia si interseca, di volta in volta, con altre materie. In alcuni casi, trattasi del concorso di materie di competenza esclusiva dello Stato: la materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, assume rilievo in relazione agli articoli 6, 7, 10 e 21 del provvedimento; la materia « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, in relazione agli articoli 9, comma 2, 13 e 14 del disegno di legge; la materia « opere di ingegno », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, in relazione agli articoli 16 e 20; la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa » dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in relazione all'articolo 18 del provvedimento. In altri casi, le disposizioni del provvedimento riflettono il concorso tra la materia « tutela della concorrenza » e materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tale concorso di materie di competenze legislative riguarda: la materia « produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia », in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 9, comma 1, del provvedimento; la materia « grandi reti di trasporto e di navigazione », in relazione all'articolo 3 e all'articolo 4; la materia « professioni », con riguardo agli articoli 5 e 8, del disegno di legge; la materia « ordinamento delle comunicazioni », in merito all'articolo 13. Infine, in relazione agli articoli 11 e 12 e con riguardo all'articolo 15 del disegno di legge, fa presente che rilevano anche, rispettivamente, le materia « commercio » e « agricoltura », che sono state ricondotte dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale.

A fronte di tale concorso di competenze, evidenzia che il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 5 è prevista la sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di Conferenza unificata, per consentire la partecipazione alle prove d'esame per conducenti di mezzi di trasporto anche in province diverse nel caso non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza; all'articolo 11 è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la predisposizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche.

Segnala infine che nell'ambito del disegno di legge assumono rilievo anche l'articolo 4 e l'articolo 41 della Costituzione, relativi al diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica privata.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere, nella giornata odierna, sul testo del disegno di legge C. 1556, approvato dal Senato, recante « Disciplina della professione di guida turistica ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il Comitato deve esaminare il disegno di legge C. 1556, recante « Disciplina della professione di guida turistica », nel testo approvato dal Senato e non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

Ricorda che il disegno di legge è stato dichiarato, a completamento della legge di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022 e dal DEF 2023.

Quanto al contenuto del disegno di legge, fa presente, in sintesi, che il provvedimento consta di 15 articoli. L'articolo 1 precisa che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il successivo articolo 2 indica la definizione di « guida turistica », quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese. L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica. Il successivo articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida tu-

ristica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Rammenta poi che l'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione. L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I

soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Passando ad esaminare l'articolo 7, fa presente che la disposizione prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria. L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica. L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione. Evidenzia poi che l'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconosci-

mento e fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale. L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica. Quanto al contenuto dell'articolo 13, fa presente che il disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico. L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento. Evidenzia infine che l'articolo 15 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle compe-

tenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. L'articolo 1, infatti, nell'indicare la finalità del disegno di legge, afferma che la legge disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali. La stessa disposizione richiama, ad ogni modo, anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di « tutela della concorrenza ». Il successivo comma 2 rinvia alle regioni la disciplina della professione di guida turistica, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge in esame. Il comma 3 prevede una clausola affinché le disposizioni della legge in esame si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Fa presente che in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni, per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale (sentenza n. 98 del 2013). Assumono inoltre rilievo le materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A fronte di questo concorso di competenze, rileva che il provvedimento prevede le seguenti forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 4, comma 3 è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a individuare le materie, ulteriori rispetto a quelle indicate al comma

1, su cui verte l'esame di abilitazione, nonché a definirne i criteri e le modalità di svolgimento; all'articolo 6, comma 7, è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a stabilire le condizioni alle quali la prestazione erogata da una guida turistica estera può considerarsi temporanea e occasionale, nonché le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero; all'articolo 7, comma 4, è prevista la previa intesa della conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro del turismo, per l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e aggiornamento professionale, nonché delle misure e sanzioni da adottare in caso di inadempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che il disegno di legge trova giustificazione e fondamento nell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che demanda alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. L'articolo 2 del disegno di legge afferma, infatti, che costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Include poi tra le finalità delle visite guidate la valorizzazione, la tutela e la trasmissione di una conoscenza, corretta e aggiornata, di tale

patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta, già professore presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi « Milano Bicocca ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, già approvato dal Senato;

rilevato che:

l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, vale a dire l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione;

il disegno di legge consta, dopo l'esame da parte del Senato, di 22 articoli suddivisi in sei capi che introducono rispettivamente: misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni; misure in materia di commercio al dettaglio; misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari; misure in materia farmaceutica; disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato nonché ulteriori disposizioni;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della concorrenza » di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva statale quali la « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), in relazione agli articoli 6, 7, 10 e 21; la materia « ordinamento civile » di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), in relazione agli articoli 9, comma 2, 13 e 14; la materia « opere di ingegno » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), in relazione agli articoli 16 e 20; la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), in relazione all'articolo 18;

con riguardo ad altre disposizioni, si verifica il concorso con materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, quali: « produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia », in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 9, comma 1; « grandi reti di trasporto e di navigazione », in relazione all'articolo 3 e all'articolo 4; « professioni », con riguardo agli articoli 5 e 8; « ordinamento delle comunicazioni », in relazione all'articolo 13;

in merito agli articoli 11, 12 e 15, rilevano anche le materie del commercio e

dell'agricoltura, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza legislative residuale regionale;

a fronte di tali intrecci di competenze il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 5 prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di Conferenza unificata, per consentire la partecipazione alle prove d'esame per conducenti di mezzi di trasporto anche in province diverse nel caso non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza;

l'articolo 11 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'a-

dozione delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la predisposizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

nell'ambito del provvedimento assumono rilievo l'articolo 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro e l'articolo 41 sulla libera iniziativa economica privata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1556, recante « Disciplina della professione di guida turistica », nel testo già approvato dal Senato;

rilevato che:

il disegno di legge è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di economia e finanza 2023;

il provvedimento si compone di 15 articoli mediante i quali disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali;

oltre a definire il professionista ed a subordinare l'esercizio della professione a specifici requisiti, il disegno di legge disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, istituisce un elenco nazionale delle guide turistiche tenuto dal Ministero del turismo e disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero;

il disegno di legge prevede, inoltre, che le guide turistiche possano acquisire specializzazioni, debbano provvedere al proprio costante aggiornamento professionale e, parallelamente, debbano fornire informazioni trasparenti alla clientela sui costi della prestazione professionale e ricevere compensi proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;

il disegno di legge detta infine una specifica disciplina transitoria per consen-

tere l'esercizio della professione anche alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « professioni », di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; a riguardo, la giurisprudenza costituzionale giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 98 del 2013);

rilevano inoltre materie « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è richiesta la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi della riforma in tema di esame di abilitazione all'esercizio della professione. L'articolo 6, comma 7, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo volto a stabilire le condizioni per il riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero. L'articolo 7, comma 4, prevede la previa intesa della conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del o dei decreti del Ministro del turismo, per l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e aggiornamento professionale;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il disegno di legge, all'articolo 2, afferma che costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni che costituiscono il patrimonio

storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano e include tra le finalità delle visite guidate la valorizzazione, la tutela e la trasmissione di una conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale;

il provvedimento pare dunque contribuire a sviluppare quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione, che demanda alla Repubblica la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
AVVERTENZA	26

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 18 dicembre e che l'Assemblea ne ha deliberato l'urgenza, riducendo quindi della metà il termine per la Commissione per svolgere

l'esame in sede referente. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Matone, ha svolto la relazione introduttiva.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco LACARRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S), pur ritenendo condivisibile la disposizione recata dall'articolo 9 del provvedimento in esame, evidenzia tuttavia che essa da sola non è sufficiente per superare la contrarietà del suo gruppo rispetto all'intero impianto del disegno di legge. Dichiara pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato di fissare al 14 dicembre il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea, in quanto collegato alla manovra di finanza pubblica e che esso figura nel calendario dei lavori a partire da oggi, mercoledì 6 dicembre.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Dondi, ha svolto la relazione introduttiva.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenziando i limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Marco LACARRA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta

di parere della relatrice, sottolineando che la posizione di astensione da parte del suo gruppo si riferisce a tutto il provvedimento.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.
Esame emendamenti C. 823-A.*

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.**C. 1555 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'articolo 8 consente lo svolgimento dell'attività di mediatore di diporto anche a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, ove il reato sia estinto;

l'articolo 9 interviene sul codice del consumo, prevedendo che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali;

l'articolo 18, al comma 4, attribuisce all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il potere di irrogare sanzioni e penali di mora nell'ambito delle indagini finalizzate all'accertamento di violazioni del regolamento (UE) 2022/1925 (*Digital Market Act*);

il medesimo articolo 18, al comma 8, introduce una clausola di salvaguardia delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni profili disciplinati dal richiamato regolamento (UE) 2022/1925,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disciplina della professione di guida turistica.
C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

il disegno di legge, composto da 15 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche entro dicembre 2023;

l'articolo 4, comma 2, lettere *d*) ed *e*) indicano tra i requisiti per abilitazione all'esercizio di guida turistica il non aver subito condanne per taluni reati;

l'articolo 12 dispone i divieti e le sanzioni per chi, in violazione delle norme, esercita la professione di guida turistica, utilizza il relativo tesserino e per gli operatori turistici che se ne avvalgono, nonché

per chi ne ostacoli illegittimamente l'esercizio della professione o, infine, per la violazione dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione preventiva per chi effettui una prestazione a carattere temporaneo ed occasionale;

il medesimo articolo 12, ai commi 8 e 9, attribuisce le funzioni di controllo ai comuni con modalità e i limiti da definire con decreto ministeriale e prevede che il comune nel cui territorio è commessa la violazione è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi; il comma 10 richiama, infine, per quanto non previsto dal provvedimento in esame, l'applicazione alle procedure sanzionatorie delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel 29

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Simone Pieranni, giornalista (*Svolgimento e conclusione*) 29

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (*Esame e rinvio*) 30

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione) (*Svolgimento e conclusione*) 32

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione informale di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Simone Pieranni, giornalista.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Simone PIERANNI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), Federica ONORI (M5S), Laura BOLDRINI (PD-IDP) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Simone PIERANNI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, in premessa, ricorda che la Convenzione in titolo – entrata in vigore il 6 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia, nello stesso anno, con la legge n. 171 – ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione delle politiche sull'acqua e i servizi igienico-sanitari mediante un approccio comprensivo e preventivo finalizzato alla protezione della salute, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

Evidenzia che, al fine di dare specifica attuazione alla Convenzione, sono stati

quindi negoziati e firmati due Protocolli attuativi alla stessa: il Protocollo in esame, su acqua e salute, firmato da trentasei Stati, tra cui l'Italia; e il Protocollo sulla responsabilità civile e il risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali in acque transfrontaliere, firmato da ventidue Stati (l'Italia non ha firmato questo Protocollo).

Sottolinea che l'obiettivo principale del Protocollo su acqua e salute è la promozione, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, della protezione della salute umana e del benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile.

Rileva che le disposizioni del Protocollo devono essere applicate, ai sensi dell'articolo 3, alle acque superficiali, sotterranee, agli estuari, alle acque costiere destinate ad usi ricreativi, all'acquacoltura e alla molluschicoltura, alle acque interne generalmente disponibili per la balneazione, alle acque estratte, trattate e fornite per usi diversi (idropotabile, industriale, irriguo) e alle acque reflue.

Osserva che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, le Parti dovranno prendere misure adeguate per assicurare: adeguate forniture di acqua potabile; servizi igienici adeguati a garantire un sufficiente livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro patologie connesse con l'utilizzo dell'acqua; l'effettiva protezione delle risorse idriche usate come fonti di acqua potabile e dei relativi ecosistemi dall'inquinamento derivante dall'agricoltura, dalle industrie o dallo scarico o dall'emissione di sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente; sufficiente salvaguardia e tutela della salute umana dalle malattie che possono derivare da attività ricreative acquatiche, dall'uso di acqua per scopi agricoli, da acqua con cui sono allevati i crostacei o dall'uso di acque reflue per irrigazioni agricole; effettivi sistemi per il monitoraggio di situazioni che potrebbero causare il manifestarsi di malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

Fa presente che l'articolo 5 illustra i principi e le strategie a cui le Parti si devono conformare nell'attuazione del Protocollo, tra cui menziona: il principio di precauzione; il principio « chi inquina paga », in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore; il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo, senza tuttavia recare pregiudizio alle aree situate oltre i confini della giurisdizione nazionale; la necessità di gestire le risorse idriche in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza tuttavia compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri; l'esigenza di assicurare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute.

Evidenzia che, al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo, le Parti dovranno adempiere specifici obblighi e rispettare gli impegni contenuti soprattutto negli articoli da 6 a 14.

In particolare, ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a garantire a tutti l'accesso all'acqua potabile e la fornitura di servizi di raccolta e depurazione. Sottolinea che, per raggiungere tali finalità, le Parti contraenti dovranno stabilire obiettivi locali e nazionali, da aggiornare periodicamente. Sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 6, gli obiettivi dovranno riguardare, tra l'altro: la qualità dell'acqua potabile fornita; la riduzione dell'insorgenza di malattie connesse all'acqua; l'area del territorio o la porzione di popolazione che dovrebbe essere servita da sistemi di acqua potabile e da sistemi fognari collettivi; l'applicazione di buone pratiche per la gestione in sicurezza degli approvvigionamenti idrici, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; la qualità delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue; lo smaltimento o il riutilizzo delle acque nere di scolo e la qualità delle acque reflue usate per irrigare, tenendo presenti le linee guida predisposte dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Programma ambientale

delle Nazioni Unite; la qualità delle acque usate come fonte di acqua potabile, per la balneazione o per l'acquacoltura; l'applicazione di buone pratiche per la gestione di acque interne generalmente disponibili per la balneazione; l'identificazione e la bonifica di siti contaminati suscettibili di provocare effetti nocivi alle acque oggetto del Protocollo; l'efficacia di sistemi di gestione, sviluppo, protezione e uso di risorse idriche, compresa l'applicazione di buone pratiche per il controllo dell'inquinamento da ogni tipo di fonte.

Osserva che, ai sensi dell'articolo 7, le Parti dovranno raccogliere e rendere accessibili i dati relativi agli indicatori di risultato verso il raggiungimento degli obiettivi generali o specifici del Protocollo, nonché agli indicatori destinati a valutare in che misura tali progressi contribuiscano alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua.

Rileva che, in base al successivo articolo 8, le Parti dovranno assicurare che vengano stabiliti, migliorati o mantenuti sistemi di sorveglianza e di primo allarme, a livello nazionale o locale, per identificare l'insorgenza di malattie connesse all'acqua a causa di incidenti o eventi climatici estremi e per fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche e, se del caso, al pubblico in merito ad azioni preventive e di risposta.

Segnala che le Parti, in accordo con le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, dovranno favorire la giusta conoscenza e consapevolezza da parte del pubblico sui contenuti specifici del Protocollo, nonché garantire e facilitare l'accesso del pubblico a tutti i dati e alle valutazioni sopra citati.

Evidenzia che ai sensi degli articoli 11 e 12, le Parti contraenti dovranno cooperare e, ove opportuno, prestarsi mutua assistenza al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo attraverso azioni internazionali di supporto. Nella stessa logica collaborativa, l'articolo 13 impegna le Parti a prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua, nonché a sviluppare piani di gestione delle acque transnazionali, preferibilmente sulla base delle

aree di captazione e di raccolta delle acque superficiali e sotterranee.

Osserva che l'articolo 14 vincola le Parti, nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche, a: predisporre piani di gestione delle acque, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue; istituire sistemi di sorveglianza e allarme rapido; sviluppare strumenti di valutazione del rapporto costi-efficacia e tecniche per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie trasmissibili attraverso l'acqua; istituire una rete per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi connessi all'acqua.

Segnalando che gli articoli da 15 a 26 del Protocollo riguardano disposizioni di tipo procedurale, con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE
DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza
della presidente Federica ONORI.*

La seduta comincia alle 15.20.

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione).

(Svolgimento e conclusione).

Federica ONORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca LANDONI, *rappresentante della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Federica ONORI, *presidente* e Laura BOLDRINI (PD-IDP).

Luca LANDONI, *rappresentante della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Federica ONORI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente di Iveco <i>Defence Vehicles</i> S.p.A., ingegner Claudio Catalano, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione informale del presidente di Iveco *Defence Vehicles* S.p.A., ingegner Claudio Catalano, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	35
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	51
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	75
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati).	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i>).	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (COM(2023)242 <i>final</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento finale</i>)	78
ALLEGATO 5 (<i>Documento finale approvato</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che con riguardo alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), la contabilizzazione degli effetti in termini di fabbisogno derivanti dall'impiego con finalità di copertura delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rende necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verifichi nell'esercizio 2023.

Per quanto concerne, invece, le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, utilizzate con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b*), assicura che queste ultime sono effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di

interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 7, relative all'imputazione degli oneri derivanti dalle domande di registrazione di marchi storici inutilizzati, non recano una copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi ad indicare gli stanziamenti di bilancio dei quali si prevede l'eventuale utilizzo, che presentano una adeguata capienza, senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Precisa, altresì, che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 8, relativo alla valorizzazione della filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale, sono riconducibili, per 3 milioni di euro nell'anno 2024 e 7 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato e, per 7 milioni di euro nell'anno 2024 e 8 milioni di euro nell'anno 2025, ai contributi a fondo perduto, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.

Rileva che gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 10, relativo alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, sono invece riconducibili, per 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai contributi a fondo perduto e per 5 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto.

Evidenzia, quindi, che dalla riduzione del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da porto, prevista dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate.

Sottolinea che gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di diritti e compensi

da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), sono adeguate a far fronte agli oneri derivanti dalle attività amministrative che dovranno essere svolte dall'ufficio di conservatoria centrale costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Chiarisce, inoltre, che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 17, che prevede la costituzione di una commissione tecnica competente in materia di processi produttivi del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, fa riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le attività della medesima commissione coinvolgono esclusivamente amministrazioni ministeriali.

Osserva, poi, che le disposizioni dell'articolo 18, che prevedono l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche considerando che in caso di attivazione di tali percorsi liceali resta ferma la confluenza nei medesimi percorsi del percorso dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane.

Assicura, quindi, che alle attività del tavolo nazionale incaricato del monitoraggio e della valutazione del percorso liceale del *made in Italy*, istituito dal medesimo articolo 18, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

Precisa che la concessione in comodato gratuito di beni dello Stato alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 19, costituisce una mera facoltà e sarà attuata solo ove ciò non determini per l'ente cedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e che l'entità delle risorse assegnate alla fondazione di cui al medesimo articolo 19 risulta congrua ad assicurare il suo funzionamento, senza determinare futuri fabbisogni di spesa non preventivamente considerati.

Assicura, inoltre, che l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nell'ambito del registro pubblico generale delle opere protette, prevista dall'articolo 27, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della cultura potrà provvedere a tali attività nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla tenuta del medesimo registro.

Precisa, quindi, che dalle linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie, previste dall'articolo 28, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento delle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, mentre le attività di tenuta del registro delle associazioni nazionali delle città di identità, di cui all'articolo 40, saranno svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola d'invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Rileva, altresì, che le disposizioni relative all'istituzione del contrassegno per il *made in Italy* di cui all'articolo 41 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione e non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, mentre le risorse individuate dal comma 3 dell'articolo 47, necessarie all'istituzione e al funzionamento del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche di cui al precedente comma 1, rappresentano un limite massimo di spesa e risultano congrue e sufficienti a far fronte alle necessarie attività di creazione e aggiornamento del catalogo medesimo.

Osserva, inoltre, che il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilo-

gativo degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 51, in materia di destinazione dei proventi di sanzioni per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, è coerente con le stime relative all'andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni.

Fa presente, infine, che le risorse stanziare dal comma 1 dell'articolo 57 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame anche tramite il rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* risultano congrue, anche sotto il profilo temporale, rispetto agli adempimenti che dovranno essere espletati.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce di quanto precisato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1341-A, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), la contabilizzazione degli effetti in termini di fabbisogno derivanti dall'impiego con finalità di copertura delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rende necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verifichi nell'esercizio 2023;

le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, utilizzate

con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b*), sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 7, relative all'imputazione degli oneri derivanti dalle domande di registrazione di marchi storici inutilizzati, non recano una copertura finanziaria in senso proprio, limitandosi ad indicare gli stanziamenti di bilancio dei quali si prevede l'eventuale utilizzo, che presentano una adeguata capienza, senza pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 8, relativo alla valorizzazione della filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale, sono riconducibili, per 3 milioni di euro nell'anno 2024 e 7 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato e, per 7 milioni di euro nell'anno 2024 e 8 milioni di euro nell'anno 2025, ai contributi a fondo perduto, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8 milioni di euro per l'anno 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto;

gli oneri in termini di fabbisogno derivanti dall'articolo 10, relativo alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, sono riconducibili, per 5 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai contributi a fondo perduto e per 5 milioni di euro nell'anno 2025 ai finanziamenti a tasso agevolato, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dalla medesima disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono integralmente riconducibili ai contributi a fondo perduto;

dalla riduzione del termine per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o

imbarcazioni da diporto, prevista dall'articolo 12, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate;

gli introiti derivanti dalle somme versate a titolo di diritti e compensi da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono adeguate a far fronte agli oneri derivanti dalle attività amministrative che dovranno essere svolte dall'ufficio di conservatoria centrale costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 17, che prevede la costituzione di una commissione tecnica competente in materia di processi produttivi del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, fa riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto le attività della medesima commissione coinvolgono esclusivamente amministrazioni ministeriali;

le disposizioni dell'articolo 18, che prevedono l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche considerando che in caso di attivazione di tali percorsi liceali resta ferma la confluenza nei medesimi percorsi del percorso dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

alle attività del tavolo nazionale incaricato del monitoraggio e della valutazione del percorso liceale del *made in Italy* istituito dal medesimo articolo 18 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal momento che si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte;

la concessione in comodato gratuito di beni dello Stato alla fondazione "Im-

prese e competenze per il *made in Italy*" di cui all'articolo 19 costituisce una mera facoltà e sarà attuata solo ove ciò non determini per l'ente cedente una rinuncia a canoni concessori già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

l'entità delle risorse assegnate alla fondazione di cui al medesimo articolo 19 risulta congrua ad assicurare il suo funzionamento, senza determinare futuri fabbisogni di spesa non preventivamente considerati;

l'istituzione di un repertorio delle opere dei creatori digitali nell'ambito del registro pubblico generale delle opere protette, prevista dall'articolo 27, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della cultura potrà provvedere a tali attività nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla tenuta del medesimo registro;

dalle linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie, previste dall'articolo 28, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento delle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche;

le attività di tenuta del registro delle associazioni nazionali delle città di identità, di cui all'articolo 40, saranno svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola d'invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo;

le disposizioni relative all'istituzione del contrassegno per il *made in Italy* di cui all'articolo 41 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti da eventuali procedure di infrazione e non comportano oneri per la fi-

nanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento;

le risorse individuate dal comma 3 dell'articolo 47, necessarie all'istituzione e al funzionamento del catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche di cui al precedente comma 1, rappresentano un limite massimo di spesa e risultano congrue e sufficienti a far fronte alle necessarie attività di creazione e aggiornamento del catalogo medesimo;

il profilo temporale degli oneri riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 51, in materia di destinazione dei proventi di sanzioni per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, è coerente con le stime relative all'andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni;

le risorse stanziati dal comma 1 dell'articolo 57 per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame anche tramite il rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* risultano congrue, anche sotto il profilo temporale, rispetto agli adempimenti che dovranno essere espletati,

rilevata l'esigenza di:

modificare l'articolo 4 al fine di precisare che oggetto di copertura sono gli oneri derivanti dal comma 1, anziché quelli derivanti dall'articolo nel suo complesso, nonché di inserire un'apposita previsione normativa volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

modificare le disposizioni dell'articolo 11, al fine di allineare l'attribuzione di

compiti al Ministero dell'impres e del *made in Italy*, ivi prevista, con la relativa autorizzazione di spesa;

specificare che l'importo delle somme da versare per diritti e compensi da parte dei soggetti possessori di natanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*, potrà essere aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da permettere all'ufficio di conservatoria centrale, operante presso il Ministero medesimo, di far fronte ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative previste dalla medesima disposizione;

inserire all'articolo 23 una clausola d'invarianza finanziaria volta a prevedere che il Ministero della cultura farà fronte alle attività derivanti dalla conclusione di protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esplicitare al comma 3 dell'articolo 29 l'ammontare degli oneri derivanti dal precedente comma 1, oggetto della copertura finanziaria prevista dalla disposizione;

modificare le disposizioni di cui all'articolo 33 al fine di allineare il profilo temporale di svolgimento delle attività da parte del Ministero dell'impres e del *made in Italy* con quello della relativa autorizzazione di spesa;

specificare che gli oneri derivanti dal rilascio della certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", prevista dall'articolo 35, sono a carico del soggetto ristoratore richiedente;

rettificare, all'articolo 47, l'importo degli oneri complessivamente derivanti dall'aggiornamento e dalla manutenzione del

catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, in linea con quanto riportato dalla relazione tecnica, conseguentemente modificando all'articolo 59 gli importi degli oneri e delle relative coperture finanziarie previsti a decorrere dall'anno 2025;

nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1;

b) alla lettera a), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , nel medesimo anno,

c) alla lettera a), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con riferimento all'autorizzazione di spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della promozione e del sostegno da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori è autorizzata

la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: dall'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033,

All'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2024;

b) al terzo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2023

All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su richiesta del ristoratore aggiungere le seguenti: e con oneri a suo carico.

All'articolo 47, comma 5, lettera a), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 1.

All'articolo 47, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000

euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

a) all'alinea, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

2) *sostituire le parole:* 37.630.100 *con le seguenti:* 37.680.100;

3) *sostituire le parole:* 19.630.100 *con le seguenti:* 19.680.100;

b) alla lettera b), sostituire le parole: 630.100 *con le seguenti:* 680.100 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE) chiede alla sottosegretaria Albano un chiarimento circa le ragioni per cui l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, nell'istituire il Fondo nazionale del *made in Italy* con una dotazione complessiva di un miliardo di euro, preveda che una quota del predetto stanziamento, per il considerevole importo di 700 milioni di euro, sia imputata all'anno 2023, laddove appare del tutto plausibile che tali ultime risorse non potranno essere concretamente impegnate nel corrente esercizio finanziario, oramai prossimo alla conclusione. Osserva, pertanto, che avrebbe forse avuto maggior senso riferire per intero la dotazione del citato Fondo alla sola annualità 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Marattin, precisa che in base alla vigente disciplina contabile le entrate affluite al bilancio dello Stato per effetto di versamenti perfezionati nei due ultimi mesi dell'esercizio finanziario possono essere riassegnate alla spesa ed essere dunque impegnate anche nel corso del successivo esercizio.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per la precisazione fornita, osserva che l'utilizzo nell'anno 2024 delle risorse, pari a 700 milioni di euro, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare nella predetta annualità corrispondenti effetti in termini di fabbisogno. In proposito, coglie l'occasione per rilevare che la modalità di copertura finanziaria di cui alla disposizione da ultimo citata, a valere sulle risorse in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente l'istituzione del cosiddetto Fondo Patrimonio Destinato, dimostra evidentemente come in relazione all'anno 2023 si sia registrato un considerevole margine nel bilancio dello Stato in termini di cassa, come risulterebbe del resto confermato dall'annullamento di alcune aste di emissione dei buoni poliennali del tesoro.

Osserva, tuttavia, come non troppo tempo addietro il Governo ha richiamato l'insufficienza di adeguati spazi finanziari in termini di cassa per motivare la propria contrarietà alla misura, proposta dall'onorevole Gusmeroli, autorevole esponente della maggioranza, volta a consentire il rinvio di versamenti degli acconti da parte dei titolari di partite IVA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle

proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli emendamenti Caso 18.4 e 18.18, che prevedono, tra l'altro, la soppressione dei commi 3, 4 e 5, che recano a vario titolo apposite clausole di invarianza finanziaria connesse, rispettivamente, all'adozione del regolamento recante la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, alla prima attivazione dei suddetti percorsi liceali nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa nonché, infine, alla disciplina transitoria;

l'emendamento Manzi 18.11, che sopprime, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 18, che reca specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*;

l'emendamento Boschi 18.19, che è volta ad espungere dal testo del comma 3, relativo all'adozione del regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, l'apposita clausola di invarianza finanziaria che richiama espressamente il rispetto del limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

gli identici emendamenti Grippo 18.21 e Caso 18.22, che sopprimono il comma 4 dell'articolo 18 che reca specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*;

l'emendamento Caso 18.23, che, nel sostituire il comma 4 dell'articolo 18, sopprime le specifiche clausole di salvaguardia volte ad assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*;

gli identici emendamenti Piccolotti 18.25 e Boschi 18.26, che sopprimono le

previsioni del comma 4 dell'articolo 18, che, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy*, prevedono la contestuale confluenza in tali percorsi dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

l'emendamento Caso 18.27, che è volta a sopprimere l'articolata clausola di invarianza finanziaria associata all'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy* nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa;

l'articolo aggiuntivo Orrico 29.02, che prevede la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che tuttavia nell'anno 2024 non reca le necessarie disponibilità;

l'articolo aggiuntivo Pavanelli 31.01, che prevede la riduzione, con finalità di copertura finanziaria, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

Per altre proposte emendative ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai rispettivi effetti finanziari.

In primo luogo, segnala l'emendamento Pavanelli 4.4, che è volta ad incrementare di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo nazionale del *made in Italy* istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, ponendo la relativa copertura a carico – rispettivamente – delle risorse iscritte in conto residui relative al cosiddetto Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, e del Fondo di sostegno al *venture capital*, di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del

2018. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Richiama, quindi, l'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.01, che, nel modificare i requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, lettera a), del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, amplia la platea dei destinatari delle azioni positive per l'imprenditoria femminile. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, che appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari delle agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato Codice.

Segnala poi l'emendamento Boschi 6.1, che è volto a incrementare di 7 milioni di euro per l'anno 2024 il cosiddetto *voucher* 3I, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, altresì, l'emendamento Peluffo 6.6, che riconosce l'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Evidenzia, poi, che l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 6.01 prevede che il sistema camerale svolga attività di supporto operativo e promozionale del sistema delle imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche al-

l'estero. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte alle attività di cui alla presente proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa, quindi, presente che l'emendamento Evi 10.5 autorizza l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare al sostegno della filiera del legno, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Peluffo 10.01, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, altresì, l'emendamento Barzotti 15.3, che è volto a riconoscere contributi a fondo perduto, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chia-

rimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa parimenti presente che l'emendamento Barzotti 15.4 prevede l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una apposita commissione al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio e di verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame in condizioni di neutralità finanziaria, conformemente a quanto stabilito dal testo, dal momento che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione ai membri della istituenda commissione, la cui composizione non risulta peraltro esplicitata, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Segnala, quindi, l'emendamento Manzi 18.3, che, nell'introdurre l'opzione *made in Italy*, nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, incrementa il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che non vengono confermate le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 18, volte ad escludere che dalla nuova articolazione del sistema di istruzione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'utilizzo del Fondo per esigenze indifferibili osserva infatti che, mentre per l'esercizio in corso, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della

Ragioneria generale dello Stato, il Fondo posto a copertura reca le occorrenti disponibilità, per le annualità a decorrere dall'anno 2024 appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, inoltre, l'emendamento Manzi 18.5, che, nel prevedere che l'opzione *made in Italy* sia introdotta nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali, anziché dei licei come dispone il testo in esame, prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del regolamento di disciplina di tale opzione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che non vengono confermate le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 18, volte ad escludere che dalla nuova articolazione del sistema di istruzione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, nel rilevare preliminarmente che il comma 3 quantifica l'onere derivante dall'attuazione del regolamento, in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, mentre, il successivo comma 3-bis, provvede alla copertura finanziaria di un onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito al periodo temporale di riferimento dell'onere nonché all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 18.01, che autorizza la spesa di 2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa parimenti presente che l'articolo aggiuntivo Benzoni 19.01 prevede uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro in relazione ai contratti di apprendistato di primo livello e valuta i relativi oneri in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e in 5 milioni di euro annui decorrere dal 2026, cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e dell'idoneità della relativa copertura finanziaria.

Richiama, inoltre, l'emendamento Orrico 20.3, che è volto a prevedere che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che alla presente proposta emendativa possa effettivamente darsi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, quindi, che l'emendamento Orfini 29.1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Fondo per le imprese del settore creativo e culturale con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Evidenzia, poi, che l'emendamento Manzi 29.2 prevede che le risorse destinate ai contributi per le imprese culturali e creative siano destinate, oltre che alla concessione di contributi in conto capitale, anche a contributi in conto esercizio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti di dequalificazione della spesa derivanti dalla proposta emendativa, posto che le risorse utilizzate con finalità di copertura hanno natura di conto capitale.

Fa, altresì, presente che l'articolo aggiuntivo Orrico 29.01 prevede l'istituzione del Fondo per i distretti culturali e creativi, con una dotazione di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, quindi, l'articolo aggiuntivo Manzi 30.01, che, nell'aggiungere al testo in esame gli articoli da 30-*bis* a 30-*quater*, all'articolo 30-*bis*, consente allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali di concedere alle imprese culturali o creative beni immobili di loro proprietà in comodato gratuito, quando i beni siano in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni, oppure in concessione o in locazione dietro pagamento di un canone

agevolato, qualora i beni richiedano interventi realizzati a spese del concessionario o del locatario. La medesima proposta emendativa, all'articolo 30-*quater*, permette ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di individuare zone franche della cultura, nelle quali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, possono prevedere la riduzione o l'esenzione delle imposte comunali proprie per gli immobili siti in dette aree e, a tale scopo, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'articolo 30-*quater* quantifica l'onere derivante dall'istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura, al comma 3, in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, mentre, al comma 8, provvede alla copertura finanziaria di un onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, ritiene necessario che il Governo anzitutto chiarisca il periodo temporale di riferimento dell'onere e, in riferimento alla copertura sul Fondo per le esigenze indifferibili, assicuri l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e se il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Evidenzia, poi, che l'emendamento Di Sanzo 34.3, nel prevedere che l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero realizzi azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy*, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse

previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, inoltre, l'emendamento Boschi 35.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa, quindi, presente che l'emendamento Boschi 37.4 è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, inoltre, l'emendamento Boschi 38.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo

non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, altresì, l'emendamento Boschi 39.2, che è volto ad incrementare, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la dotazione del Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Evidenzia, quindi, che l'articolo aggiuntivo Peluffo 39.02 è volto ad istituire, nello stato di previsione del ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo a sostegno della successione d'impresa con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, inoltre, l'emendamento Boschi 46.1, che è volto ad incrementare, in misura pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, il contributo per la predisposizione del disciplinare da parte delle associazioni di produttori, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di

pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Richiama, altresì, l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 57.01, che prevede che il sistema camerale istituisca una rete di Centri di servizi per la finanza complementare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di istituire la rete prevista dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compresi l'emendamento L'Abbate 5.2, che, nel rifinanziare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 2020, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato attuale reca le occorrenti disponibilità, e l'articolo aggiuntivo Orrico 29.03, che provvede ai relativi oneri mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero della cultura, relativo al bilancio triennale 2023-2025, che parimenti al momento reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.01 e degli emendamenti Peluffo 6.6 e Orrico 20.3, sui quali non ha rilievi da formulare in merito ai profili finanziari. Tiene, in particolare, a precisare che, con riferimento alle proposte emendative richiamate dalla relatrice che prevedono l'utilizzo, con finalità di copertura dei relativi oneri, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ovvero del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il parere

contrario testé espresso è dovuto al fatto che gli stanziamenti dei predetti Fondi non recano a legislazione vigente le occorrenti disponibilità, anche a seguito dei provvedimenti da ultimo approvati nel Consiglio dei ministri dello scorso 5 dicembre.

Fa presente, infine, di non avere nulla da osservare con riferimento alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 4.4, 6.1, 6.01, 10.5, 10.01, 15.3, 15.4, 18.3, 18.4, 18.5, 18.11, 18.18, 18.19, 18.21, 18.22, 18.23, 18.25, 18.26, 18.27, 18.01, 19.01, 29.1, 29.2, 29.01, 29.02, 30.01, 31.01, 34.3, 35.1, 37.4, 38.1, 39.2, 39.02, 46.1 e 57.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta nuovamente la carenza di argomentazioni da parte del Governo nel motivare il parere contrario sulle proposte emendative sulle quali la relatrice ha ravvisato l'opportunità di acquisire dallo stesso un chiarimento in merito alle conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento specifico, ad esempio, all'emendamento Pavanelli 4.4, in precedenza illustrato dalla stessa relatrice, ritiene indispensabile che la sottosegretaria Albano chiarisca se il cosiddetto Fondo Patrimonio Destinato rechi per l'anno 2023 le occorrenti risorse in conto residui, giacché, qualora così fosse, la contrarietà del Governo deriverebbe esclusivamente dall'intenzione di destinare tali risorse ad un'altra finalità di spesa e, pertanto, dovrebbe più correttamente essere rappresentata presso la Commissione di merito, anziché presso la Commissione Bilancio, come da ultimo evidenziato anche nella seduta di

ieri in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di legge C. 1275-A e abbinate, recante deleghe in materia di retribuzione dei lavoratori.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la contrarietà espressa sull'emendamento Pavanelli 4.4 tiene necessariamente in considerazione il contenuto complessivo dello stesso, segnalando in particolare, a tale proposito, che l'ulteriore riduzione del Fondo di sostegno al *venture capital* ivi prevista è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il testo originario del provvedimento, al quale la Commissione Politiche dell'Unione europea ha apportato modificazioni nel corso dell'esame in sede referente, è corredato di relazione tecnica, mentre le proposte emendative approvate ne sono prive.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, in merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 3, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, tra l'altro, integrano il principio e criterio direttivo, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity, prevedendo l'obbligo di applicazione di quest'ultima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito agli eventuali effetti finanziari a carico dei comuni e delle province derivanti dall'attuazione del citato principio e criterio direttivo.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), rileva che le disposizioni in esame prevedono che l'aggiornamento dell'attuale sistema di sorveglianza sanitario sia attuato al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, anziché al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, come invece previsto dal testo originario del presente provvedimento. Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/431 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.

Con riferimento all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nell'esercizio della delega finalizzata al recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o

per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970; introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro; ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Al riguardo, con riferimento all'applicazione corretta e integrale della direttiva (UE) 2023/970, si fa presente che l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato. Ciò premesso, fa presente come appaia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sul fatto che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Con riferimento ai principi e criteri volti a definire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, nonché ad estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni, appare a suo parere opportuno acquisire elementi di informazione dal Governo volti a confermare che eventuali adempimenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni pubbliche siano dalle stesse svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 10, comma 1, lettera *f*), rileva che le disposizioni in oggetto preve-

dono che il Governo, nel recepire le direttive (UE) 2023/958, Contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, e (UE) 2023/959, Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'UE, assicuri che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che la disposizione si limita a definire la destinazione di nuovi introiti.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. In proposito, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettivamente svolgere i compiti previsti dalla disposizione di cui trattasi con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 11 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 16, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa

nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113. In proposito, non formula osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 16 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 17, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 nonché le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. In proposito, non formula osservazioni tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che le autorità di controllo cui la delega fa riferimento sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel far presente che il comma 3 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari, riproduce il contenuto di un disegno di legge C. 2427, presentato nel corso della XVIII Legislatura, che non ha tuttavia concluso il relativo *iter* di approvazione parlamentare. In proposito, ricorda che nella passata legislatura la V Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, che era corredato di una relazione tecnica, anche alla luce di una serie di chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in Commissione.

Passando ad esaminare gli aspetti finanziari del provvedimento, rileva che il testo della proposta, privo di relazione tecnica, è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 13, e prevede, tra l'altro, che in relazione al delitto di contraffazione di alimenti a denominazione protetta, di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, di cui viene rafforzato il quadro sanzionatorio, e alle nuove fattispecie delittuose introdotte quali agropirateria, di cui al nuovo articolo 517-*quater*.1 del codice penale, frode in commercio di alimenti, di cui al nuovo articolo 517-*sexies* del codice penale, e commercio di alimenti con segni mendaci, di cui al nuovo articolo 517-*septies* del codice penale, si applichino le disposizioni sulla confisca penale obbligatoria contenute all'interno dell'articolo 474-*bis* del codice penale, articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 518-*ter*, e che con riguardo, inoltre, alle due fattispecie delittuose da ultimo menzionate, di cui ai nuovi articoli 517-*sexies* e 517-*septies* del codice penale, possa essere sempre disposta l'applicazione della cosiddetta confisca allargata, diretta e per equivalente di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale, di cui all'articolo 3.

Con riferimento ai procedimenti riferiti ai delitti di cui ai nuovi articoli 517-*sexies* del codice penale e 517-*septies* del codice penale, viene, altresì, prevista l'applicazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, a cui rimanda all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

Viene, quindi, disciplinata la devoluzione – per la distribuzione gratuita a persone bisognose – a enti territoriali, ad altri enti pubblici o ad associazioni e consorzi con compiti assistenziali, che ne facciano richiesta, dei prodotti alimentari confiscati destinati al consumo umano o animale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), nonché l'istituzione, presso le camere di commercio, di un elenco nazionale di soggetti cui attribuire le funzioni certificatorie in materia di organizzazione d'impresa previste dalla norma, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 3.

Il provvedimento reca, altresì, la modifica della disciplina delle operazioni sotto copertura per il contrasto del crimine organizzato transnazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 2006, con l'ampliamento del catalogo delle fattispecie per cui il summenzionato strumento investigativo è consentito, con l'inclusione delle condotte di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*quater*.1. e 517-*septies* del codice penale, di cui all'articolo 7).

Al riguardo, nel ribadire che il provvedimento in esame riproduce il contenuto di un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato durante la passata XVIII legislatura, che risultava corredato di una relazione tecnica, nella quale si dava conto della natura prevalentemente ordinamentale e procedimentale dello stesso, confermandone la neutralità finanziaria, evidenzia che su tale testo la V Commissione della Camera dei deputati aveva espresso, in data 11 novembre 2020, parere favorevole alla luce di una serie di chiarimenti forniti dal Governo.

Tanto premesso, chiede conferma della perdurante validità degli elementi emersi durante il predetto esame parlamentare, al fine di suffragare la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, con specifico riguardo alle disposizioni sopra evidenziate, anche in considerazione del tempo finora intercorso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 13 reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento ai sensi della quale dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento medesimo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formulazione letterale della disposizione non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, tenendo conto che il provvedimento presenta un contenuto identico a quello del disegno di legge C. 2427 presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, con-

ferma che possono tuttora ritenersi valide le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 2427 e gli elementi di ulteriore valutazione forniti dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio dell'11 novembre 2020.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 823, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari;

rilevato che il provvedimento riproduce i contenuti del disegno di legge C. 2427, presentato nel corso della scorsa legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 novembre 2020;

preso atto che il Governo ha confermato che possono tuttora ritenersi valide le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge C. 2427 e gli elementi di ulteriore valutazione forniti dal Governo nella predetta seduta dell'11 novembre 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative trasmesse, in ragione del loro carattere ordinamentale, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre scorso.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che sono ancora in corso le interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni competenti volte a definire le valutazioni definitive sul provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto fatto presente dal sottosegretario Freni, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 30 novembre 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento del relatore, che contiene anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*vedi allegato 1*).

In particolare evidenzia che in media, nel periodo 2018-2021, i gruppi con un tasso effettivo di imposizione (ETR) inferiore al 15 per cento hanno registrato un utile, al netto delle variazioni considerate, pari a 6.769,3 milioni di euro annui, mentre la riduzione della base imponibile in funzione del valore delle immobilizzazioni e delle spese di personale è pari a 2.270,2 milioni di euro annui, considerando l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate, mentre le imposte totali positive dichiarate ammontano a 395,9 milioni di euro annui.

Sottolinea che tali dati aggregati rappresentano solo l'ordine di grandezza del settore interessato dalla nuova disciplina, dal momento che la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento è stata condotta mediante il ricorso a un modello di microsimulazione analizzando i dati dei singoli gruppi interessati, con effetti che non corrispondono esattamente a quelli ricavabili dai dati aggregati.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, rileva che il decreto in esame, considerato isolatamente rispetto agli altri provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla legge n. 111 del 2023, determina un incremento della pressione fiscale suscettibile di comportare maggiori entrate in misura equivalente alle risorse destinate annualmente al Fondo per l'attuazione della delega fiscale ai sensi dell'articolo 61, comma 1.

Segnala che tale incremento, tuttavia, non si traduce in un effettivo aumento del livello di tassazione dal momento che i relativi effetti saranno compensati nell'ambito della complessiva attuazione delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 111 del 2023, giacché le risorse allocate nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale saranno utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti da futuri provvedimenti attuativi delle deleghe previste nell'ambito della riforma fiscale.

Concorda con il relatore sulla necessità di un coordinamento tra l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88), già esaminato da questa Commissione, e l'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto in esame che prevedono entrambi l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

preso atto che il Governo ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerati i chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in media nel periodo 2018-2021 i gruppi con un tasso effettivo di imposizione (ETR) inferiore al 15 per cento hanno registrato un utile, al netto delle variazioni considerate, pari a 6.769,3 milioni di euro

annui, mentre la riduzione della base imponibile in funzione del valore delle immobilizzazioni e delle spese di personale è pari a 2.270,2 milioni di euro annui, considerando l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate, mentre le imposte totali positive dichiarate ammontano a 395,9 milioni di euro annui;

tali dati aggregati rappresentano solo l'ordine di grandezza del settore interessato dalla nuova disciplina, dal momento che la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento è stata condotta mediante il ricorso a un modello di microsimulazione analizzando i dati dei singoli gruppi interessati, con effetti che non corrispondono esattamente a quelli ricavabili dai dati aggregati;

con riferimento alla quantificazione degli effetti del provvedimento sulla pressione tributaria, il decreto in esame, considerato isolatamente rispetto agli altri provvedimenti attuativi delle deleghe conferite dalla legge n. 111 del 2023, determina un incremento della pressione fiscale suscettibile di comportare maggiori entrate in misura equivalente alle risorse destinate annualmente al Fondo per l'attuazione della delega fiscale ai sensi dell'articolo 61, comma 1;

tale incremento, tuttavia, non si traduce in un effettivo aumento del livello di tassazione dal momento che i relativi effetti saranno compensati nell'ambito della complessiva attuazione delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 111 del 2023, giacché le risorse allocate nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale saranno utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti da futuri provvedimenti attuativi delle deleghe previste nell'ambito della riforma fiscale;

rilevato che tanto l'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di ri-

forma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88), già esaminato da questa Commissione, quanto l'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto in esame prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e che, pertanto, si rende necessario un coordinamento tra le due disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo, in sede di adozione definitiva dei provvedimenti, l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame con le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, già esaminato da questa Commissione, mantenendo nel primo decreto adottato definitivamente la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per l'attuazione della delega fiscale e configurando, conseguentemente, la disposizione contenuta nel secondo decreto in termini di rifinanziamento del Fondo istituito dal precedente decreto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, illustra una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) richiamandone puntualmente i contenuti. In particolare, riguardo alla necessità di garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale, rammenta che sol-

tanto le società multinazionali possono sostenere i costi delle locazioni dei fondi commerciali siti nelle città del nostro Paese, potendosi fare carico anche di affitti di importo significativo, considerando che le relative spese possono concorrere a ridurre gli attivi e, quindi, la tassazione. Osserva, peraltro, che a tali attività sono riconducibili entrate fiscali particolarmente modeste, mentre i piccoli commercianti, con un volume d'affari molto più ridotto, sono costretti a pagare somme proporzionalmente più consistenti.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ne illustra i motivi richiamando le posizioni espresse da MoVimento 5 Stelle nel corso dell'esame dello schema di decreto presso la Commissione Finanze. In riferimento all'articolo 1, volto a modificare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche, rileva che tali disposizioni considerando residenti anche coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano presenti nel territorio dello Stato rischiano di esporre il contribuente ad un'ampia discrezionalità valutativa da parte dell'Agenzia delle entrate, facendo ricadere unicamente sul contribuente medesimo l'onere della prova contraria. Riguardo alla introduzione della nozione di domicilio, rileva che tale previsione non impedisce situazioni di doppia imposizione del reddito ai danni del contribuente, come peraltro previsto tra i criteri direttivi della legge delega.

Ritiene, inoltre, che l'articolo 3, recante disposizioni in materia di trattamento fiscale delle società estere controllate, non rientri nell'ambito delle materie oggetto della delega conferita dalla legge n. 111 del 2023.

In relazione agli articoli 5 e 6, con i quali sono apportate modifiche alla disciplina del regime speciale per lavoratori impatriati, afferma che le modifiche proposte dal Governo introducono un netto ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. In particolare ritiene inopportuno far salvo il regime vigente per coloro

che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 poiché non tutela il legittimo affidamento di coloro che già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti e, per tale ragione, propone una posticipazione dell'entrata in vigore delle nuove norme al 2025. Aggiunge che dovrebbe essere mantenuto un trattamento differenziato, di maggiore favore, per i contribuenti con carichi familiari o che si trasferiscono in territori più svantaggiati del Paese.

In riferimento al recepimento della direttiva introduttiva della *global minimum tax*, richiama l'attenzione sulla mancata previsione nello schema di decreto di specifici presidi in merito al corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti sulle società multinazionali derivanti dalle nuove regole.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi deve intendersi preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.

Atto n. 91.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame dà attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022 ed è corredato di relazione tecnica.

Passando ad esaminare i profili finanziari dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 1, rinvia a quanto dirà in seguito riguardo all'articolo 3.

In merito all'articolo 2, per i profili di quantificazione, in relazione alla previsione di due componenti aggiuntivi del Consiglio della magistratura militare e agli oneri previsti dalla relazione tecnica come spese per indennità, sulla stima degli oneri previsti a titolo di indennità di seduta di commissione, considerando che la relazione tecnica reca l'indicazione dei parametri ed il metodo di calcolo seguito, nonché la stima degli effetti indotti a titolo di IRAP, alla luce dell'avvenuto riscontro dei parametri a valore deliberati dal Consiglio della magistratura militare a titolo di compenso unitario, fa presente che andrebbe solo confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione per undici mesi. Con riferimento alla spesa per indennità di seduta del « *Plenum* », posto che anche a tal fine la relazione tecnica espone il parametro di costo unitario previsto dalla normativa vigente per ciascuna seduta, osserva come andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di diciassette riunioni complessive all'anno. A tal fine, rileva che sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni del « *Plenum* » tenute in ragione annua negli ultimi 5 anni. Con riferimento agli oneri da sostenersi anche per le indennità di seduta « *disciplinare* », dato che la relazione tecnica espone i parametri unitari da considerarsi per la stima della spesa annua andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità della ipotesi di sole 4 riunioni in ragione annua. A tal fine, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni « *disciplinari* » tenute, in ragione annua, negli ultimi 5 anni. Quanto alle spese di missione previste per i due componenti aggiuntivi, se da un lato riveste natura prudenziale aver stimato gli oneri assumendo che entrambi i nuovi componenti eletti saranno fuori sede, andrebbero comunque formulate alcune osservazioni. La relazione tecnica stima una spesa di 75.000 euro annui « considerando che il

trend del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione, rispetto al passato, per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati ». Fa presente che tuttavia la relazione tecnica non espone il dettaglio dei criteri e grandezze assunti a tal fine nel calcolo, in particolare si limita ad illustrare le spese di missione sostenute negli anni dal 2021 all'anno in corso; soltanto l'anno in corso mostrerebbe tale diminuzione, considerato che nell'anno 2021 la relazione tecnica riporta che nei primi mesi, in considerazione dell'emergenza pandemica COVID-19, le riunioni si tennero in videoconferenza. Quanto al calcolo degli oneri per sole nove mensilità considerate ai fini della stima dell'onere previsto per il 2024, a fronte delle undici mensilità previste per il 2025 e 2026, non ha nulla da osservare in considerazione della precisazione riportata nella relazione tecnica. Infine, pur considerando che la relazione tecnica esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, rileva che andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come peraltro previsto dalla circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sull'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), premesso che la relazione tecnica si limita a confermare che la norma dispone che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se collocati fuori ruolo al momento della loro elezione, siano ricollocati in ruolo, eventualmente, anche in « soprannumero », nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate, osserva come vada evidenziato che tale soluzione procedurale prevista per la riassegnazione potrebbe prefigurare il sostenimento di oneri aggiuntivi per gli uffici giudiziari militari interessati, a fronte dei fabbisogni da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente, rispetto al quadro organico dei magistrati appartenenti all'ordine della giustizia militare. Comunque, posto che la relazione tecnica precisa che, in attesa di

una riforma organica per l'aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione, gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentono a ciascun magistrato « eletto » al Consiglio della magistratura militare di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio, non ha nulla di particolare da osservare. Sui profili di copertura, rinvia all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'articolo 3, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati, nonché in merito all'adeguatezza di tale modifica alla luce dei dati concernenti i relativi carichi di lavoro. A tal proposito, segnalando che il comma 4 dell'articolo 52 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che lo stato giuridico, così come le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili, rileva come andrebbe confermato che il conferimento di funzioni semi direttive requirenti nell'ambito degli uffici in questione non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.

In merito ai profili di copertura dell'articolo 4, considerando che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame trovano copertura a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio, osserva che andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei predetti capitoli a fronte degli oneri quantificati e chiarimenti in merito ai criteri di formulazione delle previsioni i quali, come noto, dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni determinati ai sensi della legislazione vigente. A tale proposito, rileva

come vada evidenziato, in relazione ai capitoli espressamente indicati dalla relazione tecnica, che il capitolo 1111, piano gestionale 2, riferibile a «somme dovute a titolo di IRAP sulle competenze accessorie del personale», reca una previsione di stanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa del disegno di legge di bilancio 2024-2026, pari a 167.000 euro circa; il capitolo 1116 piano gestionale 8, riferibile a «indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale civile», reca una previsione di stanziamento per il triennio 2024-2026 pari a 73.000 euro circa; il capitolo 1164, riferibile invece a «spese per il funzionamento del consiglio di magistratura militare, comprese l'indennità di seduta e le spese di missione per i componenti non magistrati militari», reca una previsione di stanziamento pari a 128.000 euro circa negli anni 2024 e 2025 e a 127.000 euro circa nel 2026. Alla luce dei dati esposti fa presente l'utilità di un chiarimento, in particolare in relazione alla copertura delle spese di missione.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente i chiarimenti richiesti dal relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, si riserva di formulare la propria proposta di parere sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ed è corredato di redazione tecnica.

Passando ad esaminare i profili finanziari dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 1 osserva che la disposizione introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata che potrebbe riflettersi sulla organizzazione dell'Agenzia delle entrate – pur considerando che trattasi di dati che sono già in suo possesso – e riflettersi anche in moduli innovativi o nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strutturali e umane. In tal senso, pur se la disposizione è corredata di una specifica clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe tuttavia confortata dall'illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla sua effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Rispetto all'articolo 2, ritiene che andrebbe chiarito se l'estensione ai contribuenti con sostituto d'imposta della facoltà di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari, pur se riferita a soggetti ad elevata propensione all'assolvimento degli obblighi tributari, possa determinare un qualche effetto in termini di gettito tributario, atteso che l'adempimento tributario è rimesso direttamente al contribuente e non più ad un soggetto terzo quale il sostituto d'imposta.

In relazione all'articolo 3, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarito se l'attività da parte dell'Agenzia delle entrate di verifica di congruità dei redditi in esame sulla base dei dati dei compensi percepiti e desunti dalle fatture elettroniche, invece che dalla Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo, possa riflettersi sulla organiz-

zazione dell’Agenzia delle entrate e portare all’implementazione di nuove soluzioni procedurali, di cui andrebbe comprovata la piena neutralità, a partire dalla certificata adeguatezza delle dotazioni strumentali e umane.

In merito all’articolo 4, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all’articolo 5, pur se la norma assume carattere procedurale, ritiene che andrebbe assicurato che l’attività di revisione periodica degli indici di affidabilità fiscale, come integrata dalle ulteriori attività previste dalla presente disposizione, possa essere svolta nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne gli articoli 6 e 7, pur rilevando che le disposizioni sono corredate di specifiche clausole di neutralità finanziaria, ritiene che tali previsioni andrebbero tuttavia confortate dall’illustrazione degli elementi e dei dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sua sostenibilità a valere delle risorse previste a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall’articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

In merito all’articolo 8, non ha nulla da osservare, restando la nuova tempistica delle rateazioni limitata all’anno di riferimento, senza slittamenti dei versamenti all’annualità successiva.

In relazione all’articolo 9, non ha nulla da osservare, atteso che l’articolo non introduce nuovi slittamenti di termini di pagamento all’annualità successiva rispetto a quanto attualmente previsto, disponendo soltanto differimenti infrannuali, come tali non forieri di effetti di cassa sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l’articolo 10, mentre non ha rilievi da formulare sui profili di cassa relativi alla sospensione degli invii di atti nel mese di agosto, osserva che l’assunto della relazione tecnica per cui tutto il gettito delle comunicazioni che a legislazione vigente sarebbero inviate a dicembre verrebbe comunque incassato nel gennaio

seguito non appare del tutto prudentiale, non potendosi escludere per una quota degli invii un sollecito pagamento da parte del contribuente. Osserva comunque che tali eventuali e verosimilmente molto contenuti effetti sarebbero riscontrabili soltanto nel primo anno di applicazione della norma.

Con riguardo all’articolo 11, osserva che in realtà la stessa relazione illustrativa afferma che la modifica « consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti », con ciò prospettando implicitamente possibili effetti in termini di cassa che sono invece esclusi dalla relazione tecnica, ritiene che sul punto sarebbero opportuni chiarimenti.

Per quanto riguarda l’articolo 13, preso atto del dato relativo alle minori entrate attese, sul quale non si dispone di autonomi elementi di riscontro, non ha rilievi da formulare.

Con riferimento all’articolo 14, pur rilevato che il comma 12 dell’articolo 9-*bis* oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11, atteso che logicamente ai visti di conformità dai quali ulteriori soggetti verranno esonerati per effetto della disposizione sono correlati effetti virtuosi, per quanto contenuti, in termini di gettito fiscale, ritiene che andrebbe assicurato che l’amministrazione fiscale provvederà ad apportare gli opportuni correttivi volti a neutralizzare gli effetti impliciti nella misura in esame. Ricorda comunque che la relazione tecnica relativa all’articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 – che introdusse e disciplinò il regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con i correlati profili premiali – non ascriveva effetti finanziari a tale disposizione.

Relativamente all’articolo 15, osserva che l’articolo riduce la quantità di dati e informazioni che sono resi immediatamente disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, rendendo necessario l’accesso ad altre fonti, interne o esterne al-

l'amministrazione, per disporre dei medesimi elementi informativi. Ritiene che andrebbe assicurato che tale adempimento aggiuntivo da parte degli uffici finanziari non determini un rallentamento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale ovvero, a parità di efficacia, la necessità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente disponibili, anche considerando che l'articolo non reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 16, prende atto dell'assicurazione della relazione tecnica che la riduzione degli invii di dati da parte dei contribuenti indicati dall'articolo, comunque accessibili per gli enti accertatori presso le loro banche dati, sarà gestibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Rispetto all'articolo 17, per i profili di quantificazione, tenuto conto della circostanza per cui l'Agenzia delle entrate procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato dal contribuente e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento, in particolare, mediante il cd. servizio « I24 » che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia, e che, comunque, la disposizione non consentirà di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre l'eventuale scadenza prevista dal legislatore, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 18, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'ampliamento della gamma di strumenti di pagamento a disposizione dei contribuenti per i versamenti dei tributi dovuti, fermo restando l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari ed il funzionamento della « struttura di gestione » dell'Agenzia delle entrate, nonché le attività di rendicontazione e di riversamento da parte degli enti percettori, oltre che le attività di monitoraggio e rendicontazione delle entrate, non

ha nulla di particolare da osservare. Tuttavia, posto che la relazione illustrativa segnala che a tal fine si rende necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, affidando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento, ritiene opportuno prevedere che le eventuali disposizioni modificative delle procedure tecnico operative da parte dell'Agenzia delle entrate debbano essere realizzate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 19, per i profili di quantificazione, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla possibilità che l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2024, possa rendere disponibile telematicamente, sia pure solo in via sperimentale, la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ogni anno per la generalità dei contribuenti, potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Ciò premesso, si evidenzia che la stessa relazione illustrativa ricorda come il decreto legislativo n. 175 del 2014 preveda, a decorrere dal 2015, che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione. D'altro canto, con l'integrazione prevista dal comma 1, a partire dal 2024, con riferimento al periodo d'imposta 2023, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate saranno utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. Rientreranno pertanto

nella nuova disciplina anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa e gli intermediari da loro delegati, che potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili, compresi quelli sostenuti per i familiari a carico, e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta. Poiché la mole delle informazioni da trattare subirà un probabile incremento, ritiene che andrebbero forniti dati in merito ai fabbisogni che potrebbero rendersi necessari per il potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Agenzia. Si ricorda peraltro che, come confermato anche dalla relazione illustrativa, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione – non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati, mentre per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica – sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario, se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ad ogni modo, evidenzia che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 20, in merito ai profili di quantificazione, preliminarmente evidenzia che la relazione illustrativa sottolinea che il decreto legislativo n. 175 del 2014 già prevede al comma 4 dell'articolo 3 che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno

diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta. Poiché per effetto della disposizione in esame i soggetti terzi trasmetteranno, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi, ritiene che andrebbero fornite rassicurazioni che l'amministrazione finanziaria possa far fronte alla maggior mole di informazioni trasmesse avvalendosi delle sole risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

In merito all'articolo 21, per i profili di quantificazione, convenendo con la relazione tecnica in merito alla natura ordinamentale delle disposizioni in esame, non ha osservazioni.

Con riguardo all'articolo 22, per i profili di quantificazione, premette che la disposizione, con riferimento alle facilitazioni analiticamente previste alle lettere da a) a f), è essenzialmente volta ad implementare servizi digitali già assicurati dall'Agenzia delle entrate, ovvero ad introdurre nuovi servizi digitali, che consentano ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali, senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione documenti analogici o recarsi fisicamente presso gli uffici competenti, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione europea. Ciò premesso, ritiene che andrebbero fornite informazioni da parte del Governo riguardo al possibile maggiore fabbisogno di risorse, strumentali e di formazione del personale, necessario per rendere effettiva l'applicazione delle norme in esame. Inoltre, posto che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendosi che alla relativa attuazione si provveda con le sole risorse umane,

finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ribadisce che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo in tal senso, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente dalla Corte dei conti.

Relativamente all'articolo 23, per i profili di quantificazione, preliminarmente evidenzia preliminarmente che la disposizione è essenzialmente volta ad implementare l'area « riservata » – comunemente conosciuta come « cassetto fiscale » – dei contribuenti esponendo nella stessa, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale. Viene demandato ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina dell'accesso e dell'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti e agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali. In proposito, posto che la disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, evidenzia che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 24, per i profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizza-

zione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attraverso l'utilizzo di soluzioni esclusivamente *software*. La relazione illustrativa segnala che le predette soluzioni possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico – così detto *SmartPOS* – al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, consentendo l'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificandone ed efficientandone la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali. Le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni *software* sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria al comma 4, prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Rispetto all'articolo 25, per i profili di quantificazione, evidenzia innanzi tutto che la norma, al fine di semplificare le modalità di deposito dei « tipi di frazionamento » presso i Comuni, dispone che l'attività attualmente svolta dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul Portale per i Comuni e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di

prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto. La disposizione si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria al comma 2, prevedendosi che alla relativa attuazione si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente: al riguardo ribadisce che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, allorché non sia accompagnata da una relazione recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Per quanto concerne l'articolo 26, per i profili di copertura, evidenzia preliminarmente che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale richiamato dal dispositivo di copertura in esame, pur previsto dalla legge delega fiscale n. 111 del 2023, non è al momento specificamente indicato, neanche per «memoria», nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto nel progetto di bilancio 2024-2026 di cui al disegno di legge S. 926. La relativa istituzione è tuttavia prevista dal comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88) e dal comma 1 dell'articolo 61 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90), sui quali la Commissione ha espresso il proprio parere. Pertanto, verificata l'adeguatezza dello stanziamento previsto a decorrere dal 2025 a valere sul citato Fondo e considerato che l'onere previsto dall'articolo 13 dello schema in esame decorre anch'esso dal 2025, non ha nulla da osservare, salvo rilevare la necessità che il provvedimento in esame entri in vigore successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono l'istituzione del Fondo.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. (COM(2023) 240 *final* e Allegati).

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. (COM(2023) 241 *final*).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (COM(2023)242 *final*).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, illustra la propria proposta di documento finale, che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto, com-

pletatosi nella giornata di martedì 5 dicembre 2023 (vedi allegato 4).

Marco GRIMALDI (AVS) preannunzia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta, che appaiono in buona misura condivisibili. In particolare, ritiene debba valutarsi positivamente l'impegno rivolto al Governo contenuto nella lettera *i*) della proposta della relattrice, secondo la quale, in caso di mancata intesa a livello europeo entro la fine del 2023, è opportuno sostenere la proroga della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita o, comunque, l'adozione di un regime transitorio, in attesa di una proposta che ottenga il consenso degli Stati membri, allo scopo di scongiurare il ripristino delle precedenti regole, peraltro in larga misura disapplicate in passato.

Reputa rilevante anche l'impegno contenuto nella lettera *c*), riguardante l'introduzione di parametri di riduzione del debito e del *deficit* che non devono trasformarsi in ulteriori stringenti regole che complichino eccessivamente la *governance* economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei, invitando il Governo a ricercare alleanze più strutturate per sostenere tale posizione. Sul piano della formulazione dell'impegno, chiede alla relattrice di valutare un suo rafforzamento aggiungendo un invito ad evitare il riferimento a parametri omogenei per tutti gli Stati che non tengano conto delle peculiarità di ciascun sistema economico.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relattrice*, nel dichiararsi non pregiudizialmente contraria alle osservazioni esposte dalla deputata Guerra, le chiede di presentare formalmente una proposta di modifica della lettera *c*) degli impegni.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di essere rimasto favorevolmente stupito dal contenuto del documento finale che, sostenendo una politica di impegno in ambito europeo, in verità, contraddice la posizione

sostenuta dalle forze politiche di maggioranza negli ultimi vent'anni. Nel compiacersi del ravvedimento della maggioranza, nota con soddisfazione che sono stati evitati eccessi di contrapposizione rispetto alle Istituzioni europee forse perché il rispetto delle regole fiscali viene richiesto con forza anche da gruppi politici europei vicini ai partiti dell'attuale maggioranza.

In particolare, nel ritenere centrale il rilievo contenuto nella proposta di documento riguardante il mancato riferimento, all'interno delle proposte di modifica della normativa europea, alla costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione che consenta di creare una funzione di stabilizzazione macroeconomica a fronte di *shock*, chiede se a questo punto possa ritenersi più vicina anche la ratifica delle modifiche al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di documento finale illustrata dalla relattrice Lucaselli, riservandosi comunque di valutare, una volta formalizzate, le ipotesi di modifica anticipate dalla deputata Guerra nel corso del suo intervento, che tuttavia appaiono, a una prima considerazione di massima, sostanzialmente condivisibili.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dispone una breve sospensione al fine di consentire alla relattrice Lucaselli di valutare le ipotesi di modifica suggerite dalla deputata Guerra.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relattrice*, dà conto di una nuova formulazione della propria proposta di documento finale (vedi allegato 5), che, in accoglimento delle considerazioni formulate dalla deputata Guerra, si differenzia dalla precedente esclusivamente per una riscrittura dell'impegno di cui alla lettera *c*), che s'intende sostituito dal seguente: «*c*) si calibri l'eventuale introduzione di parametri di riduzione del debito e del deficit, da conseguire una volta

completato il processo di aggiustamento basato sulla DSA, in modo tale da articolarli in relazione alle diverse situazioni dei singoli Paesi, tenendo conto, in particolare, della necessità di non comprimere eccessivamente gli spazi di cui dispongono nell'ambito delle proprie politiche fiscali, evitando così che tali parametri si trasformino in ulteriori stringenti regole che complinchino eccessivamente la *governance* economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la nuova proposta di documento finale illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come da ultimo riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

m_ef RGS - Prot Num:0277773/2023 del 05/12/2023 Uscita

MEF - GAB - Prot. 52150 del 06/12/2023 - E

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
IGB - UFFICIO V

All'Ufficio Legislativo Finanze

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 271886 del 29/11/2023

All'Ufficio Legislativo Economia

Allegati: 1

Rif. Prot. Mittente:

**OGGETTO: A.G. 90 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di
fiscalità internazionale - Dossier del Servizio Bilancio**

E' stato esaminato il Dossier in oggetto, recante le valutazioni e le richieste di chiarimenti avanzate dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica relativamente al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, nel trasmettere – in allegato - il prospetto degli effetti finanziari richiesto dai predetti Uffici, per quanto concerne le richieste afferenti agli ulteriori elementi informativi volti a suffragare le quantificazioni degli effetti finanziari recati dalle singole disposizioni si fa rinvio al competente Dipartimento delle finanze, anche al fine di dare conferma che il predetto schema di provvedimento non modifichi il livello della pressione tributaria.

Ciò premesso, per quanto concerne, specificamente, l'articolo 61 del provvedimento il Servizio Bilancio ha evidenziato che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, recante la stessa denominazione e allocazione contabile del Fondo previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88), in corso di esame presso le Commissioni della Camera e del Senato per l'espressione dei pareri.

Sul punto, è evidente che il duplice riferimento all'istituzione del fondo in parola consegue alla circostanza che, allo stato, non è noto quale sarà il primo decreto attuativo della Legge 9 agosto 2023 n. 111 ad essere emanato e pubblicato; in sede di definitiva approvazione – che sarà, verosimilmente contestuale – dei decreti delegati occorrerà procedere a un coordinamento tra le disposizioni, ivi recate, relative all'istituzione dell'unico Fondo di cui all'articolo 22, comma 2, terzo periodo della legge-delega, ferma restando l'unitaria iscrizione contabile del citato Fondo per l'attuazione della delega fiscale e delle relative risorse nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (AS 90)
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3			Semplicificazione disciplina società estere controllate-soggetti IRES	E	T			-5,3	-3,0	-3,0			-5,3	-3,0			-5,3	-3,0
3			Semplicificazione disciplina società estere controllate-soggetti IRPEF	E	T			-2,1	-1,2	-1,2			-2,1	-1,2			-2,1	-1,2
18			Imposta minima nazionale sulle multinazionali soggette a una bassa imposizione localizzate in Italia	E	T			381,3	427,9	427,9			381,3	427,9			423,6	428,3
61	1		Fondo per l'attuazione della delaga fiscale	S	C			373,9	423,7	423,7			373,9	423,7			373,9	423,7
			Entrate	e		0,0	0,0	373,9	423,7	423,7	0,0	0,0	373,9	423,7	0,0	0,0	416,2	424,1
			Spese	s		0,0	0,0	373,9	423,7	423,7	0,0	0,0	373,9	423,7	0,0	0,0	373,9	423,7
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	0,4



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

5 dicembre 2023

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO

Oggetto: A.G. 90 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Si allega una nota anticipata informalmente da RGS recante un prospetto sugli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente schema di decreto legislativo.

Osservazioni Servizio Bilancio	Elementi di risposta MEF
ARTICOLI 8 – 60 In merito ai profili di quantificazione , si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, recano il recepimento della direttiva UE 2022/2523, in materia di imposizione minima globale,	ARTICOLI 8 - 60 Sul punto, nella tabella che segue sono riportati alcuni dati quantitativi medi (annualità 2018-2021) relativi all'utile al netto di tutte le variazioni dei gruppi con ETR<15%, all'utile al netto delle variazioni per la parte

<p>disponendo una imposizione integrativa che viene prelevata attraverso un insieme di imposte, complementari tra di loro - ossia l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale - congegnato in modo tale che esse non si sovrappongano e non creino problemi di doppia imposizione.</p> <p>In particolare, l'imposta minima integrativa è dovuta dalle controllanti, localizzate in Italia, tipicamente la capogruppo di un gruppo multinazionale o di un gruppo nazionale, in relazione alle entità appartenenti al medesimo gruppo che scontano una bassa tassazione nel Paese in cui sono localizzate. L'imposta minima suppletiva è dovuta da una o più imprese del gruppo multinazionale localizzate in Italia, in relazione a quelle imprese del gruppo che sono localizzate in Paesi a bassa imposizione, quando non è stata addebitata, in tutto o in parte l'imposta minima equivalente in altri Paesi. L'imposta minima nazionale è dovuta in relazione a tutte le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia e soggette in Italia ad una bassa imposizione, ossia ad una aliquota minima di imposta inferiore 15 per cento.</p> <p>Al riguardo, la relazione tecnica prudenzialmente non ascrive maggiori entrate all'imposta minima integrativa e all'imposta minima suppletiva, giacché entrambe si fondano sul presupposto dell'applicazione alle entità del gruppo coinvolte di una bassa tassazione nel Paese estero in cui esse sono localizzate, presupposto che tuttavia potrebbe non verificarsi nell'ipotesi di una diffusa attuazione nei Paesi esteri della disciplina in materia di imposizione minima globale.</p> <p>La relazione tecnica, invece, ascrive maggiori entrate all'imposta minima nazionale in relazione a quelle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia che, sebbene assoggettate ad un livello di prelievo elevato in termini nominali, in ragione delle agevolazioni fiscali di cui fruiscono, possono ridurre l'imposizione effettiva, calcolata in base alle regole della citata direttiva, portandola al di sotto del 15 per cento.</p> <p>Ciò posto, si evidenzia che la relazione tecnica, sebbene riporti in modo dettagliato le fonti delle informazioni e la metodologia utilizzate ai fini</p>	<p>corrispondente ai soggetti che presentano imposte totali positive, all'ammontare dello SBIE (<i>Substance Based Income Exclusion</i> su immobilizzazioni materiali e monte salari) e alle imposte totali positive:</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="357 689 491 1173">Gruppi con ETR<15%</th> <th data-bbox="357 465 491 689">Media 2018-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 689 561 1173">Utile al netto delle variazioni considerate</td> <td data-bbox="491 465 561 689">6.769,3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="561 689 695 1173">Substance Based Income Exclusion (primo anno)</td> <td data-bbox="561 465 695 689">2.270,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 689 826 1173">Imposte totali positive attualmente dichiarate</td> <td data-bbox="695 465 826 689">395,9</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="836 878 858 1079"><i>in milioni di euro</i></p>	Gruppi con ETR<15%	Media 2018-2021	Utile al netto delle variazioni considerate	6.769,3	Substance Based Income Exclusion (primo anno)	2.270,2	Imposte totali positive attualmente dichiarate	395,9
Gruppi con ETR<15%	Media 2018-2021								
Utile al netto delle variazioni considerate	6.769,3								
Substance Based Income Exclusion (primo anno)	2.270,2								
Imposte totali positive attualmente dichiarate	395,9								
	<p>In ogni caso, si evidenzia che il dato aggregato rappresenta solo un ordine di grandezza perché ai fini della quantificazione è stata condotta l'analisi sul singolo dato micro che ha prodotto effetti che non corrispondono esattamente al dato aggregato. Infine, si rileva che per lo SBIE è stato riportato l'ammontare basato sulle percentuali di esclusione del primo anno, per la sola parte che concorre alla diminuzione dell'utile al netto delle variazioni considerate</p>								

<p>della stima delle predette maggiori entrate, non fornisce i dati quantitativi che sono alla base della stima medesima.</p> <p>Appare pertanto necessario che il Governo fornisca i dati quantitativi, quantomeno a livello di macro aggregati, utilizzati per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'imposta nazionale minima di cui all'articolo 18, riportate, in termini di competenza economica e di cassa, al punto 6 della relazione tecnica ed impiegate, al successivo articolo 61, ai fini della copertura degli oneri ascrivibili al provvedimento in esame, vale a dire la semplificazione della disciplina delle società estere controllate, di cui all'articolo 3, e l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 61, comma 1.</p>	
<p>ARTICOLO 61 -Disposizioni finanziarie</p> <p>Il Servizio Bilancio, riguardo agli effetti finanziari complessivi del provvedimento, chiede se gli stessi debbano ritenersi stimati nella stessa misura su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.</p>	<p>Vedasi tabella fornita da RGS in data 5.12.2023</p>
<p>ARTICOLO 61 -Disposizioni finanziarie</p> <p>Il Servizio Bilancio osserva che andrebbero fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti del presente schema di decreto sulla pressione tributaria, posto che nel corso dell'esame parlamentare della legge delega, la Commissione Bilancio della Camera ha previsto che la relazione tecnica dei decreti legislativi delegati avrebbe dovuto dare conto degli effetti degli stessi sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.</p>	<p>Sul punto, si rileva che il decreto, preso isolatamente, determina un aumento della pressione fiscale equivalente alle risorse annuali destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 61, comma 1). L'aumento della pressione fiscale è tuttavia soltanto teorico, poiché sarà sterilizzato nell'ambito dell'attuazione complessiva della legge delega, visto che per tali risorse è previsto un utilizzo a copertura degli oneri che si determineranno con gli altri decreti attuativi della legge delega.</p>

<p>ARTICOLO 61 -Disposizioni finanziarie</p> <p>Per quanto concerne, specificamente, l'articolo 61 del provvedimento il Servizio Bilancio ha evidenziato che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, recante la stessa denominazione e allocazione contabile del Fondo previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88), in corso di esame presso le Commissioni della Camera e del Senato per l'espressione dei pareri.</p>	<p>Sul punto, è evidente che il duplice riferimento all'istituzione del Fondo in parola consegue alla circostanza che, allo stato, non è noto quale sarà il primo decreto attuativo della Legge 9 agosto 2023 n. 111 ad essere emanato e pubblicato; in sede di definitiva approvazione – che sarà, verosimilmente contestuale – dei decreti delegati occorrerà procedere a un coordinamento tra le disposizioni, ivi recate, relative all'istituzione dell'unico Fondo di cui all'articolo 22, comma 2, terzo periodo della legge delega, ferma restando l'unitaria iscrizione contabile del citato Fondo per l'attuazione della delega fiscale e delle relative risorse nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
--	--

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale
in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL DEPUTATO GRIMALDI**

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto n. 90);

premesso che lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione degli articoli 3 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recanti i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale e che, nello specifico, l'articolo 3 delega il Governo alla revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, al fine di allineare la normativa italiana alla prassi di altri Paesi e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni e che l'articolo 9 delinea il quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali, compatibile con la disciplina europea e, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare a lavoratori autonomi e imprese la certezza del regime di favore accordato;

rilevato che ulteriore obiettivo del provvedimento è quello di attrarre nel nostro Paese nuove professionalità, specificamente individuate, introducendo un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia (cosiddetti « impatriati ») attraverso una rivisitazione del regime agevolato attualmente vigente per limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di lavoratori, nonché per razionalizzare la percentuale di abbattimento della base imponibile e la durata dell'agevolazione;

osservato che, infine, l'atto in esame recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, che introduce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro (*Pillar 2*) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira a garantire una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (cosiddetta « *global minimum tax* »);

considerato che, con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'obiettivo della *global minimum tax* consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, al fine di fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa;

rilevato che il *Pillar 2* prevede un sistema coordinato di regole sull'erosione globale della base imponibile sviluppato dall'OCSE per fronteggiare il problema delle distorsioni di concorrenza dovute al differenziale delle aliquote di imposta sulle società applicate nei diversi Paesi; le regole sono rivolte ai gruppi multinazionali con ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro e sono finalizzate ad assicurare che tali gruppi siano soggetti ad un livello impositivo minimo di almeno il 15 per cento in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui essi operano;

osservato che tale accordo è scaturito dalla constatazione che l'elusione fiscale societaria è andata oltre i livelli di guardia. Infatti secondo il « *Global Tax Evasion Report* » curato dall'economista Gabriel Zucman la ricchezza finanziaria *offshore* ha raggiunto nel 2022 i 12.000 miliardi di dollari su scala globale, pari al 12 per cento del PIL planetario, valore che per il nostro Paese si attesta a 198 miliardi di dollari,

poco meno del 10 per cento del PIL nazionale e che, secondo il medesimo Rapporto, gli utili delle multinazionali trasferiti dalle giurisdizioni a tassazione medio-alta d'impresa verso paradisi fiscali societari hanno raggiunto nel 2020 la cifra astronomica di 1.000 miliardi di dollari. Si tratta di un ammontare equivalente a circa il 35 per cento di tutti i profitti realizzati dai colossi *corporate* fuori dalle giurisdizioni delle relative imprese capogruppo. Tali pratiche elusive deprivano, su scala globale, gli erari dei Paesi di risorse equivalenti al 10 per cento del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle società, un fenomeno particolarmente sentito nel continente europeo. Per l'Italia la perdita di gettito è stimata in circa 5,6 miliardi di dollari nel 2020;

rilevato che le pratiche elusive, oltre ad aggravare i saldi di finanza pubblica, distorcono la concorrenza, garantendo vantaggi competitivi alle multinazionali sui gruppi domestici e sulle piccole e medie imprese e che il fenomeno è riconducibile alla pianificazione fiscale aggressiva messa in atto da molte multinazionali che, al fine di ottimizzare il proprio carico fiscale globale, trasferiscono, tramite strategie infragruppo più disparate, profitti realizzati in giurisdizioni a fiscalità d'impresa medio-alta verso Paesi che non assoggettano a tassazione i redditi di impresa o che offrono regimi fiscali preferenziali per talune forme di reddito societario, come Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Singapore, Hong Kong e Bermuda;

considerato che, nel corso del perfezionamento degli accordi in sede di *Pillar 2*, si è registrato l'indebolimento del dise-

gno della *global minimum tax* rispetto al modello inizialmente negoziato, che riduce significativamente – da 270 a 136 miliardi di dollari l'anno – gli introiti attesi, su scala globale, nel primo anno di applicazione dell'imposta. Per l'Italia il gettito atteso dalla tassazione prevista dal Titolo II del provvedimento in esame, che si manifesterà a partire dal 2025, si attesta, nello scenario prudenziale illustrato nella relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto, a poco meno di 500 milioni di euro all'anno a regime;

osservato che l'accordo prevede anche la facoltà di introdurre una disposizione interna (cosiddetta « *Qualified Domestic Minimum TopUp Tax* ») prevedendo una tassazione integrativa applicata alle imprese del gruppo situate nel Paese nel caso in cui si verifichi nei loro confronti una sottoimposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento, e comunque non oltre tale livello e che, al fine di perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali, sarebbe stato, invece, opportuno stabilire un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento e, infine che, di contro, la tassazione di cui al Capo II dell'atto in esame, adottata per fermare la corsa al ribasso sulla tassazione societaria tra Paesi, appare di portata poco ambiziosa rischiando di trasformarla in una corsa al nuovo minimo,

esprime

PARERE CONTRARIO

Grimaldi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Roma 6 dicembre 2023

APPUNTO

OGGETTO: AG 91 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuto il Dossier del Servizio del Bilancio, recante gli elementi di carattere finanziario che presentano profili di criticità. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nel Dossier e, nella seconda, gli elementi di risposta del Governo.

Dossier	Governo																					
<p>Al riguardo, per i profili di quantificazione, in relazione alla previsione di due componenti aggiuntivi del Consiglio della magistratura militare e agli oneri previsti dalla RT come spese per indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla stima degli oneri previsti a titolo di indennità di seduta di commissione, considerando che la RT reca l'indicazione dei parametri ed il metodo di calcolo seguito, nonché la stima degli effetti indotti a titolo di IRAP, alla luce dell'avvenuto riscontro dei parametri a valore deliberati dal CMM a titolo di compenso unitario, andrebbe solo confermata la prudenzialità dell'ipotesi considerata nella stima di erogazione per 11 mesi; - con riferimento alla spesa per indennità di seduta del "Plenum", posto che anche a tal fine la RT espone il parametro di costo unitario previsto dalla normativa vigente per ciascuna seduta, andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità delle ipotesi considerate di 17 riunioni complessive all'anno. A tal fine, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni del "Plenum" tenute in ragione annua negli ultimi 5 anni; - con riferimento agli oneri da sostenersi anche per le indennità di seduta "disciplinare", dato che la RT espone i parametri unitari da considerarsi per la stima 	<p>Relativamente all'articolo 2, nel confermare che la stima di erogazione dell'indennità è stata calcolata su 11 mensilità annue stante l'interruzione feriale prevista per il mese di agosto, si indicano qui di seguito i dati "storici" relativi alle riunioni di "Plenum" e "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi 5 anni (2018-2022) e nell'anno in corso (fino ad ottobre):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Anno</th> <th align="center">Plenum</th> <th align="center">Disciplinari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2018</td> <td align="center">15</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td align="center">2019</td> <td align="center">15</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td align="center">2020</td> <td align="center">10</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td align="center">2021</td> <td align="center">13</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td align="center">2022</td> <td align="center">12</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td align="center">2023</td> <td align="center">11</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Riguardo al calcolo dell'IRAP, l'aliquota applicata è dell'8,5%. Come già evidenziato in relazione tecnica, le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014. Non risulta invece possibile indicare le aliquote fiscali applicabili, in considerazione della variabilità delle</p>	Anno	Plenum	Disciplinari	2018	15	2	2019	15	0	2020	10	1	2021	13	1	2022	12	0	2023	11	1
Anno	Plenum	Disciplinari																				
2018	15	2																				
2019	15	0																				
2020	10	1																				
2021	13	1																				
2022	12	0																				
2023	11	1																				

<p>della spesa annua andrebbero forniti elementi di conferma in merito alla prudenzialità della ipotesi di sole n. 4 riunioni in ragione annua. A tal fine, sembrerebbe utile l'acquisizione dei dati inerenti alle riunioni "disciplinari" tenute, in ragione annua, negli ultimi 5 anni.</p> <p>Quanto alle spese di missione previste per i due componenti aggiuntivi, se da un lato riveste natura prudenziale aver stimato gli oneri assumendo che entrambi i nuovi componenti eletti saranno fuori sede, andrebbero comunque formulate alcune osservazioni. La RT stima una spesa di 75.000 euro annui "considerando che il <i>trend</i> del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione, rispetto al passato, per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati". Tuttavia la RT non espone il dettaglio dei criteri e grandezze assunti a tal fine nel calcolo, in particolare si limita ad illustrare le spese di missione sostenute negli anni dal 2021 all'anno in corso; soltanto l'anno in corso mostrerebbe tale diminuzione, considerato che nell'anno 2021 la RT riporta che nei primi mesi, in considerazione dell'emergenza pandemica Covid-19, le riunioni si tennero in videoconferenza.</p> <p>Quanto al calcolo degli oneri per sole n. 9 mensilità considerate ai fini della stima dell'onere previsto per il 2024, a fronte delle 11 mensilità previste per il 2025 e 2026, nulla da osservare in considerazione della precisazione riportata in RT (nota n. 1).</p> <p>Infine, pur considerando che la RT esplicita gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione a titolo di IRAP, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate su tutti gli emolumenti e rimborsi, anche ai fini contributivi e fiscali, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.</p>	<p>stesse rispetto al reddito imponibile annuo percepito dal singolo componente (in ogni caso, l'importo da imputare sul capitolo di spesa è quello al lordo delle ritenute fiscali a prescindere dall'aliquota applicata).</p>
<p>Al riguardo, posto che la norma prevede, in ciascuno degli uffici requirenti dei tribunali di Roma, Verona e Napoli, l'istituzione di una posizione di procuratore militare aggiunto e la soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, andrebbero fornite rassicurazioni sulla piena neutralità di tale rimodulazione dell'organico degli uffici citati, nonché in merito all'adeguatezza di tale modifica alla luce dei dati concernenti i relativi carichi di lavoro.</p> <p>A tal proposito, segnalando che il comma 4 dell'articolo 52 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010 stabilisce che lo stato giuridico, così come le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili, andrebbe confermato che il</p>	<p>Relativamente all'articolo 3, si conferma la neutralità della rimodulazione prevista dalla norma, non comportando tale modifica alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente né tantomeno aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione.</p>

conferimento di funzioni semi direttive requirenti nell'ambito degli uffici in questione non comporti il riconoscimento anche di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, né determini riflessi sulle spese di funzionamento degli stessi uffici.	
Al riguardo , per i profili di copertura, considerando che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame trovano copertura a carico degli stanziamenti già previsti in bilancio, andrebbero fornite conferme riguardo alla capienza dei predetti capitoli a fronte degli oneri quantificati.	Si conferma la capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. (COM(2023) 240 *final* e Allegati).

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. (COM(2023) 241 *final*).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (COM(2023)242 *final*).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023)240), la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023)241) e la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo sulle proposte ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto della proposta di compromesso presentata dalla Presidenza spagnola al Consiglio ECOFIN dello scorso mese di ottobre e delle successive modifiche;

preso altresì atto del parere approvato sulle proposte dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nella seduta del 6 dicembre 2023;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

tenuto altresì conto della mozione Candioli, Lucaselli, Rossello, Romano ed altri n. 1-00195, concernente iniziative in materia di revisione della *governance* economica dell'Unione europea e delle relative politiche di bilancio, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato l'11 ottobre 2023, e delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 25 ottobre 2023 in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023;

premesso che:

le proposte traducono in norme legislative puntuali le opzioni per la revisione delle regole europee in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, su cui è in corso dal 2020 un articolato dibattito, con l'obiettivo di renderle più semplici, trasparenti ed efficaci, aumentare il livello di titolarità nazionale, ridurre il debito pubblico in modo realistico, graduale e sostenibile e migliorare, pertanto, il rispetto delle regole stesse;

le proposte si collocano in larga parte nel solco degli orientamenti della Commissione del novembre 2022 – sui quali la Commissione Bilancio ha adottato, l'8 marzo 2023, un documento finale. Esse, pertanto, non prospettano modifiche dei Trattati vigenti e non accolgono richieste più innovative ed ambiziose di introdurre una *golden rule* per escludere determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'Unione europea, nonché quella di prevedere una forma di capacità fiscale centrale comune;

le proposte, tuttavia, si discostano dai citati orientamenti della Commissione e dalle conclusioni del Consiglio su alcune questioni significative, per tenere conto delle posizioni emerse nella discussione tra i governi degli Stati membri e gli altri attori interessati. In particolare, si introducono ulteriori condizioni da considerare nella definizione del percorso di aggiustamento alla base dei Piani, indipendenti dalle condizioni macroeconomiche prevalenti nell'orizzonte dei Piani stessi, tra cui la regola numerica in base alla quale, in caso di violazione della soglia del 3 per cento del disavanzo, lo Stato membro interessato deve garantire un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL;

le proposte abbandonano, inoltre, opportunamente la classificazione *ex ante* dei Paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico (DSA) sostituendola con una classificazione per livelli di debito coerente con i Trattati, che suddivide i Paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL;

le proposte negoziali più recenti, avanzate dalla Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, prefigurano vincoli addizionali su debito e *deficit*, proponendo di inserire una regola di riduzione annua del debito e un ulteriore obiettivo di *deficit*; parallelamente, nel tentativo di agevolare un'intesa, suggeriscono di introdurre una maggiore flessibilità in considerazione

degli impegni che sono stati assunti nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), senza però proporre un loro scorporo dal computo di debito e disavanzo;

a livello di Consiglio dell'Unione europea continuano tuttavia a registrarsi importanti divergenze, con il risultato che, se le proposte non fossero approvate entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi pienamente la normativa attuale, considerato che all'inizio del 2024 verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, attiva da marzo 2020;

considerato che:

con riferimento al nuovo braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, le proposte della Commissione europea prendono atto di alcune delle critiche che sono state mosse nel corso degli anni all'attuale formulazione delle regole di bilancio europee, tra cui la prociclicità della politica di bilancio, la scarsa titolarità nazionale delle regole, l'eccessiva importanza assegnata a variabili non osservabili, la cui stima risulta particolarmente complessa, e l'incapacità delle regole stesse di favorire una riduzione dei debiti pubblici credibile e realistica sostenendo al contempo gli investimenti e la crescita, considerando altresì l'esigenza di adeguare il Patto al nuovo contesto macroeconomico e finanziario emerso a seguito della crisi pandemica e dell'invasione russa dell'Ucraina;

le proposte non tengono, tuttavia, sufficientemente conto della necessità, strategica e fondamentale, di assicurare agli Stati membri spazi di bilancio adeguati a sostenere gli investimenti pubblici e le spese indicate come prioritarie a livello europeo, con particolare riferimento alle spese legate all'attuazione dei PNRR. Anche le recenti proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza spagnola, sebbene migliorative, avrebbero potuto essere più ambiziose sul fronte degli incentivi per gli investimenti;

più in generale, la revisione del quadro di *governance* in esame non affronta il tema cruciale della costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione che con-

senta sia di creare una funzione di stabilizzazione macroeconomica a fronte di *shock*, sia di finanziare la fornitura di beni pubblici europei;

il nuovo braccio preventivo proposto, inoltre, non garantisce pienamente un rafforzamento della titolarità nazionale rispetto al ruolo della « traiettoria tecnica » proposta dalla Commissione europea all'inizio del processo di definizione dei Piani e, quindi, della programmazione di bilancio, considerato che gli Stati membri dovranno motivare, con argomentazioni economiche valide e verificabili, la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria tecnica della Commissione;

le ipotesi e i metodi utilizzati dalla Commissione per condurre l'analisi di sostenibilità del debito dovrebbero, inoltre, essere maggiormente trasparenti e concordate preventivamente con gli Stati membri, allo scopo di scongiurare il rischio che l'analisi, così come la traiettoria tecnica costruita su di essa, possano depotenziare la titolarità dei singoli Paesi sulla propria politica economica e assegnare nuovamente un ruolo importante, ad esempio per l'elaborazione delle proiezioni di medio-lungo termine, a variabili complesse e scarsamente osservabili come il PIL potenziale, l'*output gap* e i saldi strutturali;

le « salvaguardie comuni » – rinforzate dalle proposte di compromesso della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea – non dovrebbero introdurre regole numeriche particolarmente stringenti e penalizzanti, sia in termini di riduzione del debito che di obiettivi di *deficit*, in quanto, altrimenti, si correrebbe il rischio di limitare ulteriormente la titolarità nazionale e il principio della « differenziazione » del nuovo quadro, in base al quale le regole devono tener conto delle diverse situazioni fiscali ed economiche degli Stati membri;

sono da valutare attentamente, perché suscettibili di presentare aspetti di potenziale criticità, le rilevanti deleghe di potere attribuite alla Commissione europea

per modificare gli allegati dal II al VII del nuovo regolamento che disciplina il braccio preventivo del Patto;

con riferimento alle modifiche apportate al Patto di stabilità e crescita, la Commissione europea prende atto, almeno parzialmente, delle principali critiche mosse nel corso degli anni all'attuale formulazione, che hanno segnalato, tra l'altro, l'eccessiva ambizione della regola del debito nel richiedere aggiustamenti annuali meccanici e poco credibili, la modesta efficacia della procedura nella correzione dei disavanzi eccessivi, la potenziale prociclicità degli aggiustamenti fiscali richiesti, soprattutto nel contesto della regola del debito, nonché la difficoltà politica di applicare, in ultima istanza, sanzioni pecuniarie particolarmente onerose, minando la credibilità complessiva del sistema;

le modifiche proposte, complessivamente considerate, potrebbero tuttavia rendere l'attivazione della procedura per i disavanzi eccessivi molto più automatica e l'esecuzione della stessa potenzialmente più stringente per gli Stati membri con problemi di debito. Nell'analisi dei fattori rilevanti per decidere l'apertura o meno di una procedura sembra attribuirsi eccessiva importanza al rischio di sostenibilità del debito, che verrebbe considerato un fattore rilevante « chiave »;

circa la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, non è sufficientemente spiegato in che modo sarà effettivamente rafforzata e come sarà sviluppata la sua possibile interazione con la sorveglianza di bilancio;

agli Stati membri dovrebbero concedersi tempi adeguati per l'adeguamento della normativa nazionale e delle procedure nazionali sulla programmazione economico-finanziaria alle nuove regole di *governance* economica dell'Unione europea una volta che queste saranno definitivamente approvate;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo

a proseguire i negoziati evidenziando le seguenti questioni:

a) siano dedicati una considerazione e un trattamento particolari agli investimenti pubblici e alle spese indicati come prioritari a livello europeo, segnatamente quelli effettuati nel contesto dell'attuazione del PNRR e finalizzati alla transizione digitale e climatica e per la difesa;

b) si preveda un maggior grado di titolarità nazionale delle regole fiscali sin dall'inizio del processo di definizione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e quindi della programmazione di bilancio, garantendo che il dialogo bilaterale tra gli Stati membri e la Commissione europea, pur rispettando il principio di uguaglianza di trattamento tra Stati membri, tenga effettivamente conto, nella definizione del percorso di aggiustamento e rientro dal debito, della situazione specifica di ogni Paese e, di conseguenza, assicuri anche un ruolo anticiclico della politica di bilancio;

c) si calibri l'eventuale introduzione di parametri di riduzione del debito e del *deficit*, da conseguire una volta completato il processo di aggiustamento basato sulla DSA, in modo tale da evitare che tali parametri si trasformino in ulteriori stringenti regole che complichino eccessivamente la *governance* economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei;

d) si stabilisca, inoltre, che le ipotesi e i parametri utilizzati per condurre l'analisi di sostenibilità del debito e per determinare la conseguente traiettoria tecnica, nonché per effettuare il monitoraggio annuale del Piano, siano concordati *ex ante* tra la Commissione europea e gli Stati membri, anche per tenere conto degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita ed evitare, laddove possibile, l'utilizzo di variabili complesse e scarsamente osservabili;

e) si eviti un eccessivo grado di rigidità e di automatismo nell'apertura di una pro-

cedura per disavanzo eccessivo basata sul debito; in particolare, si renda a tal riguardo più flessibile il controllo delle deviazioni dal percorso di aggiustamento che verrà approvato dal Consiglio, consentendo allo Stato membro di implementare aggiustamenti fiscali che, in coerenza con l'azione negoziale sul nuovo braccio preventivo, tengano in considerazione le spese per investimenti, gli scostamenti dovuti a cause eccezionali e la situazione macroeconomica generale;

f) si rafforzi l'interazione tra le regole di bilancio e la procedura per gli squilibri macroeconomici e si adotti un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che tra l'altro si concentri non solo sui livelli di debito ma anche su altri squilibri macroeconomici, inclusi i saldi commerciali e l'eccessivo indebitamento del settore privato;

g) nell'ambito delle riflessioni sull'approfondimento dell'unione economica e monetaria si ribadisca la necessità di costituire una capacità di bilancio centrale permanente di dimensioni adeguate che potrebbe svolgere un ruolo di rafforzamento della stabilizzazione e della convergenza macroeconomica nell'Eurozona, anche attraverso investimenti in beni pubblici europei, nonché sostenere la politica monetaria unica;

h) allo scopo di rafforzare la competitività industriale ed economica europea, evitando una frammentazione del mercato unico e un aumento delle divergenze sociali ed economiche tra gli Stati membri, si continui a promuovere una opportuna coerenza del negoziato sulla riforma della *governance* economica dell'Unione europea con le discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal*, sulla disciplina degli aiuti di Stato e sull'impiego più flessibile degli attuali fondi dell'Unione europea;

i) in caso di mancata intesa a livello europeo entro la fine del 2023, si sostenga, laddove ricorrano le condizioni, la proroga della clausola di salvaguardia generale del Patto o comunque l'adozione di un regime transitorio in attesa di una proposta che ottenga il consenso degli Stati membri.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. (COM(2023) 240 *final* e Allegati).

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. (COM(2023) 241 *final*).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (COM(2023)242 *final*).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023)240), la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023)241) e la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo sulle proposte ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto della proposta di compromesso presentata dalla Presidenza spagnola al Consiglio ECOFIN dello scorso mese di ottobre e delle successive modifiche;

preso altresì atto del parere approvato sulle proposte dalla XIV Commis-

sione (Politiche dell'Unione europea) nella seduta del 6 dicembre 2023;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

tenuto altresì conto della mozione Candiani, Lucaselli, Rossello, Romano ed altri n. 1-00195, concernente iniziative in materia di revisione della *governance* economica dell'Unione europea e delle relative politiche di bilancio, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato l'11 ottobre 2023, e delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 25 ottobre 2023 in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023;

premesso che:

le proposte traducono in norme legislative puntuali le opzioni per la revisione delle regole europee in materia di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, su cui è in corso dal 2020 un articolato dibattito, con l'obiettivo di renderle più semplici, trasparenti ed efficaci, aumentare il livello di titolarità nazionale, ridurre il debito pubblico in

modo realistico, graduale e sostenibile e migliorare, pertanto, il rispetto delle regole stesse;

le proposte si collocano in larga parte nel solco degli orientamenti della Commissione del novembre 2022 – sui quali la Commissione Bilancio ha adottato, l'8 marzo 2023, un documento finale. Esse, pertanto, non prospettano modifiche dei Trattati vigenti e non accolgono richieste più innovative ed ambiziose di introdurre una *golden rule* per escludere determinati investimenti, in modo particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'Unione europea, nonché quella di prevedere una forma di capacità fiscale centrale comune;

le proposte, tuttavia, si discostano dai citati orientamenti della Commissione e dalle conclusioni del Consiglio su alcune questioni significative, per tenere conto delle posizioni emerse nella discussione tra i governi degli Stati membri e gli altri attori interessati. In particolare, si introducono ulteriori condizioni da considerare nella definizione del percorso di aggiustamento alla base dei Piani, indipendenti dalle condizioni macroeconomiche prevalenti nell'orizzonte dei Piani stessi, tra cui la regola numerica in base alla quale, in caso di violazione della soglia del 3 per cento del disavanzo, lo Stato membro interessato deve garantire un aggiustamento annuo minimo pari almeno allo 0,5 per cento del PIL;

le proposte abbandonano, inoltre, opportunamente la classificazione *ex ante* dei Paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico (DSA) sostituendola con una classificazione per livelli di debito coerente con i Trattati, che suddivide i Paesi in ragione della rispettiva collocazione al di sotto o al di sopra della soglia del 60 per cento del rapporto debito/PIL;

le proposte negoziali più recenti, avanzate dalla Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, prefigurano

vincoli aggiuntivi su debito e *deficit*, proponendo di inserire una regola di riduzione annua del debito e un ulteriore obiettivo di *deficit*; parallelamente, nel tentativo di agevolare un'intesa, suggeriscono di introdurre una maggiore flessibilità in considerazione degli impegni che sono stati assunti nei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), senza però proporre un loro scorporo dal computo di debito e disavanzo;

a livello di Consiglio dell'Unione europea continuano tuttavia a registrarsi importanti divergenze, con il risultato che, se le proposte non fossero approvate entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi pienamente la normativa attuale, considerato che all'inizio del 2024 verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, attiva da marzo 2020;

considerato che:

con riferimento al nuovo braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, le proposte della Commissione europea prendono atto di alcune delle critiche che sono state mosse nel corso degli anni all'attuale formulazione delle regole di bilancio europee, tra cui la prociclicità della politica di bilancio, la scarsa titolarità nazionale delle regole, l'eccessiva importanza assegnata a variabili non osservabili, la cui stima risulta particolarmente complessa, e l'incapacità delle regole stesse di favorire una riduzione dei debiti pubblici credibile e realistica sostenendo al contempo gli investimenti e la crescita, considerando altresì l'esigenza di adeguare il Patto al nuovo contesto macroeconomico e finanziario emerso a seguito della crisi pandemica e dell'invasione russa dell'Ucraina;

le proposte non tengono, tuttavia, sufficientemente conto della necessità, strategica e fondamentale, di assicurare agli Stati membri spazi di bilancio adeguati a sostenere gli investimenti pubblici e le spese indicate come prioritarie a livello europeo, con particolare riferimento alle spese legate all'attuazione dei PNRR. Anche le recenti proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza spagnola, sebbene miglio-

native, avrebbero potuto essere più ambiziose sul fronte degli incentivi per gli investimenti;

più in generale, la revisione del quadro di *governance* in esame non affronta il tema cruciale della costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione che consenta sia di creare una funzione di stabilizzazione macroeconomica a fronte di *shock*, sia di finanziare la fornitura di beni pubblici europei;

il nuovo braccio preventivo proposto, inoltre, non garantisce pienamente un rafforzamento della titolarità nazionale rispetto al ruolo della « traiettoria tecnica » proposta dalla Commissione europea all'inizio del processo di definizione dei Piani e, quindi, della programmazione di bilancio, considerato che gli Stati membri dovranno motivare, con argomentazioni economiche valide e verificabili, la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria tecnica della Commissione;

le ipotesi e i metodi utilizzati dalla Commissione per condurre l'analisi di sostenibilità del debito dovrebbero, inoltre, essere maggiormente trasparenti e concordate preventivamente con gli Stati membri, allo scopo di scongiurare il rischio che l'analisi, così come la traiettoria tecnica costruita su di essa, possano depotenziare la titolarità dei singoli Paesi sulla propria politica economica e assegnare nuovamente un ruolo importante, ad esempio per l'elaborazione delle proiezioni di medio-lungo termine, a variabili complesse e scarsamente osservabili come il PIL potenziale, l'*output gap* e i saldi strutturali;

le « salvaguardie comuni » – rinforzate dalle proposte di compromesso della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea – non dovrebbero introdurre regole numeriche particolarmente stringenti e penalizzanti, sia in termini di riduzione del debito che di obiettivi di *deficit*, in quanto, altrimenti, si correrebbe il rischio di limitare ulteriormente la titolarità nazionale e il principio della « differenziazione » del nuovo quadro, in base al

quale le regole devono tener conto delle diverse situazioni fiscali ed economiche degli Stati membri;

sono da valutare attentamente, perché suscettibili di presentare aspetti di potenziale criticità, le rilevanti deleghe di potere attribuite alla Commissione europea per modificare gli allegati dal II al VII del nuovo regolamento che disciplina il braccio preventivo del Patto;

con riferimento alle modifiche apportate al Patto di stabilità e crescita, la Commissione europea prende atto, almeno parzialmente, delle principali critiche mosse nel corso degli anni all'attuale formulazione, che hanno segnalato, tra l'altro, l'eccessiva ambizione della regola del debito nel richiedere aggiustamenti annuali meccanici e poco credibili, la modesta efficacia della procedura nella correzione dei disavanzi eccessivi, la potenziale prociclicità degli aggiustamenti fiscali richiesti, soprattutto nel contesto della regola del debito, nonché la difficoltà politica di applicare, in ultima istanza, sanzioni pecuniarie particolarmente onerose, minando la credibilità complessiva del sistema;

le modifiche proposte, complessivamente considerate, potrebbero tuttavia rendere l'attivazione della procedura per i disavanzi eccessivi molto più automatica e l'esecuzione della stessa potenzialmente più stringente per gli Stati membri con problemi di debito. Nell'analisi dei fattori rilevanti per decidere l'apertura o meno di una procedura sembra attribuirsi eccessiva importanza al rischio di sostenibilità del debito, che verrebbe considerato un fattore rilevante « chiave »;

circa la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, non è sufficientemente spiegato in che modo sarà effettivamente rafforzata e come sarà sviluppata la sua possibile interazione con la sorveglianza di bilancio;

agli Stati membri dovrebbero concedersi tempi adeguati per l'adeguamento della normativa nazionale e delle procedure nazionali sulla programmazione economico-finanziaria alle nuove regole di *go-*

vernance economica dell'Unione europea una volta che queste saranno definitivamente approvate;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo

a proseguire i negoziati evidenziando le seguenti questioni:

a) siano dedicati una considerazione e un trattamento particolari agli investimenti pubblici e alle spese indicati come prioritari a livello europeo, segnatamente quelli effettuati nel contesto dell'attuazione del PNRR e finalizzati alla transizione digitale e climatica e per la difesa;

b) si preveda un maggior grado di titolarità nazionale delle regole fiscali sin dall'inizio del processo di definizione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e quindi della programmazione di bilancio, garantendo che il dialogo bilaterale tra gli Stati membri e la Commissione europea, pur rispettando il principio di uguaglianza di trattamento tra Stati membri, tenga effettivamente conto, nella definizione del percorso di aggiustamento e rientro dal debito, della situazione specifica di ogni Paese e, di conseguenza, assicuri anche un ruolo anticiclico della politica di bilancio;

c) si calibri l'eventuale introduzione di parametri di riduzione del debito e del *deficit*, da conseguire una volta completato il processo di aggiustamento basato sulla DSA, in modo tale da articularli in relazione alle diverse situazioni dei singoli Paesi, tenendo conto, in particolare, della necessità di non comprimere eccessivamente gli spazi di cui dispongono nell'ambito delle proprie politiche fiscali, evitando così che tali parametri si trasformino in ulteriori stringenti regole che complichino eccessivamente la *governance* economica e limitino in maniera eccessiva le politiche di bilancio dei Paesi europei;

d) si stabilisca, inoltre, che le ipotesi e i parametri utilizzati per condurre l'analisi di sostenibilità del debito e per determinare la conseguente traiettoria tecnica, nonché per effettuare il monitoraggio annuale del Piano, siano concordati *ex ante* tra la Commissione europea e gli Stati membri, anche per tenere conto degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita ed evitare, laddove possibile, l'utilizzo di variabili complesse e scarsamente osservabili;

e) si eviti un eccessivo grado di rigidità e di automatismo nell'apertura di una procedura per disavanzo eccessivo basata sul debito; in particolare, si renda a tal riguardo più flessibile il controllo delle deviazioni dal percorso di aggiustamento che verrà approvato dal Consiglio, consentendo allo Stato membro di implementare aggiustamenti fiscali che, in coerenza con l'azione negoziale sul nuovo braccio preventivo, tengano in considerazione le spese per investimenti, gli scostamenti dovuti a cause eccezionali e la situazione macroeconomica generale;

f) si rafforzi l'interazione tra le regole di bilancio e la procedura per gli squilibri macroeconomici e si adotti un approccio maggiormente simmetrico agli squilibri macroeconomici, che tra l'altro si concentri non solo sui livelli di debito ma anche su altri squilibri macroeconomici, inclusi i saldi commerciali e l'eccessivo indebitamento del settore privato;

g) nell'ambito delle riflessioni sull'approfondimento dell'unione economica e monetaria si ribadisca la necessità di costituire una capacità di bilancio centrale permanente di dimensioni adeguate che potrebbe svolgere un ruolo di rafforzamento della stabilizzazione e della convergenza macroeconomica nell'Eurozona, anche attraverso investimenti in beni pubblici europei, nonché sostenere la politica monetaria unica;

h) allo scopo di rafforzare la competitività industriale ed economica europea, evitando una frammentazione del mercato unico e un aumento delle divergenze sociali

ed economiche tra gli Stati membri, si continui a promuovere una opportuna coerenza del negoziato sulla riforma della *governance* economica dell'Unione europea con le discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal*, sulla disciplina degli aiuti di Stato e sull'impiego più flessibile degli attuali fondi dell'Unione europea;

i) in caso di mancata intesa a livello europeo entro la fine del 2023, si sostenga, laddove ricorrano le condizioni, la proroga della clausola di salvaguardia generale del Patto o comunque l'adozione di un regime transitorio in attesa di una proposta che ottenga il consenso degli Stati membri.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 88

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 88

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo 88

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 90

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva 88

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 91

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato 88

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 93

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto 89

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 94

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore 89

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 95

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Atto n. 93.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta.

Preso atto che non vi sono obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *vicepresidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo.

Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo, in quanto non ritiene che in essa siano stati forniti i dati richiesti. A suo parere, l'ammontare elevato delle rate iniziali, considerata la loro scadenza, ha disincentivato i contribuenti all'accesso alle procedure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), dà per illustrata l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta fornita dal Governo.

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato.

Fabrizio SALA (FI-PPE), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio SALA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo. Ritiene che sia importante un'accelerazione delle procedure di identificazione dei comuni interessati dalla presenza di lavoratori frontalieri, al fine di non ingenerare disparità.

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto.

Laura CAVANDOLI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, rileva che non è stata adeguatamente sfruttata la possibilità fornita dall'articolo 118-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 – cosiddetto « decreto rilancio » – che consente agli enti territoriali di deliberare agevolazioni fiscali sui propri tributi, qualora i contribuenti provvedano ad adempiere mediante RID. Ritiene che un intervento in tal senso consentirebbe di perseguire obiettivi di semplificazione e, al contempo, di *compliance*.

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore.

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, ringrazia il Governo per la dettagliata risposta fornita, che si riserva di analizzare nel dettaglio, e auspica che il Governo riconsideri le previste limitazioni alle agevolazioni fiscali in favore del Terzo settore.

Giorgio LOVECCHIO, *vicepresidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, l'articolo 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali).

Gli Interroganti, con riferimento anche alle ulteriori forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo nell'ambito della cosiddetta « tregua fiscale », chiedono, pertanto, di sapere « quali siano, per ciascuna delle sanatorie fiscali indicate in premessa, il numero di adesioni avute e l'ammontare degli incassi conseguiti e di quelli attesi in caso di rateazione, tenuto conto delle domande di adesione ricevute ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la cosiddetta « rottamazione-*quater* » prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, le dichiarazioni di adesione ricevute entro la data del 30 giugno 2023 sono state complessivamente pari a circa 3,8 milioni.

Alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno si sono aggiunte circa ulteriori 6.000

istanze presentate entro il 30 settembre 2023, relative a soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del cosiddetto « Decreto Alluvione », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, per i quali i termini e le scadenze di pagamento della definizione agevolata sono stati prorogati di 3 mesi.

Complessivamente, considerato che ciascun debitore poteva presentare più di una dichiarazione, le dichiarazioni pervenute sono riferibili a una platea di circa 3 milioni di debitori.

Per quanto concerne rammentare degli incassi conseguiti dall'adesione alla cosiddetta « rottamazione-*quater* », nonché le informazioni relative alle altre misure di definizione agevolata, l'Agenzia delle entrate fa presente che, per l'estrazione dei dati, occorrono complesse elaborazioni, il cui svolgimento richiede i necessari tempi tecnici, anche in considerazione del fatto che per alcune misure i termini per il versamento, ad oggi, non sono ancora scaduti.

In particolare, con riferimento al « ravvedimento speciale », va tenuto conto del differimento al 20 dicembre 2023 disposto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 132 del 2023.

ALLEGATO 2

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai risultati esposti nell'ultima « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva » (Relazione evasione), secondo i quali a fronte di una riduzione del *tax gap* complessivo si assisterebbe a un aumento significativo dell'evasione Irpef da parte di lavoratori autonomi e imprenditori individuali.

A parere dell'Interrogante, sulla base delle considerazioni contenute nel cennato documento l'andamento dell'evasione Irpef di lavoratori autonomi e imprenditori sarebbe attribuibile alla scarsa efficacia delle due misure concernenti l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e del regime forfetario.

Tanto premesso, tenuto conto dell'impianto della legge recante la delega per la riforma fiscale, l'Onorevole chiede di sapere se si ritengano o meno ancora valide le ragioni per l'adozione di strumenti quali la fatturazione elettronica e lo *split payment* previsto per il versamento dell'IVA, ai fini del miglioramento dell'adempimento spontaneo (*tax compliance*).

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Con riferimento all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, la « Relazione evasione » conferma l'importanza dello strumento, per perseguire efficacemente gli obiettivi di contrasto all'evasione IVA e, in particolare, per raggiungere i risultati positivi in materia di riduzione del *gap* dell'IVA.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione concessa all'Italia a prevedere

l'obbligo di fatturazione elettronica, consentendo di estenderla anche alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, che applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014). Tale regime è applicabile da parte degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi con volume d'affari non superiore a 85.000 euro. L'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che applicano il regime di franchigia IVA a partire dal 1° luglio 2022 per coloro che nell'almo precedente avevano conseguito ricavi o compensi ragguagliati per anno superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti rientranti nel suddetto regime speciale.

La fatturazione elettronica, come anzidetto, contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì, uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per imprese e professionisti.

La fattura elettronica rende, infatti, più facilmente verificabile da parte dell'amministrazione fiscale l'andamento delle operazioni attive e degli acquisti dei soggetti passivi d'imposta, compresi i soggetti forfetari che beneficiano del regime di franchigia IVA.

Nella « Relazione evasione » richiamata dall'Interrogante, piuttosto che l'abolizione di uno strumento così rilevante ai fini della riduzione dell'evasione IVA, si suggerisce una strategia di contrasto all'evasione fiscale e di analisi del rischio sempre più basate sull'interoperabilità delle diverse banche dati e sull'utilizzo di tecniche avanzate

di intelligenza artificiale, al fine di rimuovere taluni effetti che potrebbero apparire contraddittori, ma che, invece, sono presumibilmente legati allo sfruttamento razionale da parte dei contribuenti meno affidabili di tutte le lacune, asimmetrie e incoerenze che ancora caratterizzano l'attività dell'Amministrazione fiscale.

Per perseguire questi obiettivi, la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, tra le misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale prevede: « la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti », (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1).

Con riguardo allo *split payment*, si precisa che la misura è stata prorogata fino al 30 giugno 2026 a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del 25 luglio 2023. In particolare, il meccanismo continuerà ad applicarsi, in una prima fase, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle fondazioni e delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e delle società quotate in borsa, vale a dire nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. A decorrere dal 1° luglio 2025 l'ambito soggettivo dello *split payment* sarà ridimensionato in quanto non troverà più applicazione nei confronti delle società quotate in borsa.

La disciplina dello *split payment* comporta che l'IVA relativa alle operazioni ef-

fettuate nei confronti della PA e di altri soggetti ritenuti particolarmente affidabili dal punto di vista fiscale sia versata all'E-rario direttamente da questi soggetti, in veste di cessionari o committenti, e non dai loro fornitori. Tale strumento ha una finalità diversa da quella della fatturazione elettronica, in quanto garantisce che l'IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti dei suddetti soggetti, affluisca effettivamente nelle casse dello Stato. Il meccanismo non opera, pertanto, nelle ipotesi in cui non è esercitata la rivalsa dell'IVA, come nel caso delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dai soggetti forfettari.

Il meccanismo del pagamento frazionato scorporando l'IVA dovuta, in quanto misura *ex ante*, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura *ex post*.

Nella Decisione di esecuzione sopra menzionata si evidenzia, infatti, che, sebbene nel contesto del pacchetto delle misure attuate la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario alle autorità fiscali per venire a conoscenza dell'esistenza di un potenziale caso di frode o evasione, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi.

Infine, per quanto concerne l'estensione della soglia di ricavi per l'adesione al regime forfetario, la « Relazione evasione » mostra che non vi sono evidenze empiriche a sostegno di una riduzione della base imponibile dichiarata.

ALLEGATO 3

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla legge 13 giugno 2023, n. 83 di ratifica dell'Accordo italo-svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e del Protocollo di intesa recante le modifiche alla Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni.

Gli Interroganti, nel richiamare in particolare l'articolo 2, lettera *a*), circa la definizione di « area di frontiera » e l'articolo 2, lettera *b*), circa la definizione di « lavoratore frontaliere », riportano inoltre che diversi comuni italiani di frontiera lamentano di essere stati esclusi dall'Accordo, nonostante rientrino nella fascia di 20 chilometri dalla linea di confine con i cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Considerato quanto sopra, gli Interroganti prospettano, dunque, l'opportunità di chiedere all'Agenzia delle Entrate di fornire un elenco aggiornato dei comuni distanti meno di venti chilometri dal confine con i tre cantoni succitati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo in parola, all'Articolo 2, lettera *b*), (i), fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere », che designa una persona fisica fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente. I comuni italiani di confine sono pertanto quelli che rientrano nella predetta fascia di 20 chilometri dal confine con la Svizzera.

Al fine dell'applicazione dell'Accordo, è previsto l'aggiornamento dell'elenco di tali comuni, che sarà basato esclusivamente su criteri oggettivi di misurazione geografica. A tale riguardo, il Dipartimento delle finanze precisa che tale aggiornamento sarà oggetto di definizione presumibilmente già nel corso delle prossime settimane.

ALLEGATO 4

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che la legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », all'articolo 16, comma 1, lettera *f*), prevede la facoltà per il contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico per gli adempimenti di versamento.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano che spesso i tributi locali non sono corrisposti in maniera puntuale, non tanto per volontà di evasione ma per dimenticanza o per la difficoltà di far fronte agli adempimenti stessi.

Gli Onorevoli rilevano, altresì, che come da notizie di stampa, una delle ipotesi avanzate dalla Commissione di esperti per la fiscalità regionale e locale è quella di consentire un incentivo all'addebito diretto dei tributi locali in conto corrente.

Tale automatismo garantirebbe l'incasso in via diretta dei tributi all'ente locale, in cambio di uno sconto del 5 per cento fino a un massimo di mille euro dell'importo dovuto.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « se ed in che termini il Governo intenda attuare la delega di cui alla lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 16, citata in premessa, ovvero se stia valutando l'ipotesi di prevedere, in via facoltativa ed opzionale, la possibilità di pagamento di imposte come Imu e Tari con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova precisare che, per ciò che concerne le entrate degli enti territoriali, devono richiamarsi i principi contenuti nell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), n. 1, con-

cernente la « semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali ».

In particolare, detto principio troverebbe una sua più compiuta attuazione intervenendo sulle disposizioni che già esistono in materia e precisamente sull'articolo 118-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale prevede proprio che « Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale ».

Sono allo studio iniziative volte a migliorare la predetta disposizione al fine di renderla coerente con le disposizioni tributarie vigenti.

In merito all'estensione di tale intervento di semplificazione anche al versamento dell'IMU, deve, infine, precisarsi che la disposizione attualmente presente nel citato articolo 118-ter si rivela più problematica per quelle entrate, tra cui giustappunto l'IMU, per le quali la riscossione è eseguita esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tenuto conto che le somme riscosse a titolo di IMU hanno una diretta incidenza sulle regolazioni da effettuare nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale.

ALLEGATO 5

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante rappresenta che la delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione per il settore *non-profit* in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

In particolare, si prevede la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario degli enti del Terzo Settore nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 3); l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa (articolo 6, comma 1, lettera *g*)); la razionalizzazione della disciplina IVA (articolo 7, comma 1, lettera *g*)); la semplificazione e razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono attività non commerciale con finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti di ricerca scientifica (articolo 9, comma 1, lettera *l*)).

L'Onorevole lamenta, tuttavia, che, con il primo provvedimento di attuazione emanato, concernente la riforma IRPEF, il Governo ha escluso la possibilità per i contribuenti con redditi superiori a 50.000 euro di portare in detrazione le erogazioni liberali, dando un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio in queste agevolazioni fiscali trova un importante strumento di raccolta fondi.

A parere dell'Interrogante sarebbe necessario riconsiderare l'esclusione delle donazioni volontarie dalle spese detraibili sulle quali gli enti del Terzo Settore fanno affidamento per svolgere attività *non-profit* rilevanti per il tessuto sociale e, pertanto, chiede « come si intenda, per quanto di competenza, dare attuazione alla Delega

fiscale con specifico riferimento al regime del Terzo settore per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA, anche riconsiderando il valore delle erogazioni liberali al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle medesime erogazioni ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, deve evidenziarsi che l'attuazione delle previsioni dell'articolo 7, lettera *g*), della citata legge n. 111 del 2023 – il quale contempla, come principio di delega la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale – dovrà mantenersi in linea con la direttiva 2006/112/CE che, agli articoli 132 e 133, prevede il regime di esenzione IVA per determinate attività di rilevanza sociale svolte da enti pubblici o da organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, a condizione che tale esenzione non provochi distorsioni della concorrenza.

In particolare, potrà essere attuato un intervento di razionalizzazione consistente nel riordino delle disposizioni di esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, in modo da valutare a quali enti del terzo settore estendere le ipotesi di esenzione attualmente previste ai numeri 19, 20 e 27-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le prestazioni rese dalle ONLUS.

Tra le ipotesi di esenzione previste dalla direttiva sono comprese anche quelle di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del decreto-legge n. 146 del 2021, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024, che in occasione della attua-

zione della legge delega potrebbero essere oggetto di una migliore e più sistematica formulazione.

Le citate ipotesi di esenzione da imposta riguardano: le operazioni poste in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, in conformità alle loro finalità istituzionali, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi; le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi organizzate a loro esclusivo profitto.

Si tratta di operazioni sottoposte al vaglio della Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2010 che ha censurato la disciplina italiana nella parte in cui erroneamente poneva dette operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Il cennato comma 15-*quinquies*, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede altresì che, nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con volume d'affari non superiore a sessantacinquemila euro, a partire dal 1° gennaio 2024 possono avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfettari dall'articolo 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto riguarda le semplificazioni degli adempimenti IVA, l'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dispone la dispensa dai predetti adempimenti per i soggetti che effettuano operazioni esenti, escluse quelle in ambito sanitario. Ne consegue che tale semplificazione si estenderà anche agli enti del terzo settore le cui operazioni saranno incluse nel regime di esenzione.

In relazione alle detrazioni fiscali relative alle erogazioni liberali a favore del Terzo settore si segnala che, nella seduta del 16 ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

All'articolo 2, rubricato « Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali », non si prevede, per l'anno 2024 e con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'esclusione della possibilità di portare in detrazione le spese relative alle erogazioni liberali, come rappresentato nell'interrogazione, bensì è stata introdotta una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a taluni oneri sostenuti, elencati di seguito:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del predetto testo unico;

b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'articolo 15, comma 1.1, del TUIR;

c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

d) le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In merito al suddetto articolo 2 dello schema di decreto legislativo si sono espresse il 28 e il 29 novembre 2023, rispettivamente, la 6^a Commissione (Fi-

nanze e tesoro) della Camera dei deputati e la 6^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica chiedendo al Governo di valutare l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle detrazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) appena elencate, al fine di garan-

tire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle relative erogazioni.

A seguito dei pareri licenziati dalle Commissioni Parlamentari questo Ministero ha avviato una mirata riflessione nel senso suindicati.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli <i>standard</i> di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni <i>ITS Academy</i> , le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli <i>ITS Academy</i> e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati <i>ITS Academy</i> a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo

per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati *ITS Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Atto n. 98.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, che si compone di 10 articoli, 2 allegati, rispettivamente concernenti lo schema di patto federativo (allegato 1), e la tabella degli *standard* minimi organizzativi per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le Fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca (allegato 2).

Ricorda preliminarmente che il citato articolo 8 della legge n. 99 del 2022 disciplina i raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). 3 Nello specifico tale articolo prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Passando ai contenuti dello schema di decreto l'articolo 1 reca le definizioni e il campo di applicazione del provvedimento.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dello stesso, si applicano le seguenti definizioni:

a) « credito formativo »: acquisito nei percorsi formativi di cui al successivo articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute in fase di accesso a un percorso formativo al fine di ridurre il numero di crediti necessari per il conseguimento del relativo titolo;

b) « credito formativo universitario – CFU »: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, corrispondente a 25 ore medie di carico di lavoro, ivi compreso lo studio e le attività di tipo individuale, e viene attribuito per prestazioni di studio verificate; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

c) « credito formativo accademico – CFA »: strumento di misura dell'impegno per l'apprendimento per le istituzioni AFAM. Un CFA corrisponde a 25 ore di impegno per studente e la quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti;

d) « riconoscimento crediti »: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei crediti formativi, di cui al precedente comma 1, opera: a) al momento dell'accesso ai percorsi; b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi rea-

lizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 99/2022; c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

L'articolo 2 reca l'oggetto dello schema di decreto in esame. Nello specifico, il suo unico comma prevede che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, lo schema di decreto definisce:

a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate, gli enti di ricerca delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy di cui al successivo articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni – EQF validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, recante « Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti » (si veda, in particolare, l'articolo 2, relativo alle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03);

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 3, composto di un solo comma, disciplina i raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM. Esso prevede, nello specifico, che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possono stipulare i citati patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (precedentemente descritti) attraverso lo schema di accordo allegato al presente schema di decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato 1).

L'articolo 4, stabilisce i criteri e gli standard per la condivisione delle risorse. Nello specifico il comma 1, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99 (che prevede che, con il presente provvedimento siano definiti – tra l'altro – i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti) dispone che, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca sono richiesti standard minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui al precedente articolo 3. Ai sensi del comma 2 gli standard minimi di cui al comma 1, declinati nella tabella di

cui all'allegato 2 del presente schema di decreto, riguardano i seguenti criteri:

a) possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste;

b) possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;

c) previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste;

d) possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale.

In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché delle citate tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022 ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 240 del 2010, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche.

Ai sensi del comma 2, a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)* comma 1 della legge n. 99 del 2022 (a seguito di percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro

europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente), che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 90 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 3 poi prevede che, a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)* della legge n. 99 del 2022 (a seguito di percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente) che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui « all'allegato 2 » dell'emanando DPCM attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d)* della legge n. 99 del 2022, sono riconosciuti un numero minimo di 48 CFU corrispondenti alle ore di laboratorio effettuate ovvero alle ore di tirocinio pratico/valutativo, e un massimo di 120 CFU, nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili un massimo di 12 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Ai sensi del comma 4, infine, le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite al successivo articolo 8 del presente schema di decreto.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune pro-

fessioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

Ai sensi del comma 1, il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, di cui al successivo comma 3, avviene nel rispetto delle procedure e delle modalità definite dai rispettivi albi degli ordini e dei collegi interessati.

Il comma 2 dispone che il riconoscimento dei crediti formativi come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti, di cui al successivo comma 4, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, nonché di quelle previste nei regolamenti didattici delle università di destinazione.

Ai sensi del comma 3, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera *c*), della legge 99/2022, coloro che abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (ossia il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate), sono ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, purché il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al suddetto DPCM, nonché comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero 7 professionali previste dai rispettivi albi cui si ha titolo ad accedere.

Secondo il comma 4, infine, ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento delle lauree di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 2021, n. 163 (ossia delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03) le ore di tirocinio previste nei percorsi ITS Academy, coerenti con i corsi di laurea a orientamento professionale, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al più volte

citato DPCM attuativo dell'articolo 8, comma 2, lettera *d*) della legge n. 99 del 2022, se svolte secondo quanto previsto nei citati decreti attuativi del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia nn. 682, 683 e 684 del 24 maggio 2023, sono riconosciute quale attività di tirocinio pratico/valutativo di cui alla citata legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, nell'ambito delle classi in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio classe LP01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali classe LP02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione classe LP03.

L'articolo 7 reca il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i percorsi ITS Academy e i corsi di laurea avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 delle relative tabelle nazionali di corrispondenza di cui all'adottando DPCM.

Ai sensi del comma 2, gli allievi iscritti a un percorso ITS Academy che vogliano passare a un corso di laurea o a un corso di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le suddette tabelle nazionali di corrispondenza nazionali per i crediti maturati nei predetti corsi possono ottenere il relativo riconoscimento solo se hanno frequentato l'ultima annualità del percorso e fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 3, poi prevede che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*) e *b*) della legge n. 99 del 2022

che si vogliono iscrivere ai corsi di laurea, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito dei quali non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base e sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.

Il comma 4, infine, dispone che, a coloro che abbiano conseguito i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliono iscrivere ai corsi di diploma accademico di primo livello del sistema AFAM, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le più volte citate tabelle nazionali di corrispondenza sono riconosciuti fino a un massimo di 60 crediti formativi accademici (CFA).

L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle Istituzioni AFAM e ITS Academy.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei passaggi tra i corsi di laurea, ivi compresi quelli a orientamento professionalizzante di cui alla legge n. 163 del 2021, e i percorsi ITS Academy avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente schema di decreto, e in coerenza con le relative tabelle nazionali di corrispondenza.

Ai sensi del comma 2, gli allievi iscritti a un corso di laurea che vogliono passare a un percorso ITS Academy, possono ottenere il riconoscimento dei crediti fino a un massimo del 60 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il comma 3, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale a orientamento professionale di cui alla legge n. 163 del 2021, che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS Academy, coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annua-

lità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 70 per cento fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Secondo il comma 4, coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del predetto percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti da un minimo del 40 per cento fino a un massimo del 75 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

Il comma 5, poi, prevede che coloro che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale e che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nella intera durata del percorso.

Ai sensi del comma 6, coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello del sistema AFAM che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS Academy coerenti con gli obiettivi del percorso di provenienza, secondo le emanate tabelle nazionali di corrispondenza, accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 75 per cento dell'intera durata del percorso.

Il comma 7, infine, prevede che coloro che abbiano conseguito il diploma accademico di secondo livello del sistema AFAM che si vogliono iscrivere ai percorsi ITS Academy accedono all'ultima annualità del percorso e i crediti acquisiti vengono riconosciuti fino a un massimo del 90 per cento delle attività formative previste nell'intera durata del percorso.

L'articolo 9 disciplina le modalità di riconoscimento dei crediti formativi. Nel dettaglio, esso prevede, al comma 1, che il riconoscimento dei crediti formativi è garantito per tutti gli allievi che dopo essere stati iscritti a un percorso universitario vogliono iscriversi a un percorso ITS Academy e viceversa, nonché anche in caso di

mancato completamento del percorso formativo o di mancato superamento delle prove di verifica finale.

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei crediti formativi avviene sulla base delle citate tabelle nazionali di corrispondenza, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013, recante « Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ».

Il comma 3, poi, prevede che il trasferimento da un percorso a un altro con il riconoscimento dei crediti già maturati è effettuato esclusivamente su istanza della studentessa o dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento degli ITS Academy, delle Università e degli istituti del sistema AFAM interessati.

Ai sensi del comma 4, il riconoscimento dei crediti valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate in base alla normativa vigente e tiene conto dei risultati di apprendimento, in rapporto alle caratteristiche del percorso al quale si chiede di accedere, maturati anche attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali, tirocini e stage.

Il comma 5, infine, prevede che la determinazione dell'annualità di inserimento per i percorsi ITS Academy e delle propedeuticità per i percorsi universitari e del sistema AFAM sono basate sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello a cui la studentessa e lo studente chiede di accedere, considerando le sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso di destinazione.

L'articolo 10, infine, disciplina le procedure per il riconoscimento dei crediti. Nello specifico, esso prevede, al comma 1, che il riconoscimento dei crediti viene effettuato da parte dell'ITS Academy nell'ambito di specifiche commissioni costituite da docenti nonché – in casi specifici – di esperti del mondo del lavoro e/o di *tutor* aziendali, anche a seguito di eventuali verifiche in ingresso. Le Università e le Istituzioni AFAM assicurano il riconoscimento dei crediti formativi già maturati secondo le procedure e modalità previste dal presente schema di decreto e dal regolamento didattico del corso di laurea e accademico di destinazione.

Il comma 2 dispone che le Fondazioni ITS Academy, le Università e le Istituzioni AFAM garantiscono la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno della studentessa o dello studente, nonché la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

Infine segnalo che la relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa che, sotto il profilo contabile/finanziario, lo schema di decreto trasmesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	111
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	112
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. (Doc. XXII, n. 31, Bicchielli) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01707 Cortelazzo: Modalità per la messa in sicurezza della strada statale n. 100 di Gioia del Colle e conseguenti misure di sostegno all'utenza.	
5-01711 Iaia: Risorse per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della SS 100 di Gioia del Colle	108
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-01708 Ilaria Fontana: Superamento delle criticità infrastrutturali del Ponte Diana sulla strada statale n. 392 del Lago Coghinas	109
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-01709 Simiani: Programmazione di risorse finanziarie pluriennali ai fini del completamento della E78 Grosseto-Fano	109
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-01710 Bonelli: Orientamenti in merito alla realizzazione del terminal Montiron nel comune di Venezia	109
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Pizzimenti, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE esprime parere conforme al relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda che si tratta di un intervento normativo in un settore, quello agroalimentare, molto importante, in particolare per quanto concerne i rapporti tra le aziende agricole e l'ambiente che vanno rafforzati. Sottolinea come sia centrale la questione della gestione degli scarti agricoli e come si debba puntare sempre più alla creazione di imprese agricole multifunzionali. Nell'auspicare un'ampia condivisione tra Governo e Parlamento sulla materia, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

Doc. XXII, n. 31, Bicchielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, fa presente che, come già preannunciato nella seduta di avvio dell'esame del documento, è sua intenzione circoscrivere il periodo oggetto dell'inchiesta all'arco temporale ricompreso tra il 2019 e il 2023 e, conseguentemente, proporre un nuovo testo del documento sul quale potrà essere fissato, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel ritenere prioritario comprendere come la maggioranza intenda procedere nella discussione di questo provvedimento, reputa non chiaro il *focus* di indagine della Commissione di inchiesta, in particolare tenendo conto della grande complessità delle questioni che gli amministratori locali di tutti i colori politici hanno affrontato per far fronte agli eventi calamitosi in questi anni. Ritiene inoltre che non sia chiaro come tale provvedimento si inquadri nel contesto più complessivo dei lavori che la Commissione sta svolgendo, anche tenuto conto degli interventi parlamentari in corso di esame in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi – due proposte di

legge di iniziativa parlamentare – e del provvedimento adottato proprio ieri dal Consiglio dei Ministri. A tale ultimo riguardo, segnala la necessità di capire come procedere nell'esame dei predetti progetti di legge, anche tenuto conto dell'articolata attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

Ilaria FONTANA (M5S), nel concordare con le considerazioni del collega Simiani, ritiene che le finalità della Commissione d'inchiesta non siano chiare, stigmatizzando altresì il *modus operandi* del Governo che, mentre sono all'esame della VIII Commissione proposte di legge sulla materia, interviene con propri provvedimenti. Tale situazione si sta verificando sia con le proposte di legge in materia di protezione civile e ricostruzione, sia con quella riguardante il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Segnala inoltre il rischio che gli ambiti di intervento della Commissione d'inchiesta si sovrappongano con le competenze della VIII Commissione rischiando di incidere negativamente su tali competenze.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, ringrazia i deputati intervenuti per le osservazioni formulate, rassicurando in particolare quest'ultimo circa le finalità non « inquisitorie » della Commissione d'inchiesta sull'operato degli amministratori locali. Reputa opportuno che si svolga un dibattito sul nuovo testo che presenterà nella prossima riunione, anche considerato l'orizzonte temporale circoscritto degli eventi sui quali dovrebbe svolgersi l'attività della Commissione e che riguarda ad esempio gli eventi verificatisi nella città di Venezia e la situazione venutasi a creare successivamente. Si riserva in ogni caso di intervenire successivamente, una volta presentato il nuovo testo, precisando che le funzioni della Commissione d'inchiesta, sulle quali si potrebbero riscontrare similitudini rispetto a quelle della VIII Commissione, avrebbero l'obiettivo di approfondire alcune questioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il se-

guito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana.

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.58.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01707 Cortelazzo: Modalità per la messa in sicurezza della strada statale n. 100 di Gioia del Colle e conseguenti misure di sostegno all'utenza.

5-01711 Iaia: Risorse per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della SS 100 di Gioia del Colle.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla

stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Vito DE PALMA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione 5-01707 Cortelazzo.

Dario IAIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo a propria firma.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dario IAIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nel sottolineare la forte attenzione sugli interventi oggetto dell'interrogazione, ritiene che il posizionamento di autovelox non costituisca una soluzione ma solo un deterrente temporaneo. Valuta favorevolmente l'urgenza con la quale il Ministero intende intervenire per risolvere la questione oggetto dell'interrogazione e invita il Governo a sollecitare la società ANAS affinché si avviino le opere necessarie e si addivenga quanto prima alla messa in sicurezza della strada statale n. 100.

Vito DE PALMA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Nel concordare pienamente con le considerazioni del collega Iaia, ribadisce la richiesta di nomina di un commissario straordinario quantomeno per l'intervento previsto tra Gioia del Colle e San Basilio, già in fase avanzata. A suo avviso l'urgenza deve essere il tratto caratteristico di tali lavori, motivo per cui ritiene opportuna la nomina di un commissario straordinario, e invita pertanto il Ministro a sollecitare ANAS affinché anche per la tratta San Basilio Taranto sia avviata quanto prima la programmazione. Infine invita il Ministro a valutare la gratuità o la riduzione dei pedaggi dell'autostrada Taranto-Bari per favorirne l'utilizzo da parte dell'utenza, nelle more del completamento delle opere.

5-01708 Ilaria Fontana: Superamento delle criticità infrastrutturali del Ponte Diana sulla strada statale n. 392 del Lago Coghinas.

Susanna CHERCHI (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CHERCHI (M5S), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, che non fa che ribadire elementi noti. Il ponte Diana costituisce una infrastruttura di collegamento fondamentale sulla quale è necessario intervenire con urgenza con lavori di recupero. Nel ripercorrere le tappe che hanno scandito gli interventi sul ponte, caratterizzate da lunghe pause e pochi lavori, passando per la chiusura non annunciata del ponte da parte di Anas nel luglio del 2022, passa in rassegna i numerosi disagi che vivono i cittadini del territorio, che in assenza di viabilità alternativa plausibile – quella proposta da Anas si snoda su un percorso tortuoso e impegnativo che allunga il tracciato di 70 km – risultano isolati anche dalla possibilità di un eventuale soccorso. Nell'immediato è a suo avviso assolutamente necessario procedere al ripristino della circolazione a senso unico alternato. Sottolinea con forza la differenza nel *modus operandi* di questo Governo e di quello in cui era Ministro Toninelli, dal momento che quest'ultimo è riuscito a ricostruire il Ponte Morandi in dodici mesi e senza che i costi lievitassero rispetto al preventivo originario.

5-01709 Simiani: Programmazione di risorse finanziarie pluriennali ai fini del completamento della E78 Grosseto-Fano.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, di cui non si ritiene soddisfatto. Fa presente che anche su questa tratta esiste un primo lotto in territorio senese, che potrebbe essere già finanziato a partire dalla riunione della conferenza dei servizi prevista per i primi di gennaio. Non concorda con il modello sposato dal Ministro Salvini di finanziare le opere solo dopo che venga definito il progetto, anche tenuto conto delle innovazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici riguardanti l'appalto integrato, e trova invece vincente il modello che prevede il finanziamento dell'opera nella sua interezza, utilizzato per la SS 106 Jonica, che ha visto uno stanziamento certo di 3 miliardi per 15 anni. Reputa pertanto preferibile utilizzare un'ottica di programmazione pluriennale, senza voler replicare il modello della « legge obiettivo », che destina risorse alle sole opere scelte dal Governo, escludendo arterie fondamentali che necessitano di essere realizzate in tempi certi come la E78.

5-01710 Bonelli: Orientamenti in merito alla realizzazione del terminal Montiron nel comune di Venezia.

Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luana ZANELLA (AVS), in qualità di cofirmataria, replicando, giudica la risposta del sottosegretario scontata e non centrata sui problemi ambientali della laguna di Venezia, soprattutto in zone di alto pregio come quella in cui si intende scavare il canale di collegamento, in cui sono presenti barene tra le meglio conservate nel mondo, sottoposta al rischio di un danno ambientale molto serio. La biodiversità di questa area della Laguna è molto forte e sarebbe

un errore assai grave procedere con il progetto del terminal Montiron che danneggerebbe una zona che al tempo in cui era al governo la propria forza politica era stata costituita come parco naturale. Osserva inoltre che vicino a dove sorgerebbe il terminal Montiron si trova Tessera, sede dell'aeroporto di Venezia, che è possibile collegare con Burano attraverso un canale in cui non sono presenti barene. Sottolinea

quindi la assoluta necessità di tutela e salvaguardia della laguna di Venezia, data la delicatezza del suo ecosistema.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1556, approvato dal Senato, recante la disciplina della professione di guida turistica;

considerato che il disegno di legge rientra tra le riforme da attuare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di definire uno standard nazionale per le guide turistiche;

valutato positivamente che il comma 2 dell'articolo 2, concernente l'oggetto della professione di guida turistica, precisa che costituiscono attività propria di tale professione l'illustrazione e l'interpretazione,

nel corso delle visite guidate, del valore e del significato dei beni, che costituiscono il patrimonio nazionale, in correlazione anche ai contesti paesaggistici che caratterizzano le specificità territoriali;

evidenziato altresì che il comma 3 del citato articolo chiarisce le finalità della visita guidata, che sono volte ad evidenziare, tra l'altro, le caratteristiche, gli aspetti e i valori paesaggistici del patrimonio nazionale, nonché a valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza del patrimonio stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge n. 1555, approvato dal
Senato, recante la legge annuale per il
mercato e la concorrenza per il 2022;

considerato che nel provvedimento
sono contenute alcune riforme da attuare
entro la fine del 2023 nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;

apprezzate le disposizioni in materia
di contatori intelligenti e di accesso ai dati
di consumo a fini di risparmio energetico
di cui all'articolo 2;

valutato positivamente l'articolo 3, che
modifica la disciplina dei servizi di *cold
ironing*, al fine di favorire la riduzione
dell'inquinamento ambientale nelle aree por-
tuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche;

evidenziato che le disposizioni in ma-
teria di gestione dei rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche, di cui agli
articoli 6 e 7, sono volte rispettivamente a
migliorare la pubblicità delle informazioni
per adempiere agli obblighi di recupero e
di riciclo, nonché a favorire la concorrenza
nel settore;

preso atto del differimento del ter-
mine, di cui all'articolo 21, per l'adozione
di disposizioni modificative e integrative
del regolamento recante l'individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura au-
torizzatoria semplificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 851 Davide Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

premesso che la proposta di legge è volta a tutelare la redditività delle imprese agricole, individuando i fattori che concorrono al prezzo di cessione, anche tenuto conto della vulnerabilità della produzione agricola rispetto agli eventi atmosferici eccezionali;

considerato che l'articolo 2 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano determinati

parametri di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

valutato che tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega si prevede, tra l'altro l'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale delle filiere, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità che rispettano i predetti criteri in conformità, tra l'altro, alla disciplina nazionale ed europea in materia di tutela dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche il concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio della delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2.

ALLEGATO 4

5-01707 Cortelazzo: Modalità per la messa in sicurezza della strada statale n. 100 di Gioia del Colle e conseguenti misure di sostegno all'utenza.**5-01711 Iaia: Risorse per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della SS 100 di Gioia del Colle.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni 5-01707 e 5-01711 in quanto vertono su analogo argomento.

Sul tema, la società ANAS ha rappresentato che lungo la Strada Statale 100 ha previsto nel tempo numerosi interventi, dei quali si riferisce lo stato attuale.

Risultano ultimati, per un importo complessivo di circa 5,71 milioni di euro, i seguenti lavori:

ripristino delle parti ammalorate delle opere d'arte al km 32+960, al km 65+208 ed al km 66+230;

sostituzione dei corpi illuminanti con led nella galleria Gioia del Colle;

rifacimento delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari dal km 4+615 al km 42+700;

risanamento conservativo delle opere d'arte in calcestruzzo armato degradato;

manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale.

Risultano, invece attivi, per un importo complessivo di circa 6,35 milioni di euro, i seguenti lavori, che saranno completati nel corso del 2024:

ripristino strutturale della galleria S. Mauro tra i km 62+648 e 62+870;

manutenzione degli impianti della galleria S. Mauro;

manutenzione della segnaletica complementare in tratti saltuari dal km 4+615 al km 66+600;

rifacimento della pavimentazione stradale dal km 4+615 al km 27+200;

ripristino della funzionalità idraulica del piano stradale e relative pertinenze.

Quanto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza, l'intervento « BA291 – S.S. 100 » tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo « B », già previsto nel Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020, è ricompreso anche nel redigendo Contratto 2021-2025. Il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato lo scorso 25 ottobre e, ad oggi, è in corso la fase autorizzativa sulla base della progettazione definitiva.

Nel nuovo Contratto di Programma sarà ricompreso anche l'intervento « BA905 – SS 100 », dal km 52+200 al km 66+600 con immissione sulla nuova arteria SS 106 DIR/S.S. 7 in territorio di Palagiano e conclusivo della SS 100.

Il tema della sicurezza stradale sulla SS 100 rappresenta una questione di particolare attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. All'indomani del tragico evento citato dai deputati interroganti, il Prefetto di Taranto ha promosso un incontro nel corso del quale si è proceduto ad una complessiva disamina delle strade particolarmente a rischio, dell'andamento del fenomeno incidentale nell'anno in corso e sono stati esaminati i possibili interventi da realizzare nel breve periodo, allo scopo di mitigare tale fenomeno. A tal proposito, il Comune di Mottola ha richiesto l'autorizzazione per l'installazione di rilevatori elettronici di velocità ed ANAS si è resa di-

sponibile ad assentire a tale richiesta. Al termine dei lavori, il Prefetto ha ribadito la necessità di intensificare gli incontri dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio sull'incidentalità stradale per garantire una costante verifica dello stato della viabilità, ricordando anche l'importanza della promozione e della diffusione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

La sicurezza stradale costituisce una priorità assoluta del Governo, come testimoniato dai provvedimenti normativi adottati dal suo insediamento, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale con regole più efficaci negli ambiti in cui si registrano le criticità maggiori e i più alti tassi di incidentalità.

La situazione della SS 100 è, pertanto, un *dossier* all'attenzione del Ministero e attualmente sono al vaglio tutte le soluzioni possibili per accelerare la realizzazione delle lavorazioni necessarie alla sua messa in sicurezza, comprese quelle auspiccate dai deputati interroganti.

Contestualmente, garantisco l'impegno del MIT ad individuare le risorse necessarie per il completamento degli interventi indicati nonché quelli che prevedono l'allargamento della sede viabile e quindi l'ammmodernamento complessivo di questa importante arteria, fondamentale sia per la mobilità dei cittadini in sicurezza che per la vocazione commerciale e turistica dei territori interessati.

ALLEGATO 5

5-01708 Iaria Fontana: Superamento delle criticità infrastrutturali del Ponte Diana sulla strada statale n. 392 del Lago Coghinas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, la Società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Sulle opere d'arte della rete stradale in gestione, la medesima società realizza una serie di ispezioni programmate in esito alle quali pianifica l'esecuzione di lavori di manutenzione secondo scale di priorità.

I lavori di risanamento e di ristrutturazione del ponte « Diana » lungo la S.S. 392, rientrano tra i lavori considerati prioritari.

In merito allo stato di avanzamento degli interventi, evidenzio che lo scorso 10 luglio, presso gli uffici dell'assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna, si è svolto un incontro con tutti gli enti interessati, in esito al quale Enel ha rallentato le procedure di rilascio dell'acqua della diga al mare, al fine di tutelare i comuni costieri, consentendo loro di poter proseguire nel migliore dei modi la stagione turistica.

Conseguentemente ANAS ha potuto lavorare esclusivamente sull'impalcato e sulle pile fuori acqua del ponte.

Una volta raggiunto il livello d'acqua progettualmente previsto, lo scorso 15 settembre ANAS ha ripreso regolarmente i lavori che sono attualmente in corso.

Il completamento delle attività principali e la riapertura al transito dell'infrastruttura sono previsti entro la fine del secondo trimestre del 2024, al fine di favorire i flussi turistici della prossima stagione estiva.

Il MIT ha sensibilizzato ANAS al rispetto dei termini fissati, affinché si giunga finalmente alla realizzazione dei lavori di risanamento del ponte Diana, considerata la strategicità di questa importante infrastruttura in particolare per la vocazione commerciale e turistica dei territori interessati.

ALLEGATO 6

5-01709 Simiani: Programmazione di risorse finanziarie pluriennali ai fini del completamento della E78 Grosseto-Fano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

La E78 « Grosseto Fano » è uno dei più importanti collegamenti trasversali tra il corridoio tirrenico e quello adriatico, attraversa i territori di Toscana, Umbria e Marche ed interseca la SS 1, E45 e la « Fondovalle del Metauro ».

Come ricordato dall'onorevole interrogante, al fine di accelerare le fasi realizzative è stato nominato un commissario straordinario.

Le opere oggetto di commissariamento riguardano il completamento di 11 interventi di adeguamento a 4 o a 2 corsie della strada esistente, anche con tratti in variante plano-altimetrica rispetto all'esistente, e precisamente 6 interventi ricadenti nel tratto tra Grosseto (SS 1 Aurelia) e Selci Lama (E45 Orte-Ravenna) in Toscana e in Umbria, per un'estesa complessiva di circa 42 km, e 5 interventi ricadenti nel tratto tra Selci Lama (E45) e Santo Stefano di Gaifa (innesto sul tratto già realizzato a Fano) in Umbria e nelle Marche, per un'estesa complessiva di circa 60 km.

L'intero itinerario è, quindi, oggetto di un programma di ammodernamento che

ha ricevuto un grosso impulso da parte dell'attuale Governo, ripartito in più lotti, con differenti fasi di progettazione e di realizzazione. Risultano attualmente in corso i lavori di miglioramento della galleria Casal di Pari e l'adeguamento a quattro corsie dal chilometro 41 al chilometro 53 della tratta Grosseto-Siena. I restanti lotti sono, invece, in fase di progettazione avanzata.

Il costo stimato per l'adeguamento dell'intera infrastruttura è attualmente pari a 3,8 miliardi. Al momento non è contemplata la scelta di un approccio operativo analogo a quello seguito per l'adeguamento della 106 ionica, in quanto tali risorse saranno assicurate in concomitanza con il perfezionamento delle fasi progettuali e l'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti preposti.

Tuttavia, non si esclude per la realizzazione di alcune opere ritenute prioritarie e strategiche, quale la E78, di ricorrere allo stanziamento di risorse in un'ottica di programmazione pluriennale sulla base di un quadro definito dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 7

5-01710 Bonelli: Orientamenti in merito alla realizzazione del terminal Montiron nel comune di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è stato interessato il comune di Venezia per il tramite del Ministero dell'interno che ha rappresentato quanto segue.

Il nuovo terminal del Montiron è posto nella gronda lagunare a nord di Venezia, a servizio della popolazione residente a Torcello, Burano, Mazzorbo, e rientra tra le strategie principali del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città metropolitana di Venezia e di quello comunale, in quanto, assieme al terminal terra-acqua di Fusina, Tessera e San Giuliano, costituisce uno strumento importante per decongestionare il Ponte della Libertà dal traffico. Il PUMS è stato oggetto di una fase partecipata anche attraverso un approfondito dibattito nelle diverse sedi consiliari.

Lo studio di fattibilità tecnico-economica affidato dal comune di Venezia è finalizzato a conciliare la tutela della residenzialità dei residenti delle isole minori della Laguna e le loro esigenze di mobilità in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Per quanto di competenza del MIT, il finanziamento cui fanno riferimento gli onerevoli interroganti è diretto pertanto a studiare la possibilità di realizzare detto in-

tervento, valutandone la compatibilità paesaggistica e ambientale e posto a base di ulteriori studi sulla mobilità dell'intera area interessata.

Ne deriva, quindi, che quanto finanziato non determina l'attuazione del nuovo terminal, bensì una progettazione « preliminare » sulla base della quale valutare la fattibilità e compatibilità dell'opera e gli eventuali interventi alternativi.

Qualora lo studio di fattibilità tecnica economica sarà approvato dai vari enti competenti, seguiranno gli adempimenti conseguenti.

Sul tema è stato interessato anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il quale ha precisato che nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza verranno valutati tutti i parametri ambientali al fine di individuare gli eventuali impatti e le relative misure di compensazione, incluso l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) ricompresa all'interno della Valutazione di Impatto Ambientale qualora l'opera impatti sui siti Natura 2000.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	123

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa e dell'Ente Autonomo Volturno Srl (EAV Campania), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale .	122
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione del relatore Marchetti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2023.

Salvatore DEIDDA (FDI), *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che sono in fase di predisposizione alcuni emendamenti del relatore, che verranno trasmessi ai membri della Commissione non appena disponibili, precisando che essi non contemplano deleghe al Governo sulla materia dei porti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Attività produttive sul disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 » (C. 1555, approvato dal Senato).

Il disegno di legge è stato presentato in data 11 luglio 2023 al Senato della Repubblica, il quale ha apportato numerose modifiche e ha terminato l'esame il 15 novembre. Esso, originariamente composto da 10 articoli, a seguito dell'esame del Senato consta di 22 articoli.

Ricorda che, a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

La cadenza annuale della legge non è però sempre stata rispettata in passato. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si legge, tuttavia, che « la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socio-economico ». Il medesimo Piano prevede, quindi, una serie di misure da adot-

tare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza.

Si sofferma a questo punto sui profili di interesse della Commissione.

L'articolo 3 inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*) e, al proposito, offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.

In particolare, l'infrastruttura di *cold ironing* viene definita come l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto (in modo tale che le navi non tengano i motori a carburante fossile accesi). L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gestore dell'infrastruttura è un cliente finale, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, oppure un consumatore finale dell'energia elettrica, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995). Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture. I gestori delle stesse, poi, trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle citate misure agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing*, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra l'articolo 45 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008),

con speciale riguardo al settore del trasporto ferroviario.

In particolare, viene modificato l'articolo 45, comma 3, del Testo unico, relativo alle modalità di definizione dei requisiti minimi delle attrezzature di sicurezza e formazione del personale addetto al primo soccorso, includendovi il richiamo all'osservanza della normativa europea nell'ambito del rispetto delle norme di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

Viene poi introdotta un'ulteriore modifica all'articolo 45, prevedendo che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati. Infine, si prevede che ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale.

L'articolo 5, introdotto al Senato, consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

L'articolo 8, introdotto al Senato, porta modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/44/CE), modificando la disciplina della mediazione, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale. Vengono in particolare novellati gli articoli 49-ter e 49-quater, relativi alla figura del mediatore del diporto, alla sua attività e alle procedure di formazione che deve aver espletato.

L'articolo 10 infine, introdotto anch'esso nel corso dell'esame al Senato, al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più

recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea, secondo la procedura già prevista dalla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 36 del 2001) (comma 1), ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Scaduto il citato termine, viene previsto l’utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità: per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E un valore di 15 V/m; per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H un valore di 0,039 A/m; per quanto attiene alla densità di potenza D un valore pari a 0,59 W/m² (comma 2).

Sono infine apportate modifiche alla legge quadro n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del

Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle funzioni in materia di CEM (comma 3).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, dell’Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa e dell’Ente Autonomo Volturno Srl (EAV Campania), nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

L’audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura » (C. 1304, approvato dal Senato e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo	124
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	130

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	131
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.
C. 1341-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

C. 1502 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, riferisce sul disegno di legge di legge C. 1502 recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra, che introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di

applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Fa presente che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica precisa che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa del medesimo Ministero. La ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra.

Osserva altresì che come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

a) l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), alle-

gato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);

b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

Più in particolare, rileva che il Governo segnala che l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:

a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;

c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di membri della WIPO e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;

e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore

delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

Informa che l'Atto di Ginevra è oggi in vigore per 20 Parti contraenti ed è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica, come l'Italia.

Espone quindi, brevemente, i contenuti dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona, rilevando che si compone di 7 capitoli e 34 articoli: Disposizioni introduttive e generali (capitolo I), Domanda e registrazione internazionale (capitolo II), Protezione (capitolo III), Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV), Disposizioni amministrative (capitolo V), Revisione ed emendamenti (capitolo VI), Disposizioni finali (capitolo VII).

Segnala, inoltre, che le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.

Il Capitolo I (articoli 1-4) reca le disposizioni introduttive e generali. Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa l'oggetto dell'Atto (le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, articolo 2), l'impegno di ogni Parte contraente a designare l'Autorità competente nel proprio territorio – indicate peraltro dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, *v. infra* – e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).

Il Capitolo II (articoli 5-8) reca le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.

Il Capitolo III (articoli 9-14), relativo alla protezione, stabilisce le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto

stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10). Secondo quanto previsto dall'articolo 11, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti.

La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come « stile », « tipo », « genere », « fattura », « imitazione », ecc. Inoltre, su richiesta, la Parte contraente, è tenuta a rifiutare o invalidare *ex officio* la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto. A tal riguardo, segnala che la relazione illustrativa sottolinea l'importanza per l'Italia della previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono, rispettivamente, le garanzie in relazione ad altri diritti e l'azionabilità degli strumenti di tutela.

Il Capitolo IV (articoli 15-20) concerne il rifiuto e le altre azioni relative alla Registrazione internazionale.

Il Capitolo V (articoli 21-25) contiene le disposizioni concernenti la composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo.

Il Capitolo VI (articoli 26-27) è relativo alla revisione e agli emendamenti.

Il Capitolo VII (articoli 28-34) reca le disposizioni finali. Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compa-

tibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28) mentre non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono poi definiti gli aspetti relativi agli strumenti di ratifica, di denuncia, ecc. dell'Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto. Sono il MASAF, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il MIMIT, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria e l'articolo 5, infine, dispone circa l'entrata in vigore della legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, espresso lo scorso 29 novembre.

Comunica, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni: VI e VII, competenti in sede consultiva.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 160 proposte emendative e che il relativo fascicolo sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Avverte, inoltre, che l'On. Cappelletti ha ritirato la proposta emendativa a sua prima firma 2.03.

In ordine ai criteri di ammissibilità per materia delle proposte emendative, ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Avverte, quindi, che devono quindi ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Cantone 2.01, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt;

Cappelletti 2.02 e Peluffo 2.04, che rinviano il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica;

Bonelli 2.06, che istituisce un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Evi 2.07, che rinvia di un anno la cessazione del regime di prezzo regolato del gas;

Bonelli 2.05, che rinvia il termine di cessazione del regime di prezzo regolato dell'energia elettrica e del gas;

Fontana Ilaria 4.01, in quanto afferente alla progettazione edilizia e alle radiazioni ionizzanti negli edifici;

gli identici articoli aggiuntivi Benzoni 9.01 e Peluffo 9.04, che estendono la definizione e l'ambito di applicazione delle norme sull'autoconsumatore a cooperative, consorzi e aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente;

Appendino 11.13, il quale dispone che le regioni attuino politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali;

Appendino 11.14, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la riduzione dei prezzi dei carburanti per gli operatori del settore del commercio su aree pubbliche;

Appendino 11.15, che modifica il decreto legislativo n. 67 del 2011 recante accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, includendovi lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche;

Peluffo 11.01, che dispone in ordine al DURC obbligatorio per atti notarili;

Fenu 12.01 nonché gli identici Peluffo 12.04 e Evi 12.012, che prevedono, nel caso di cessioni immobiliari, l'obbligo per le parti di indicare – nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà –, il numero di fattura emessa dal mediatore;

Todde 16.02, che introduce norme regolatorie dell'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria;

Magi 19.01, che reca disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione;

Della Vedova 21.07, che reca una delega al Governo per la modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la valutazione di inammissibilità è fissato alle 18 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono state esaminate le proposte emendative relative al provvedimento in esame.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, II, VI, VII, VIII, XII e XIV, competenti in sede consultiva, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non renderà il proprio parere sul provvedimento.

Comunica altresì che la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, on. Caramanna, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (C. 1502 Governo);

considerato che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso: l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine; l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolar-

mente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona; l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali, ad esempio, l'Unione europea);

preso atto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica designa quali Autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.**C. 1555 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e al Ministero dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: « , nonché alle regioni e province autonome interessate, ».

Conseguentemente, dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 6 dopo le parole: « Il Ministero dello sviluppo economico » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate, ».

1.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 12 con il seguente:

12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territo-

rialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 13.

1.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, dopo le parole: coerente con

gli obiettivi in materia, *inserire le seguenti*: di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,.

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: nonché gli investimenti programmati, *inserire le seguenti*: per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.

1.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, dopo le parole: per l'energia e il clima (PNIEC), *aggiungere le seguenti*: prevedendo l'installazione di almeno 12 gigawatt l'anno di nuovi impianti a fonte rinnovabile.

1.4. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Fraiolianni, Zaratti, Ghirra, Borrelli, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, al primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA *con le seguenti*: , all'ARERA e alle regioni;

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole*: dalla richiesta di parere, nonché *previa con le seguenti*: dalla chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica *previa*;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole*: Ogni anno *con le seguenti*: Entro il 31 gennaio di ogni anno *e le parole*: e all'ARERA *con le seguenti*: , all'ARERA e alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.

* **1.5.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

* **1.6.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: e all'ARERA *con le seguenti*: , all'ARERA ed alle regioni e province autonome;

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, dopo le parole*: entro il termine di sessanta giorni dalla *aggiungere le seguenti*: chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica *previa*;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole*: Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA *con le seguenti*: Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma.

1.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO₂ e impianti ETCC (*Energy transition combined cycle*).

1.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti*: , *previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari*,.

Conseguentemente,

a) *al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole*: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti*: , alle competenti Commissioni parlamentari;

b) *al capoverso 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12.

1.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari,.

Conseguentemente, al capoverso 12, quinto periodo, dopo le parole: presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari;

1.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi, con le seguenti: entro 24 mesi.

1.11. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso 12, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

* **1.12.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

* **1.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 13, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

** **1.15.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

** **1.16.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.

1.17. Benzoni.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.

1.18. Benzoni.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, » sono sostituite dalle seguenti: « Con provvedimenti Arera da adottarsi entro il 30 giugno 2024 ».

1.19. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: « Con decreto » fino alla parola: « parlamentari » sono sostituite dalle

seguenti: « Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024. ».

1.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto dell'ex Ministero dell'industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente

con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO₂ necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.

1.01. Benzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole della Conferenza Stato/regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.

1.03. Evi, Bonelli, Zanella, Piccolotti, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Mari.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: sulle potenzialità inserire le seguenti: dell'autoconsumo da fotovoltaico e.

* **2.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

* **2.14.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, dopo le parole: per assicurare, *inserire le seguenti:* , con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero dell'Imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti.

2.9. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

2.13. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».

2.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: di un soggetto terzo univocamente designato, *aggiungere le seguenti:* , che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente.

2.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: univocamente designato, *inserire le seguenti:* , ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale.

2.10. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso d), dopo le parole: protezione dei dati personali *inserire le seguenti:* , che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,

2.11. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), punto 1, capoverso d), inserire, in fine, il seguente periodo: Acquirente Unico S.p.a. comunica periodicamente ai comuni, anche tramite specifi-

che utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo.

- * **2.4.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
- * **2.7.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- * **2.12.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 3, lettera a), punto 1, capoverso d), inserire, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa opererà sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato;

- ** **2.1.** Benzoni.
- ** **2.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo

scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.

- 2.8.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 megawatt, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

- 2.01.** Cantone, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: « a de-

correre dal 1° gennaio 2023 » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici. ».

2.02. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone Economiche speciali. ».

2.03. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.06. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Fraioanni, Zaratti, Borrelli, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « 10 gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 ».

2.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici. ».

2.04. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga del regime del mercato tutelato)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « 10 gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, le parole: « e per i clienti domestici », sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

2.05. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma « 01. », secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.

Conseguentemente:

alla lettera b):

dopo le parole: uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,;

alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.

3.7. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma « 01. », secondo periodo, dopo le parole: L'erogazione di energia elettrica aggiungere la seguente: rinnovabile.

3.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma « 01. », dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera c), capoverso comma « 1-bis. », secondo periodo, dopo le parole: evitare che il concessionario aggiungere le seguenti: che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con

il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 megawatt. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

4. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

5. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente autoconsumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla

medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

7. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

10. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo

11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ».

3.8. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 1. », sostituire le parole da: volti a prevedere fino alla fine del capoverso, con le seguenti: , che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.

3.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 1. », dopo le parole: prevedere uno sconto, aggiungere le seguenti: solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,.

3.4. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 1. », dopo le parole: di prelievo dell'energia elettrica aggiungere le seguenti: , prodotta da fonti di energia rinnovabile,.

3.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma « 1-bis », primo periodo, sostituire le parole: non discriminatorie con le seguenti: ambientalmente sostenibili.

3.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».

3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.

4.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3-bis. » dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di.

4.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in materia di valutazione delle radiazioni ionizzanti negli edifici)

1. Al fine di conseguire una corretta valutazione del rischio Radon nella proget-

tazione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti, al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La progettazione è eseguita in rispondenza alle linee guida contenute nel Piano nazionale d'azione per il Radon, ovvero valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, la concentrazione di Radon nei gas del suolo, suolo e tipi di roccia, permeabilità del suolo e contenuto di radio-226 della roccia e/o del suolo; »;

b) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « articolo 10 » inserire le seguenti: « , valutando i parametri pertinenti quali, tra gli altri, suolo e tipi di roccia, permeabilità e contenuto di radio-226 dei materiali da costruzione, della roccia e/o del suolo ».

4.01. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure in materia di trasporto taxi su gomma volte a garantire in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di favorire una maggiore apertura del mercato del trasporto pubblico locale non di linea e di garantire la tutela dei consumatori, a fronte del consistente e strutturale incremento della domanda del servizio, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane, e i comuni sede di aereo-

porto sono tenuti, entro il 30 giugno 2024, a pubblicare nei propri canali di informazione istituzionale una dettagliata relazione, nonché a trasmetterla all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove siano indicati i dati aggiornati relativi al numero del licenze attive all'interno del territorio comunale in rapporto al numero di cittadini residenti e al numero delle imposte di soggiorno riscosse nei due anni precedenti, nonché gli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza, i medesimi comuni di cui al comma precedente sono autorizzati a bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂. ».

5.01. Magi, Della Vedova.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure volte a far fronte alle carenze del servizio di trasporto taxi su gomma)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 106, le parole: « in misura non superiore

al 20 per cento delle licenze già rilasciate, » sono soppresse.

5.02. Magi, Della Vedova.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: « informa » sono inserite le seguenti: « periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione, »;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni; »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera qq), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta. ».

2. Al fine di promuovere l'economia circolare e di incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6.01. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3. », secondo periodo, dopo le parole: del mercato (AGCM) aggiungere le seguenti: , con il parere delle Associazioni dei consumatori,.

9.5. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3. », secondo periodo, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e qualitativi.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 81 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: « requisiti tecnici » sono inserite le seguenti: « e qualitativi »;

alla rubrica, dopo la parola: settore aggiungere le seguenti: dell'energia elettrica e.

*** 9.1.** Benzoni.

*** 9.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3. », dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.

9.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3. », terzo periodo, dopo le parole: al comma

1 aggiungere le seguenti: , da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.

9.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma « 3. », terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.

9.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto »;

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: « dell'auto-consumatore stesso » sono aggiunte le seguenti: « ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo »;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedi-

menti necessari a identificare tale perimetro. »;

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « ciascun autoconsumatore, » sono inserite le seguenti: « cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis) ».

* **9.01.** Benzoni.

* **9.04.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore.

** **9.02.** Benzoni.

** **9.03.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

** **9.05.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « può imporre »

sono sostituite dalle seguenti: « non può imporre ».

9.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **10.5.** Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Misurazioni dei campi elettromagnetici)

1. Al comma 8, articolo 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera *d*) è soppressa, e conseguentemente le successive modifiche e integrazioni. Restano valide le misurazioni con intervalli a 6 minuti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

10.9. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

10.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, dopo le parole: procedimento ivi previsto, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, nonché.

10.6. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera b).

10.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, restano comunque fermi il mantenimento del valore massimo a 20 V/m per la protezione della salute pubblica dagli effetti acuti delle radiazioni, nonché il valore di attenzione di 6 V/m previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003.

2-bis. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la lettera *d*) è soppressa.

10.8. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate,

restano comunque validi tutti i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003.

10.7. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole da: in via provvisoria fino alla fine del comma, con le seguenti: confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

10.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: tre anni;

Conseguentemente al comma 2, lettera c):

sostituire le parole: un numero massimo di concessioni di cui, con la seguente: che;

sostituire la parola: può, con le seguenti: non possa;

dopo le parole: qualsiasi titolo aggiungere, in fine, le seguenti: di più di una concessione

11.23. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere la lettera b);

al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

al comma 7, sopprimere la lettera b).

11.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.

11.18. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto, aggiungere la seguente: valorizzandole,.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere

titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo *con le seguenti*: secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona all'interno della medesima area mercatale, da intendersi quale area ad alta concentrazione di postazioni per il commercio su area pubblica;

al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) valorizzare gli investimenti effettuati nel decennio antecedente al rinnovo dai precedenti titolari delle concessioni o dai loro gestori, nell'azienda o nel ramo di azienda esercente l'attività di commercio su area pubblica;

al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione delle procedure selettive di cui al comma 1, i comuni devono garantire la messa a bando di un numero di concessioni di posteggio almeno pari a quelle scadute, mantenendone ove possibile l'ubicazione, fatta salva l'esigenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero ai sensi dell'intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012;

al comma 5, dopo le parole: Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate *aggiungere le seguenti:* per un periodo di dodici anni.

11.17. Porta.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori.

11.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla valorizzazione dell'impresa giovanile;

11.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS. comparativamente rappresentative;.

11.28. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Conseguentemente:

alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);

al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.1. Appendino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni.

11.6. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di garantirne la massima partecipazione.

* **11.5.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

* **11.24.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.

11.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.

11.7. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;.

11.9. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: possessore o detentore, inserire le seguenti: in via diretta o indiretta.

11.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fon-

dati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.

11.27. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.

* **11.19.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **11.25.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

* **11.22.** Benzoni.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;.

11.11. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni competenti aggiungere le seguenti: per poter rilasciare nuove concessioni;.

Conseguentemente al medesimo periodo sostituire la parola: compiono con le seguenti: sono tenute a compiere.

11.26. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.

11.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 4, dopo le parole: fino al termine previsto nel relativo titolo aggiungere le seguenti: e comunque per un termine non superiore a 10 anni dall'assegnazione.

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: comunque rinnovate con le seguenti: prorogate per un periodo massimo di due anni, trascorso il quale si intendono decadute.

11.29. Magi, Della Vedova.

Al comma 5, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

11.20. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e *marketing* territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche ».

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « a), b), c), d), d-bis) »;

c) al comma 3, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b), c), d), d-bis) »;

d) al comma 7, le parole: « lettere a), b), c) e d) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), d-bis) ».

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11.15. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

11.16. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.

Sopprimere il comma 8.

11.21. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(DURC obbligatorio per atti notarili)

1. A partire dal 1° gennaio 2024 il documento di regolarità contributiva (DURC) di entrambe le parti coinvolte è necessario in caso di passaggio di proprietà di azienda

di commercio su area pubblica ovvero di ramo d'azienda avente ad oggetto il commercio su area pubblica.

11.01. Peluffo.

ART. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis.

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto. »;

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo

altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni. ».

12.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Sopprimere i commi 3 e 4.

12.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

« Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

12.2. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: commerciali aggiungere le seguenti: e agricole.

12.3. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1-bis, dopo le parole: « prodotti ai consumatori », sono

aggiunte le seguenti: « al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli. »;

b) le parole da: « La disposizione » fino a: « in forma collettiva » sono soppresse.

12.1. Curti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte. ».

12.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.

12.8. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente Capo:

CAPO II-bis

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

Art. 12-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario,

specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e

paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (comuni e regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi

determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

12.03. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole: «e di agente immobiliare» e le parole: «e della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.

12.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività » sono aggiunte le seguenti: « , il numero di fattura emessa ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di mediazione immobiliare.

12.01. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « l'ammontare della spesa sostenuta », sono sostituite dalle seguenti: « il numero di fattura emessa ».

* **12.04.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **12.012.** Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di vendite promozionali e saldi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti » sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: « i periodi e la durata. » sono soppresse.

12.013. Magi, Della Vedova.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina sul prezzo dei libri)

1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, i commi da 2 a 9 sono abrogati.

12.05. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

« l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispet-

tano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP; ».

12.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari; ».

12.07. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente:

«*l-bis*) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco; ».

12.010. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante partico-

lari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza; ».

12.06. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni; ».

12.08. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. È fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali. ».

12.011. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: seguente comma con le seguenti: seguenti commi.

Conseguentemente, dopo il capoverso comma « 1-bis », aggiungere il seguente:

1-ter. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

13.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.01. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.

14.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione. ».

14.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al primo periodo, le parole: « non giustificate da costi dell'operatore » sono soppresse e il terzo periodo è soppresso.

14.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso. ».

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

14.04. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al con-

sumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26. ».

14.05. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dei centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Al fine di promuovere la concorrenza e la libertà di organizzazione delle attività di assistenza agricola, l'ambito territoriale minimo di operatività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, coincide con il territorio della provincia o della città metropolitana, salvo che le regioni non dispongano con provvedimento motivato e trasmesso all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un ambito territoriale diverso.

2. L'operatività su base provinciale è riconosciuta anche a CAA raggruppati in forma consortile. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 e per lo svolgimento delle attività delle regioni e degli organismi pagatori di cui al predetto articolo, nonché per le attività svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *p*), i CAA si avvalgono sia di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato sia di collaboratori professionali.

15.01. Magi, Della Vedova.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di assistenza sanitaria aziendale.

16.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria. ».

Conseguentemente alla rubrica del Capo IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica.

16.02. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16

dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

16.03. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: « Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, » sono inserite le seguenti: « e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2, »;

b) al comma 2-ter, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, ».

17.01. Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dopo le parole: « l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra » sono inserite le seguenti: « in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva » e dopo le parole: « previa consultazione del mercato » sono inserite le seguenti: « e acqui-

sito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti ».

17.02. Barbagallo.

ART. 18.

Al comma 8, dopo le parole: 6 e 10 inserire le seguenti: 6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11.

18.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 8, dopo le parole: paragrafo 5, inserire le seguenti: nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,.

18.3. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore.

18.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Procedure per l'affidamento di servizi pubblici locali a società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione)

1. All'articolo 8, comma 2 della legge n. 118 del 2022, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere immediatamente sia l'atto formale che escluda il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione, che la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di

trasparenza in relazione agli affidamenti in autoproduzione»;

18.03. Della Vedova, Magi.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo le parole: « l'intera posizione individuale maturata », sono aggiunte le seguenti: « , incluso l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro »;

b) al terzo periodo, la parola: « significativamente » è soppressa;

c) al quarto periodo, le parole: « nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali » sono soppresse.

19.01. Magi, Della Vedova.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti

che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese e delle associazioni maggiormente rappresentative che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi. »;

c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-bis.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le associazioni maggiormente rappresentative e le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è regolata la successione della Fondazione di Partecipazione Copia Privata alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi »;

d) i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

20.01. Benzoni, De Micheli, Grippo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure per la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

20.02. Benzoni, De Micheli, Grippo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisione e multimediale)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 10 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 15 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è rideterminata in 35 euro annui. ».

20.03. Magi, Della Vedova.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

« 11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comuni-

care preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali. »;

2) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza. ».

* **21.01.** Benzoni.

* **21.04.** Casu.

* **21.010.** Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del

bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro »;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio ».

** **21.02.** Benzoni.

** **21.03.** Casu.

** **21.08.** Todde, Pavanelli, Appendino, Capelletti.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio. ».

21.09. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

21.05. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. L'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali

in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari

opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della

direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso

concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Decorso il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, agli enti concedenti è data in ogni caso facoltà di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), comunque nel rispetto dei principi generali desumibili dal comma 2 del presente articolo.

6. All'articolo 10-*quater*, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il secondo periodo è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

21.06. Della Vedova, Magi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Delega al Governo in materia di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale)

1. Il Governo è delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare uno o più decreti legislativi di modifica, aggiornamento e completamento della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, nel termine indicato nel precedente comma 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati e dei terreni in tutto il territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;

b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato, anche per beni similari;

c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

21.07. Della Vedova, Magi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	177

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	169
Audizione di rappresentanti di ADID (Associazione direttori italiani doppiaggio), ANAD (Associazione nazionale attori doppiatori), AIDAC (Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi), AIPAD (Associazione italiana per assistenti doppiaggio), ANFD (Associazione nazionale fonici doppiaggio) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di rappresentanti di AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di Fosca Giannotti, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di Stefano da Empoli, presidente di I-Com, Istituto per la competitività (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532- <i>bis</i> Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	170
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

AVVERTENZA	176
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica.

Ricorda preliminarmente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli

ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dove si legge che « la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico ». Il medesimo Piano prevede, quindi, una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2024. Alcune misure contemplate dal PNRR sono, quindi, state approvate nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 22 articoli, suddivisi in 6 Capi, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, osserva che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche riguardano la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario. In particolare, la lettera a) del comma primo apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo in questione nel punto in cui include l'osservanza della normativa europea nell'ambito del rispetto delle norme di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

La lettera b) del medesimo comma primo introduce un'innovazione al testo dell'articolo 45 in quanto aggiunge un comma ulteriore, il comma 3-bis: tale comma, dettato sempre nell'ambito del trasporto ferroviario, prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano

di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati. Infine, si prevede che ciascun datore di lavoro è tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni. Il comma 2 dell'articolo *de quo* prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 consente agli aspiranti conducenti di mezzi del trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in province diverse da quella di residenza nel caso in cui in quest'ultima non siano previste sedute d'esame.

L'articolo 8 reca modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), novellando la disciplina della mediazione, con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e a più rigorosi livelli di formazione professionale.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione, al fine di svolgere approfondimenti sul tema in discussione.

Osserva, infatti, che i gruppi di minoranza intendono sempre partecipare attivamente ai lavori della Commissione, a differenza di quanto affermato, nella giornata odierna, in Assemblea, dal presidente, che avrebbe fatto riferimento ad una presunta assenza dei gruppi di opposizione durante alcune discussioni in Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, ritiene che non vi sia alcun ostacolo a rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione. Precisa di essersi limitato, con alcune sue dichiarazioni svolte in Assemblea nella giornata odierna, a fare riferimento alla scarsa partecipazione dei gruppi di

minoranza durante alcune audizioni svolte sul salario minimo, audizioni peraltro richieste dai medesimi gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di ADID (Associazione direttori italiani doppiaggio), ANAD (Associazione nazionale attori doppiatori), AIDAC (Associazione italiana dialoghetti adattatori cinetelevisivi), AIPAD (Associazione italiana per assistenti doppiaggio), ANFD (Associazione nazionale fonici doppiaggio).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo COSOLO, *consigliere di ADID*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO, a più riprese, i deputati Marta SCHIFONE (FDI), Arturo SCOTTO (PD-IDP), a più riprese, e Virginio CAPRVI (LEGA).

Carlo COSOLO, *consigliere di ADID*, e Daniele GIULIANI, *presidente di ANAD*, a più riprese, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco VERBARO, *Senior Advisor di AdEPP*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni finali, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Fosca Giannotti, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fosca GIANNOTTI, *professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

Fosca GIANNOTTI, *professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Stefano da Empoli, presidente di I-Com, Istituto per la competitività.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano DA EMPOLI, *presidente di I-Com, Istituto per la competitività*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Walter RIZZETTO (FDI), Francesco MARI (AVS) e Virginio CAPARVI (LEGA).

Stefano DA EMPOLI, *presidente di I-Com, Istituto per la competitività*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1532-bis Governo, recante disposizioni in materia di lavoro.

Fa presente che il testo in esame risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023 – degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532.

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Chiede all'onorevole Nisini, in qualità di relatrice, di svolgere il suo intervento introduttivo.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro. Tale disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

In dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente la finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di aumentare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell'in-

terno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'ANPAL, l'AGEA e l'ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali – che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse – e le regioni, anche ai fini del contrasto al lavoro sommerso in generale (comma 1). La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il comma 1 dell'articolo 2 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. La novella di cui alla lettera *a*) prevede, con riferimento alla composizione già vigente della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che alcuni membri partecipino ai lavori dell'organo senza diritto di voto. La novella di cui alla lettera *b*) concerne la procedura di interpello – estendendo la possibilità di formulazione dei quesiti a tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale – e richiede che un numero minimo, pari a quattro, di rappresentanti della Commissione per gli interPELLI abbia un profilo professionale giuridico. La novella di cui alla lettera *c*) prevede che l'elenco, tenuto presso il Ministero della salute, dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia aggiornato, ad opera del medesimo Ministero, in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina. La lettera *d*) reca varie modifiche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; tali novelle concernono: l'ambito in cui trova applicazione l'obbligo della medesima sorveglianza (numero 1)); la fattispecie di visita medica preventiva (numeri 2.1), 2.2) e 3)); la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un'assenza per motivi di salute (numero 2.3)); il termine per un accordo in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza (numero 4)); l'individuazione in via generale dell'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente (numero 6)). La lettera *e*) modifica le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei. La lettera *f*) reca un intervento di abrogazione esplicita, relativo a norme – non poste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008 – sugli obblighi inerenti alla fornitura e all'esposizione di tessere personali di riconoscimento; l'intervento è inteso al coordinamento con le norme in materia poste dal suddetto decreto legislativo n. 81 del 2008. Il comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle novelle di cui al comma 1.

L'articolo 3 modifica la disciplina vigente in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento della suddetta attività lavorativa. Il comma 1 – che modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 – dispone che il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate (presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi). Attualmente il suddetto principio che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate si applica limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi, oltre ai casi di lavoro autonomo come confermato dalla norma in commento. Come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata al presente disegno di legge, la norma, disponendo l'esclusione dal diritto al trattamento in oggetto per le giornate di lavoro

effettuate e consentendo conseguentemente la fruizione del medesimo trattamento per le giornate non oggetto di prestazione lavorativa, applica un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha previsto che « lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa ». Il comma 2 – che modifica l'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 – conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma esclude che le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro rese dalle agenzie di somministrazione siano valide al fine dell'assolvimento del suddetto obbligo di comunicazione gravante sul lavoratore. Tale validità resta confermata per le comunicazioni rese dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente (datori di lavoro pubblici e privati).

Il comma 1 dell'articolo 4 reca, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. La definizione delle relative disposizioni attuative è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (termine posto dal successivo comma 2).

L'articolo 5 introduce una nuova fattispecie di esenzione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori; la novella in esame esclude i casi in cui la

somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori il cui contratto di lavoro con il soggetto somministratore sia a tempo indeterminato.

La nuova fattispecie di esenzione, così come quelle già vigenti, è posta in via tassativa. Tali ipotesi sono escluse dal computo dei suddetti limiti quantitativi. Questi ultimi sono definiti dalla norma legislativa, con la clausola di salvezza dell'eventuale diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (ferme restando le suddette esclusioni poste in via tassativa). Più in particolare, secondo il limite di fonte legislativa, il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ovvero oggetto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti (con arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5); nel computo di tale limite, sono considerati anche i lavoratori assunti (dal medesimo soggetto utilizzatore di lavoratori in somministrazione) con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

L'articolo 6 specifica la tempistica della durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in relazione alla durata del contratto. Vengono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. La disposizione in commento, nel confermare che nel rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, specifica che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del suddetto periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, quindi senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né

superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

L'articolo 7 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare – in via telematica – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

L'articolo 8 stabilisce che, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente – ai sensi della legge di bilancio per il 2018 – al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante siano finalizzate alle attività di formazione che sono promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 9 dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre determinati termini comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Nel dettaglio, la disposizione in commento – che aggiunge il comma 7-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a cinque giorni.

Ricorda che l'articolo 10 e l'articolo 11 sono stati stralciati ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 12 reca un intervento di coordinamento normativo nell'ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. L'intervento è inteso ad allineare formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022, previsto dalla formulazione della norma ora oggetto di novella, con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo.

L'articolo 13 è stato anch'esso stralciato ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

L'articolo 14 prevede la possibilità per l'INPS di mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente stesso, trasmettendo al contribuente una comunicazione per correggere eventuali anomalie, errori od omissioni. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione, può segnalare all'INPS elementi, fatti e circostanze dallo stesso non conosciuti riferiti alla comunicazione. Il contribuente, che provveda alla regolarizzazione entro novanta giorni dalla notificazione della comunicazione ed esegua il versamento dei contributi dovuti entro i successivi trenta giorni, potrà godere di un regime sanzionatorio agevolato.

Il comma 1 dell'articolo 15 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti. La nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di

forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi. Il comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alla novella posta dal comma 1.

L'articolo 16 rafforza il potere di accertamento documentale dell'INPS disciplinando strumenti volti ad intercettare fenomeni di irregolarità e di frode nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva. Nel dettaglio, il comma 1 dispone che, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Secondo quanto disposto dal comma 2, per adempiere a tali compiti, l'INPS ha facoltà di: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i

chiarimenti relativi, nonché rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto. Gli inviti e le richieste sono trasmessi in via prioritaria tramite posta elettronica certificata e dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente prioritariamente attraverso posta elettronica certificata. Nel caso in cui il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, si prevede l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva, ridotte del 50 per cento. Entro il medesimo termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, il contribuente può presentare domanda di rateizzazione. Il comma 5 stabilisce che, in mancanza di pagamento, integrale o rateale, ove autorizzato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla formazione dell'avviso di accertamento, l'INPS notifica un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione specifica che nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero avverso l'avviso di addebito per contributi e sanzioni fondato sull'avviso di accertamento, la mancata comparizione all'invito, o l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti, costituiscono elementi di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

L'articolo 17 reca disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.

L'articolo 18 prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e per le società che operano come società *in house* del Ministero medesimo, di avva-

lersi delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della società medesima.

L'articolo 19 rende strutturale per talune categorie di dipendenti e di pensionati la possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della Gestione dei dipendenti pubblici, già iscritti all'INPDAP, e i dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che non risultano iscritti alla Gestione unitaria, possono aderire alla stessa tramite comunicazione all'INPS della relativa volontà di adesione, senza porre dei termini entro cui tale adesione deve essere manifestata. Si conferma che l'adesione è irrevocabile e si specifica che le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione (comma 2).

L'articolo 20 disciplina l'uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

L'articolo 21 concerne, in primo luogo, i contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa), non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione; la novella introduce, al riguardo, la possibilità di richiesta all'INPS, da parte del lavoratore e con onere a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore). L'articolo prov-

vede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri netti derivanti dalla novella in esame per gli anni 2026 e seguenti, nonché all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per gli anni 2024 e 2025, nella misura identica agli effetti finanziari netti positivi derivanti (nei suddetti due anni) dalla medesima novella.

L'articolo 22 prevede che le riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza possano svolgersi, anche in via ordinaria, mediante videoconferenza, anche per una sola parte dei componenti; ciò al fine di contenere i costi e contestualmente consentire la più ampia partecipazione dei componenti e, comunque, osservando i principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali (comma 1).

La disposizione stabilisce altresì che gli enti interessati – che non prevedono nei propri ordinamenti tali modalità di svolgimento delle riunioni – siano tenuti a disciplinarle nei loro statuti, con specifica deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 2).

L'articolo 23, composto di un unico comma, nell'introdurre i nuovi commi 784-*quinquies*, 784-*sexies* e 784-*septies* nell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019: istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche (comma 784-*quinquies*); istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi (comma 784-*sexies*); demanda, infine, ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio (comma 784-*septies*).

Valentina BARZOTTI (M5S) esprime perplessità su alcune parti del provvedimento, ritenendo poco utile, ad esempio, intervenire sulla materia del periodo di prova, già adeguatamente disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Esprime inoltre dubbi sulle disposizioni riguardanti il potenziamento delle attività ispettive dell'INPS, facendo notare che l'obiettivo di garantire un controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale sembra essere perseguito senza alcuna considerazione dei soggetti fragili coinvolti. Preannuncia quindi, a nome del proprio gruppo, la presentazione di proposte emendative.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

ricordato che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

rilevato che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2024;

osservato che l'articolo 4 modifica ed integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario, prevenendo, in particolare – oltre all'osservanza della normativa europea e un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria – che il datore di lavoro sia tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni;

preso atto dell'ampio spettro di ambiti in cui intervengono le disposizioni del disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (Esame e rinvio)	179
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (Seguito dell'esame e rinvio)	181
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano e C. 1558 Quartini (Seguito dell'esame e rinvio)	182

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01695 Marianna Ricciardi: Informazioni sulla diffusione delle polmoniti da <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	182
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	185
5-01696 Zanella: Impatto sulla tutela della salute dell'inceneritore proposto sul territorio metropolitano e sulla laguna di Venezia	182
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	187
5-01697 Furfaro: Ritardo nell'inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA)	182
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	189
5-01698 Loizzo: Iniziative volte a promuovere una discussione sulle tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale	183
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	191
5-01699 Morgante: Superamento delle barriere che ostacolano l'uso sistematico della teleme- dicina	183
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	192
5-01700 Benigni: Iniziative per contrastare l'obesità	183
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	193
5-01701 Faraone: Iniziative volte a contrastare la carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale	184
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti di All.Can Italia e di Omeoimprese, di Simona Gamba, docente di Scienza delle finanze all'Università degli Studi di Milano, di Laura Magazzini, docente di Econometria presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e del Forum disuguaglianze e diversità	184
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-ter Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023.

Avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Ciochetti, per lo svolgimento della relazione.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente, come già segnalato dal presidente Cappellacci, che nella seduta dell'Assemblea dello scorso 28 novembre la Presidenza, alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio, ha comunicato che il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni in materia di lavoro (C. 1532) conteneva disposizioni estranee al suo oggetto, come definito dall'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento. Tali disposizioni – di cui agli articoli 10, 11 e 13 – sono state conseguentemente stralciate dal disegno di legge e sono diventate oggetto di un autonomo disegno di legge, che è stato

assegnato alla XII Commissione in sede referente.

Passando al contenuto del provvedimento, che mantiene la numerazione degli articoli del testo originario, segnala che l'articolo 10, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e a valere sulle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e sulle quote incrementalmente del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali, nel limite delle stesse.

L'articolo 11, al comma 1, integrando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istituisce e disciplina il Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi di tale fenomeno. Il Tavolo dovrebbe rappresentare una sede di discussione e concertazione specializzata rispetto ai diversi Tavoli regionali e di ambito territoriale operanti nell'ambito della vigente Rete della protezione e dell'inclusione sociale, disciplinata dal medesimo articolo 21. Inoltre, il Tavolo sarà competente per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA). Il Tavolo di lavoro è costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto, oltre che dallo stesso Ministro o da un suo delegato,

con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, uno del Ministero della salute, uno del Ministero dell'interno, uno dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, uno del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno della Conferenza permanente Stato-Regioni, uno dell'ANCI, uno dell'ISTAT, dal Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell'infanzia, adolescenza e famiglia, nonché da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

Fa presente, quindi, che il comma 2 dell'articolo 11 interviene sull'articolo 39 della legge n. 149 del 2001, che ha novellato in più parti la legge n. 184 del 1983, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Il citato articolo 39 ha previsto che, con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata, trasmettano al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge. Le modifiche previste con la disposizione in commento recano in primo luogo un aggiornamento dei soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione annuale, sostituendo il Ministro per la solidarietà sociale con quello del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, viene inserito il comma 1-*bis*, ai sensi del quale la predetta relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto, tra l'altro, dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e analisi svolte dal citato Tavolo di lavoro.

L'articolo 13 detta alcune puntuali modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 – prevista dal comma 1, lettera *a*)

– si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni, la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza.

Viene inoltre inserito (lettera *b*)) un comma 2-*bis* all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, ove successivamente all'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Ricorda che – ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 del predetto Codice – sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, la disposizione in commento è diretta a colmare una lacuna del testo normativo originario, introducendo una norma transitoria (simile a quanto già previsto negli articoli 32, comma 1-*bis*, e 35, comma 1-*bis*, del medesimo Codice, a proposito, rispettivamente, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale) che attribuisce un anno di tempo alle reti associative per adeguare il numero di enti che le compongono al minimo previsto dalla legge.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI ritiene doveroso intervenire per segnalare che il disegno di legge di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna

contiene misure importanti per la promozione del Terzo settore e la protezione dei soggetti più fragili, fornendo adeguati strumenti di prevenzione. Si dichiara certa che la Commissione saprà dare il proprio contributo per migliorare ulteriormente il testo, manifestando sin da ora la disponibilità all'ascolto da parte del Governo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, si dichiara certo che la Commissione saprà svolgere con efficacia il proprio ruolo nella direzione indicata dalla rappresentante del Governo.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo da remoto, ringraziando il viceministro Bellucci, auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame, segnalando in particolare che l'articolo 11 mira a risolvere una grave problematica, già evidenziata nel documento conclusivo dei lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza da lei presieduta nella XVII legislatura, circa l'assenza di dati relativi all'affidamento dei minori ai servizi sociali territoriali.

Valuta quindi con favore l'istituzione di un tavolo di lavoro al riguardo e la previsione di una relazione annuale al Parlamento, con l'obiettivo di avere in maniera tempestiva indicatori in merito all'allontanamento dei minori dalle loro famiglie. Nell'evidenziare che la possibilità di colmare questa lacuna permetterà di armonizzare le politiche nei diversi contesti territoriali, auspica che vi sia un'ampia condivisione all'interno della Commissione sul raggiungimento di tale obiettivo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che nella seduta odierna proseguirà l'esame preliminare. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire in discussione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, nel rimarcare le forti differenze nell'impostazione delle due proposte di legge all'esame della Commissione, ribadisce che è sua intenzione proporre, nella prossima seduta, l'adozione come testo base della proposta di legge di cui è primo firmatario.

Andrea QUARTINI (M5S) riconosce che la proposta di legge a sua prima firma contiene disposizioni non presenti in quella presentata dal collega Pella, ad esempio in materia di limiti alla pubblicità di prodotti alimentari che aumentano il rischio di obesità o l'introduzione della cosiddetta *Sugar Tax*. Nel ribadire come sia ampiamente riconosciuta l'efficacia di misure di questo tipo ritiene, in ogni caso, che la Commissione possa proseguire i propri lavori cercando di individuare un terreno comune per contrastare un fenomeno che, a causa della sua dimensione, potrebbe definirsi « pandemico ». Osserva che in contesti di tal genere la politica dovrebbe porsi l'obiettivo di perseguire l'interesse generale per scongiurare un fattore di rischio di estrema rilevanza.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) rileva la necessità di condurre i necessari approfondimenti, anche con il Governo, sul contenuto di un provvedimento che attiene a una tematica assolutamente centrale. Ribadisce quindi l'obiettivo di riconoscere l'obesità come condizione patologica.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso.**C. 846 Maiorano e C. 1558 Quartini.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che è stata assegnata, in sede referente, alla XII Commissione la proposta di legge C. 1558 Quartini ed altri, recante « Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso ». Poiché essa verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.10.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01695 Marianna Ricciardi: Informazioni sulla diffusione delle polmoniti da *Mycoplasma pneumoniae*.

Marianna RICCIARDI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, osserva che il dato contenuto nella risposta circa la capacità di tenuta del sistema ospedaliero cinese rispetto all'aumento dei ricoveri per casi di polmonite rischia di contribuire a sottostimare un problema che potrebbe invece manifestarsi in maniera significativa. Auspica pertanto che sia realizzato un attento monitoraggio al riguardo e coglie l'occasione per ribadire la necessità di dare maggiore impulso alla campagna vaccinale, sia per l'influenza sia per il Covid-19, per prevenire l'insorgere di complicazioni respiratorie tra la popolazione.

5-01696 Zanella: Impatto sulla tutela della salute dell'inceneritore proposto sul territorio metropolitano e sulla laguna di Venezia.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta, rilevando che tale esito poteva considerarsi scontato visto che la fonte alla base della stessa è costituita dalle informazioni fornite dalla regione Veneto. Pone in evidenza che la contaminazione da PFAS riguarda molte aree del Paese e rappresenta un fenomeno di estrema gravità. Ribadisce che lo smaltimento tramite inceneritori di 190.000 tonnellate annue di fanghi di depurazione non può non avere gravi conseguenze per l'ambiente circostante, posto che non sono ancora disponibili tecnologie in grado di scongiurare totalmente rischi relativi alla tutela della salute e del territorio.

5-01697 Furfaro: Ritardo nell'inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).

Marco FURFARO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco FURFARO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, evidenziando che per affrontare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione servono interventi multidisciplinari, non potendo essere classificati esclusivamente nell'ambito dei disturbi dell'area della salute mentale. Segnala che la previsione di un *budget* autonomo per gli interventi in tale ambito, introdotta con dalla legge di bilancio per il 2022, consentirebbe di promuovere un'azione efficace. Si dichiara quindi stupefatto di quanto affermato nella risposta circa la prevalenza di una classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità rispetto a una norma di legge.

In conclusione, ribadisce la necessità di dare piena attuazione a una legge approvata dal Parlamento per rispondere alle esigenze segnalate dalle associazioni dei pazienti, confermando l'impegno del suo gruppo per un rapido raggiungimento di tale obiettivo.

5-01698 Loizzo: Iniziative volte a promuovere una discussione sulle tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, dicendosi consapevole dell'impegno profuso dal Governo nell'ambito del tavolo sulle malattie rare.

Esprime, quindi, l'auspicio che possa proseguire la discussione sull'utilizzo di tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale, tenendo conto anche delle implicazioni di carattere etico, come evidenziato nella risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01699 Morgante: Superamento delle barriere che ostacolano l'uso sistematico della telemedicina.

Maddalena MORGANTE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maddalena MORGANTE (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta chiara, precisa e puntuale, rilevando che il rifinanziamento in essa richiamato renderà possibile il potenziamento della telemedicina, facendo diventare il domicilio dei pazienti un luogo in cui possono essere erogate cure adeguate. In conclusione, si dichiara certa che il Governo continuerà a mostrarsi attento rispetto al tema oggetto della propria interrogazione.

5-01700 Benigni: Iniziative per contrastare l'obesità.

Roberto PELLA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Roberto PELLA (FI-PPE), replicando, rileva che il Ministero della salute sta portando avanti iniziative appropriate per il contrasto delle problematiche legate all'obesità, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali. Rileva che l'accordo sancito al riguardo in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2022 andrebbe aggiornato alla luce dei nuovi dati disponibili.

Dichiarando di non avere dubbi circa l'impegno del ministro Schillaci sul tema, auspica che possa concludersi in tempi rapidi l'*iter* dei provvedimenti all'esame della Commissione in sede referente, con l'obiettivo di riconoscere l'obesità come una malattia. Esprime soddisfazione per il fatto che nella risposta sia dato spazio al tema della prevenzione in età giovanile, promuovendo stili di vita sani e attivi.

5-01701 Faraone: Iniziative volte a contrastare la carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Davide FARAONE (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide FARAONE (IV-C-RE), replicando, rileva che la risposta denota una mancanza di consapevolezza rispetto alla gravità dell'emergenza rappresentata dalla carenza di personale sanitario. Riconoscendo validità ad alcune delle misure in essa contenute per quanto riguarda la programmazione sul lungo periodo, ribadisce che sono necessari interventi immediati per affrontare la situazione esistente. Reputa particolarmente grave il fatto che nella risposta si riconosca in maniera esplicita la mancanza di dati a livello regionale sulle carenze di personale sanitario, elemento che rende difficile interpretare la portata dell'attuale situazione di criticità.

Invita, quindi, il sottosegretario Gemmato a recarsi di persona nelle strutture ospedaliere, senza avvalersi dell'intermediazione dei dirigenti sanitari, per toccare con mano l'estrema gravità della situazione attuale, a partire dalla condizione inaccettabile in cui si trovano molte strutture di pronto soccorso. In conclusione, ribadisce che il suo gruppo continuerà ad esercitare

una funzione di stimolo per adottare tutte le misure necessarie.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti di All.Can Italia e di Omeoimprese, di Simona Gamba, docente di Scienza delle finanze all'Università degli Studi di Milano, di Laura Magazzini, docente di Econometria presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e del Forum disuguaglianze e diversità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.20.

ALLEGATO 1

5-01695 Marianna Ricciardi: Informazioni sulla diffusione delle polmoniti da *Mycoplasma pneumoniae*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti, in quanto mi consentono una ampia relazione sulla diffusione delle polmoniti da *Mycoplasma pneumoniae*.

Il *Mycoplasma pneumoniae* può causare sia infezioni di lieve entità, come la faringite e il raffreddore, sia forme più gravi, come la polmonite atipica, soprattutto nei soggetti giovani e in persone con complicanze respiratorie o alterazioni immunologiche.

Di questi, solo i casi più gravi possono richiedere il ricovero in ospedale, soprattutto se sono presenti altri patogeni respiratori, che possono aggravare i sintomi dell'infezione.

Generalmente si tratta di un batterio sensibile a molti antibiotici, pertanto i casi vengono curati senza particolari difficoltà.

Recentemente, invece, alcuni ceppi di *Mycoplasma pneumoniae* isolati in Cina ed anche in Paesi europei, in bambini con polmonite, sono risultati resistenti ad alcuni antibiotici.

Dalla metà di ottobre 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) monitora i dati dei sistemi di sorveglianza cinesi, che mostrano un aumento delle malattie respiratorie in bambini nel nord della Cina. Nella conferenza stampa del 13 novembre 2023, la Commissione Sanitaria Nazionale cinese ha riferito di un aumento a livello nazionale dell'incidenza delle malattie respiratorie, che colpiscono soprattutto i bambini.

Considerato che la polmonite da micoplasma colpisce più i bambini che gli adulti, il 22 novembre 2023, l'OMS ha « identificato » i resoconti dei media e di « ProMED » riguardanti focolai di polmonite non diagnosticata negli ospedali pediatrici di Pechino, Liaoning e in altri luoghi della Cina.

Attraverso il Regolamento sanitario internazionale (RSI), l'OMS ha presentato una richiesta ufficiale alla Cina per ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche.

La principale finalità è quella di identificare eventuali « cluster di polmonite non diagnosticata » a Pechino e Liaoning, come riportato nei resoconti dei media, e in caso affermativo, se si trattava di eventi correlati o non correlati all'aumento generale delle malattie respiratorie nella comunità. L'OMS ha inoltre contattato le reti cliniche per ulteriori informazioni.

Il 23 novembre 2023, le Autorità sanitarie del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e dell'Ospedale pediatrico di Pechino hanno fornito i dati richiesti, che indicano un aumento delle visite ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri di bambini a causa di polmonite da *Mycoplasma pneumoniae* da maggio.

Alcuni di questi aumenti si sono verificati precocemente rispetto all'inizio della stagione in relazione a quanto già storicamente sperimentato, ma non in maniera inaspettata vista la revoca delle restrizioni da COVID-19, come sperimentato in modo simile in altri Paesi.

Le Autorità sanitarie cinesi non hanno segnalato alcun cambiamento nella presentazione della malattia ed hanno precisato che non è stato rilevato alcun patogeno insolito o nuovo. Hanno inoltre affermato che l'aumento delle malattie respiratorie non ha comportato un carico di pazienti superiore alle capacità ospedaliere.

A livello Europeo ed Extraeuropeo sono stati descritti numerosi focolai di polmoniti infantili dovuti a *Mycoplasma pneumoniae* in Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Corea del Sud. A seguito della evoluzione epidemiologica a livello internazionale, il Ministero

della salute ha realizzato un'informativa diramata alle regioni e province autonome e disponibile nel sito del Ministero della salute. A livello nazionale, in data 30 novembre, sono giunte due segnalazioni, riportate nel « rapporto virologico RespiVir-Net ».

Il sistema di sorveglianza RespiVir Net, attivo in Italia, è il Sistema di Sorveglianza Integrata (epidemiologica e virologica) dei casi di sindromi simil-influenzali e dei virus respiratori. RespiVirNet si basa sulle segnalazioni da parte dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e

Laboratori di Riferimento Regionale per i virus respiratori ed è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il sostegno del Ministero della salute. RespiVir-Net si articola nella sorveglianza epidemiologica (che ha l'obiettivo di determinare l'inizio, la durata e intensità dell'epidemia stagionale), e nella sorveglianza virologica (che ha come obiettivo il monitoraggio della circolazione dei diversi virus respiratori). Inoltre, a livello nazionale continuano le consuete azioni di monitoraggio e di sorveglianza ordinarie da parte del Ministero della salute.

ALLEGATO 2

5-01696 Zanella: Impatto sulla tutela della salute dell'inceneritore proposto sul territorio metropolitano e sulla laguna di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dagli interroganti, ho provveduto ad acquisire i necessari elementi dalla regione Veneto.

Dall'istruttoria è emerso che già dalla fine dell'anno scorso la regione ha avviato la fase di verifica – sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto – dell'istanza proposta dalla società ENIREWIND SpA per l'attivazione del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per un impianto di valorizzazione fanghi da depurazione civile da realizzarsi presso il sito di Porto Marghera (VE).

Ad oggi è in corso di svolgimento il vaglio di competenza del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), quale organo tecnico istruttorio indipendente e deputato all'espressione del parere regionale in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.

Detto Comitato ha ritenuto di acquisire una serie di approfondimenti e ulteriori analisi rispetto allo studio di impatto ambientale presentato, con particolare riferimento alla stima degli impatti emissivi, allo studio del traffico indotto dall'impianto, agli aspetti sanitari che caratterizzano l'intervento e al relativo monitoraggio ambientale.

Con riferimento al tema PFAS (*perfluorinated alkylated substances* – sostanze perfluoroalchiliche), è stata richiesta una disamina degli studi bibliografici e dei dati di letteratura, anche avvalendosi di dati ed esiti di sperimentazioni in corso.

A livello generale, preme rilevare che, per quanto concerne i limiti di emissione dell'impianto, la normativa attualmente

vigente sulle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti, ivi compresi gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, (di recepimento a livello nazionale delle normative comunitarie), stabilisce che le autorizzazioni, ed i conseguenti controlli sul funzionamento, si fondano sull'adozione delle migliori tecniche disponibili o (BAT – *Best Available Technology*) come disposto dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 152 del 2006.

Si tratta di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo che interessano le fasi di progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto/installazione e sono finalizzate ad evitare, o qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo, oltre alla produzione dei rifiuti.

Le BAT vengono periodicamente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa la conoscenza sulle BAT disponibili, i cosiddetti *BAT reference documents* (BRefs), sono predisposti a livello europeo e sono specifici per le varie tipologie di attività produttive. Riportano, in particolare, i livelli di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili, nonché le conclusioni sulle BAT (*BAT conclusion*). Entro 4 anni dall'uscita delle *BAT conclusion* le autorizzazioni devono essere, se necessario, aggiornate dalle competenti autorità e le installazioni adeguate.

Con il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2010/75/UE, i valori limite di emissione e tutte le altre condizioni dell'autorizzazione vengono dun-

que stabilite sulla base delle citate conclusioni sulle BAT emanate ed in continuo aggiornamento attraverso lo strumento delle « Decisioni » dall'Unione Europea.

Tanto premesso, concludo assicurando che il Ministero non distoglierà l'atten-

zione dal tema in esame, garantendo – in stretta collaborazione con la regione Veneto – che l'impianto, ad oggi in fase di valutazione, non abbia ricadute negative sulla salute dei cittadini della stessa regione.

ALLEGATO 3

5-01697 Furfaro: Ritardo nell'inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per i quesiti posti e rappresento quanto segue.

I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) rappresentano un problema di sanità pubblica di crescente importanza, per la loro progressiva diffusione e per l'esordio sempre più precoce tra i giovani. Difatti il tema della corretta alimentazione costituisce, nelle politiche di promozione della salute curate dal Ministero della salute, un importante obiettivo strategico, il quale viene perseguito, in modo coordinato e sinergico, negli ambiti delle varie competenze istituzionali.

Devo ricordare, al riguardo, che i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione rientrano a pieno titolo nei disturbi dell'area salute mentale, come rilevabile dall'analisi dei principali sistemi di classificazione utilizzati a livello mondiale.

Con specifico riferimento alle azioni dirette all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 687, della legge n. 234 del 2021 ritengo doveroso ricordare che l'aggiornamento dei LEA è affidato dalla legge 208 del 2015 alle proposte formulate dalla apposita Commissione LEA.

L'aggiornamento dei LEA, in particolare, consiste nell'inclusione di nuove prestazioni e/o servizi; nella modifica di prestazioni e/o servizi già inclusi nei LEA o nell'esclusione di prestazioni e/o servizi inclusi nei LEA.

La modifica delle « aree », invece – in questo caso specifico relativa allo spostamento dei DNA dall'area della salute mentale in un'area specifica, – non rientra nelle competenze affidate alla Commissione LEA, bensì attiene al tema dello

standard di classificazione delle malattie e dei problemi correlati, sa cura dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

In particolare i DNA risultano inseriti nella classificazione *International Classification of Diseases, 9th revision ICD9* – attualmente in uso, nel capitolo V « Disturbi mentali ».

Anche nella successiva versione ICD10, i DNA, comunque, risultano inseriti nel settore 5 « Disturbi psichici e comportamentali », tra le « Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici ».

Per quanto di precipua competenza della Commissione LEA, invece, ritengo opportuno evidenziare che nell'ambito della proposta di aggiornamento conclusiva dei lavori della Commissione medesima nella sua ultima composizione – cessata nel luglio 2023 –, è contenuta una proposta di aggiornamento delle prestazioni in esenzione per soggetti affetti da anoressia nervosa e da bulimia nervosa (Codice esenzione 005) in base alle più recenti evidenze scientifiche in materia di monitoraggio e prevenzione delle complicanze di tali patologie.

Ciò consente alle persone con i disturbi in questione il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale e di laboratorio, volte al monitoraggio delle patologie e loro complicanze.

La predetta proposta è attualmente all'attenzione del Ministro concertante (MEF) e, nel momento in cui verrà acquisito il previsto assenso tecnico, proseguirà l'*iter* disegnato dalla legge n. 208 del 2015.

Fermo restando quanto sopra, nel confermare che la questione dell'adeguamento dei LEA è all'attenzione del Ministero, devo ricordare che la legge di bilancio n. 234 del 2021 prevede, comunque, nelle more dell'aggiornamento dei LEA, l'istituzione del Fondo per il con-

trasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, sulla base del quale le regioni adottano appositi piani regionali finalizzati all'implementazione della rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DNA.

ALLEGATO 4

5-01698 Loizzo: Iniziative volte a promuovere una discussione sulle tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della Salute dedica da tempo particolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed al finanziamento della ricerca biomedica.

In tale ambito non sono mai mancati finanziamenti per i progetti di ricerca anche nel settore delle malattie rare, incluse le malattie mitocondriali, attraverso dei rigidi protocolli di selezione e monitoraggio, disciplinati dai Bandi della ricerca finalizzata, che prevedono il finanziamento di progetti di ricerca libera, con esplicito orientamento applicativo e ricaduta sul Sistema sanitario nazionale.

La validazione dei progetti di ricerca, nello specifico, prevede una fase valutazione scientifica di qualità, attraverso la procedura di revisione tra pari o « *peer-review* » da parte dei revisori internazionali e la successiva approvazione da parte del Comitato Etico.

In tal modo, vengono finanziati progetti di ricerca con un'elevata qualità metodologica e con una importante prevalenza di tematiche biomediche e clinico-assistenziali, incentrati sui bisogni di cura ed assistenza del singolo paziente e della popolazione.

A tal proposito, desidero rendere noto che, relativamente al bando della ricerca finalizzata nell'ultimo quinquennio, sono stati finanziati un totale di circa 18 milioni di euro per supportare economicamente n. 48 progetti in ambito pediatrico sulle malattie rare, che sviluppano studi su piattaforme di ricerca utilizzabili anche per la patologia in questione.

Inoltre, la *mission* M6C2 2.1 del PNRR prevede, tra i propri obiettivi, il potenziamento delle attività di ricerca sulle malattie rare, per il quale, nel primo avviso pubblico di bando di ricerca PNRR, sono stati finanziati un totale di circa 40 milioni di euro per n. 50 progetti con tematica sulle malattie rare.

Nel contempo, sempre con riferimento all'ultimo quinquennio, questo Ministero ha supportato economicamente, attraverso il finanziamento istituzionale di Ricerca Corrente, le attività scientifiche incluse nelle linee di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in materia di « genomica » e « medicina personalizzata », per un finanziamento complessivo pari a 72 milioni di euro.

È fondamentale che la discussione venga sviluppata tenendo in considerazione tutte le possibili implicazioni che le tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale comportano, sia dal punto di vista medico-scientifico e tecnico (trattandosi in effetti di tecniche complesse), sia dal punto di vista normativo, etico e psicologico.

In conclusione e nel merito della presente questione, occorre ricordare che, ad oggi, non esistono elementi codificati per la gestione terapeutica delle malattie mitocondriali; tuttavia, questo Ministero ritiene opportuno, ed utile, stimolare e promuovere l'aggregazione delle Comunità scientifiche che operano in detto settore, per una migliore conoscenza ed azione sulle patologie in esame.

ALLEGATO 5

5-01699 Morgante: Superamento delle barriere che ostacolano l'uso sistematico della telemedicina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per i quesiti posti e rappresento quanto segue.

Come è noto, la Telemedicina è una prestazione sanitaria *sui generis*, perché viene erogata a distanza mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nell'ambito del PNRR, è stato emanato, in attuazione della Missione 6 – Salute, il decreto 21 settembre 2022, con il quale sono state approvate le nuove linee di indirizzo per i servizi di telemedicina che stabiliscono i requisiti tecnici indispensabili per garantire l'omogeneità e l'efficienza nell'attuazione dei servizi.

Nell'ambito di detta Missione 6 del PNRR è stato individuato il subinvestimento « Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici » (M6C1I1.2.3), incentrato prioritariamente sull'innovazione tecnologica al servizio del paziente.

Lo stanziamento assegnato alla linea d'investimento in fase di prima programmazione del PNRR era pari ad 1 miliardo di euro.

Le risorse erano stanziare per 250 milioni allo scopo di realizzare la « Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) », infrastruttura che assicuri un'erogazione dei servizi equa ed uniforme su tutto il territorio nazionale e per 750 milioni al fine di implementare i « Servizi di Telemedicina » a livello regionale/aziendale, mediante la realizzazione di infrastrutture regionali deputate all'erogazione dei servizi assistenziali ed allo sviluppo di modelli organizzativi integrati di sanità digitale.

Agli esiti del *technical meeting* intercorso con la Commissione Europea nella giornata del 17 novembre 2023, nell'ambito del processo di rimodulazione complessivo

del PNRR e in particolare della Missione 6, è stata definita una riallocazione delle risorse.

Per quanto concerne specificatamente la Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici (M6C1I1.2.3), si è stabilito di rifinanziare il sub investimento, con un aumento di risorse pari a 500 milioni di euro, stabilendo un incremento del *target* finale di 100.000 persone, per un totale di 300.000 assistiti con servizi di Telemedicina entro il quarto trimestre 2025.

Grazie agli investimenti del PNRR, si va affermando un *corpus* di regole dal quale può delinearci uno « statuto sulla telemedicina » che consentirà un uso della telemedicina consolidato, sistematico e uniforme sul territorio nazionale, in linea con quanto sancito a livello europeo.

Ricordo, inoltre, che il *target* comunitario M6C1-8, riferito all'adozione di almeno 20 progetti di telemedicina sul territorio nazionale, considerando sia singole regioni, sia consorzi di regioni, risulta, ad oggi, sostanzialmente conseguito. Sono in corso di perfezionamento la documentazione di rendicontazione e le relative evidenze, che saranno nel breve trasmesse alla Commissione Europea.

In conclusione rappresento che la telemedicina, migliorando l'accesso alla sanità in condizioni di uguaglianza anche territoriale, rende il servizio sanitario efficiente e potenzia le condizioni di godimento del diritto alla salute, tutelato in Costituzione agli articoli 2, 3 e 32. A tal fine sarà implementata la rete infrastrutturale in grado di connettere le strutture mediche tra loro e le strutture mediche e i pazienti nelle loro unità remote.

ALLEGATO 6

5-01700 Benigni: Iniziative per contrastare l'obesità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute rivolge da tempo particolare attenzione alle problematiche legate all'obesità, in quanto essa incide profondamente sullo stato di salute, accompagnandosi a malattie quali il diabete mellito di tipo 2, l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica, ed altre condizioni morbose che, in varia misura, peggiorano la qualità di vita e ne riducono la durata.

La strategia nazionale di prevenzione si è sviluppata in linea con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'OMS e dall'UE: il programma « Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari » (approvato dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007 in accordo con regioni e province autonome), coordinato dal Ministero della salute, è la prima strategia nazionale globale per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel nostro Paese: scorretta alimentazione, inattività fisica, abuso/uso scorretto di alcol e tabagismo.

Il Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 prevede una serie di interventi con un approccio intersettoriale, agendo a partire dai primi 1000 giorni (nonché in fase preconcezionale) e lungo tutto il corso della vita per ridurre i fattori di rischio individuali e rimuovere le cause che impediscono ai cittadini scelte di vita salutari.

Ricordo, inoltre, che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri LEA, all'allegato 1 « Prevenzione collettiva e sanità pubblica », lettera F (« Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*; sorveglianza e prevenzione nutrizionale »), area prevenzione e sanità pubblica, è prevista l'offerta di *counseling* individuale, quale prestazione individuale da erogare per la promozione dell'attività fisica, della sana alimentazione, nonché per la promozione,

la protezione e il sostegno dell'allattamento al seno e di una corretta alimentazione complementare.

Inoltre, ritengo importante ricordare l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2022, recante le « Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità » al fine di garantire una maggiore omogeneità di azioni a livello nazionale e regionale.

Queste linee d'indirizzo forniscono elementi di *policy* di sistema sulle azioni necessarie per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità, in particolare quella infantile, con l'obiettivo, tra gli altri, di promuovere uno stile vita sano e attivo, per prevenire sovrappeso/obesità nel contesto urbano, a scuola e nei luoghi di lavoro, nonché di individuare un percorso integrato e condiviso tra l'area preventiva e quella clinica, per un precoce, sinergico e simultaneo inquadramento preventivo e clinico-nutrizionale, che rappresenti anche un anello di raccordo tra la medicina di base, i Servizi igiene alimenti e nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione e i diversi *setting* di cura specialistici ambulatoriali/ospedalieri.

Il documento in questione fornisce gli indirizzi per garantire una gestione integrata tra i diversi ambiti di competenza, preventiva e clinico-nutrizionale, delle persone in sovrappeso/obese attraverso la definizione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutici dedicati (PPDTA) per bambini e adolescenti, adulti e anziani, e la realizzazione di una rete nutrizionale Territorio-Ospedale per la prevenzione e la cura, come previsto dal precedente Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24 novembre 2016.

Il percorso di presa in carico PPDTA, in particolare, si articola in tre livelli:

1) Assistenza territoriale convenzionata (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale);

2) Dipartimento di Prevenzione e centri Spoke della Rete clinico-nutrizionale;

3) Centri ospedalieri, ad alta specializzazione, per la cura dell'obesità grave o con complicanze in età pediatrica/adulta/geriatrica (centri Hub).

Il « PPDTA Obesità », mediante l'innovativa integrazione tra prevenzione e cura, pur nel rispetto delle specifiche competenze, mira, in modo condiviso e sinergico, alla stabile adozione da parte del paziente di uno stile di vita consapevole, sostenibile e salutare.

Le linee di indirizzo definiscono alcuni indicatori di processo e di esito, da monitorare attraverso i sistemi di sorveglianza nazionale o presenti nelle regioni e province autonome per seguire l'andamento dello stato ponderale in varie fasce di popolazione italiana, a livello nazionale e regionale.

Segnalo, da ultimo, che nel programma 2022 del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), è prevista una linea di intervento specifica dedicata alla sperimentazione di percorsi preventivi cliagnostico-terapeutici dedicati (PPDTA) per una gestione integrata – preventiva e clinico-nutrizionale – delle persone in sovrappeso/obese: in tale ambito sono stati finanziati due progetti, che coinvolgono in totale 11 regioni.

ALLEGATO 7

5-01701 Faraone: Iniziative volte a contrastare la carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto e rappresento quanto segue.

È noto che il reiterarsi nel tempo delle diverse misure di contenimento della spesa, ed in particolare dei vincoli assunzionali, ha determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del personale del Servizio sanitario nazionale, con conseguenti gravi difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari.

La situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema e, pertanto, sin dal manifestarsi della pandemia, si è reso necessario adottare misure del tutto straordinarie per consentire alle regioni e province autonome di poter reclutare, in tempi rapidissimi, professionisti con rapporti di lavoro flessibile stanziando le necessarie risorse.

Le predette misure sono state poi prorogate anche dopo la cessazione dello stato di emergenza per fronteggiare il persistere delle difficoltà registrate su tutto il territorio nazionale ed in particolare in alcuni settori maggiormente critici.

Per quanto riguarda, poi, la situazione anagrafica dei professionisti sanitari ricordo che i medici iscritti all'albo di età inferiore a 75 anni sono circa 380.000 (fonte ENPAM). Di questi oltre il 40 per cento ha un'età maggiore o uguale a 60 anni. La « gobba pensionistica » pertanto per i medici appare in via di prossimo esaurimento.

Per quel che riguarda invece gli infermieri iscritti all'albo (con esclusione degli infermieri pediatrici) quelli con età inferiore a 75 anni sono 445.0000 (fonte FNOPI). Di questi circa un terzo ha un'età compresa tra i 50 ed i 59 anni. Si tratta pertanto di professionisti per i quali nei prossimi anni si assisterà ad una imponente uscita dal mercato del lavoro.

Il Ministero della salute, con l'obiettivo di assicurare al sistema un numero adeguato di professionisti, in questi anni è stato fortemente impegnato nella definizione di una specifica metodologia e di un modello previsionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, sviluppati nel corso dell'iniziativa comunitaria « Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting » divenuta oggetto degli Accordi Stato Regioni del 9 giugno 2016 e del 25 maggio 2017.

In tale contesto il fabbisogno formativo di professionisti sanitari negli ultimi anni è aumentato significativamente per la quasi totalità delle figure professionali a livello nazionale.

Ciò non solo a causa dell'entità prevista dei futuri pensionamenti, ma soprattutto alla luce del *trend* evolutivo in atto, accelerato ulteriormente dalla situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, che vede alcune prestazioni e servizi sanitari in forte crescita in risposta alle aumentate necessità della popolazione attuale e futura.

L'incremento più evidente del fabbisogno formativo di professionisti sanitari espresso dalle regioni e dalle Federazioni concerne la professione di medico chirurgo, il cui fabbisogno formativo è più che raddoppiato negli ultimi anni accademici, passando da 8.700 unità dell'anno accademico 2017/2018 a 18.133 unità riferite all'anno accademico 2023/2024.

Parallelamente anche il numero di posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è cresciuto.

Anche il fabbisogno formativo di infermieri è aumentato di oltre 90 punti percentuali dall'anno accademico 2017/2018 all'anno accademico 2023/2024. Analogamente anche il numero di posti per le immatricolazioni ai rispettivi corsi di laurea delle profes-

sioni sanitarie, nei limiti della capacità formativa degli atenei, è cresciuto in misura importante. Tuttavia le domande di iscrizione ai corsi di laurea in infermieristica risultano in flessione rispetto al crescente numero di posti disponibili a causa della poca attrattività verso la professione.

Anche sul fronte della formazione dei medici specialisti il Ministero della salute, già in tempi antecedenti all'emergenza COVID-19, nell'ottica di garantire un potenziamento strutturale nel medio-lungo periodo delle risorse umane del SSN, nonché il necessario prosieguo del percorso formativo dei neo-laureati in medicina e chirurgia – e nella consapevolezza delle carenze legate all'approssimarsi della « gobba pensionistica » dei medici nell'ambito delle strutture del SSN – ha posto in essere una serie di azioni considerate di valore strategico, tra le quali numerosi interventi volti all'incremento delle risorse finanziarie destinate ai contratti statali per l'accesso alle scuole di formazione medico specialistica che hanno consentito nel tempo di soddisfare l'intero fabbisogno formativo definito dalle regioni e di riassorbire il cosiddetto imbuto formativo che rappresenta ormai una criticità superata.

In merito ai crescenti fabbisogni espressi dalle regioni ai fini della definizione degli accessi ai corsi di laurea dei professionisti sanitari, ai quali è corrisposto nel tempo un incremento dell'offerta formativa, occorre evidenziare che non esistono dati a livello regionale sulla « carenza di personale ». La distribuzione del personale e le figure necessarie, infatti, a ciascun sistema regionale, dipendono dai diversi modelli organizzativi delle regioni stesse, pertanto non esistono dei *benchmark* univoci.

Ritengo, invece opportuno sottolineare che la pandemia ha probabilmente contribuito, con il suo carico di stress e sgretolamento di certezze, a determinare l'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti e uno scarso *appeal* nei confronti del SSN. Inoltre sempre meno professionisti sono disposti a legarsi ad un'organizzazione con il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, pre-

ferendo forme di ingaggio atipiche o scegliendo di operare nel settore privato. Tutto ciò determina che sempre più frequentemente, per garantire la funzionalità minima dei servizi, le aziende del SSN ricorrono a forme diverse di esternalizzazione.

Vi è pertanto la consapevolezza della necessità di agire in maniera strutturale, sia assicurando le opportune risorse al sistema, sia migliorando l'organizzazione dei servizi per far sì che il SSN torni ad essere maggiormente attrattivo per i giovani.

Fin dall'insediamento di questo Governo sono stati avviati confronti con tutti gli attori del sistema al fine di individuare misure quanto più possibili condivise, in particolare nei servizi più critici.

Nello specifico con il decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con legge n. 56 del 2023, sono state adottate le misure volte a facilitare il reclutamento strutturale di medici nel SSN. In tal senso è stata riconosciuta la possibilità a coloro che hanno maturato un congruo periodo di esperienza presso i servizi di emergenza urgenza di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, pur se privi di specializzazione.

E ancora, con il medesimo decreto-legge in un'ottica di maggiore attrattività del SSN, è stato consentito ai professionisti sanitari del comparto sanità di svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, attività libero – professionale, rendendo meno rigido il vincolo di esclusività che lega gli operatori delle professioni sanitarie alle strutture. Al contempo sono state adottate misure volte a ridurre il ricorso ai cosiddetti medici gettonisti che nel tempo ha determinato un effetto distorsivo del sistema.

Concludo rappresentando che, sempre con l'intento di perseguire il superamento della carenza di personale del SSN, nell'ambito della manovra finanziaria 2024, specifiche risorse sono destinate ai professionisti impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa, al rinnovo dei contratti del comparto sanità, nonché al potenziamento dell'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	199

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	197
Sui lavori della Commissione	198

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 novembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo della proposta di legge C. 1304 per il parere. Al riguardo, comunica che hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, XII e XIV, mentre la Commissione parlamentare per le questioni

regionali ha rinunciato ad esprimere il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che, considerati i tempi di esame ristretti, la Commissione non si esprimerà, in caso di assegnazione in sede consultiva, sul decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che dev'essere trasmesso dal Senato nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.

C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 »;

preso atto con favore, per quanto di competenza, di quanto contenuto nell'articolo 15, introdotto durante l'esame al Senato, il quale esclude da alcune fasi di lavorazione, ossia lavaggio e asciugatura, talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.	
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Valutazione conforme</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	206
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2023.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Bagnai.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.

COM(2023) 414 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.
COM(2023) 415 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito esame congiunto e conclusione – Valutazione conforme*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato il 23 novembre 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 2*).

Sottolinea, in particolare, come con l'approvazione di questo si sia inteso dare seguito sul piano istituzionale ad un orientamento, emerso in questi mesi nel lavoro della Commissione, volto a contenere la tendenza della Commissione europea a comprimere, attraverso un eccessivo ricorso all'adozione di regolamenti, i margini di cui

i legislatori nazionali e sub-nazionali dovrebbero disporre per tenere conto delle specificità dei rispettivi territori e settori interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento presentata dal relatore, on. Giglio Vigna.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Pietrella.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023)240), la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023)241) e la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023)242);

preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo sulle proposte ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto della proposta di compromesso presentata dalla Presidenza spagnola al Consiglio ECOFIN di ottobre;

tenuto altresì conto della mozione Candiani, Lucaselli, Rossello, Romano ed altri n. 1-00195, concernente iniziative in materia di revisione della *governance* economica dell'Unione europea e delle relative politiche

di bilancio, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato l'11 ottobre 2023, nonché delle risoluzioni approvate da Camera e Senato il 25 ottobre 2023 in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023;

premesso che:

le proposte in esame confermano l'impianto prefigurato negli orientamenti pubblicati dalla Commissione europea a novembre 2022 – sui quali la XIV Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso un parere alla V Commissione bilancio lo scorso 8 marzo –, compresa la volontà di procedere a una riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione senza modificare i Trattati vigenti;

al fine di tenere conto dei successivi confronti e sviluppi negoziali intercorsi tra la Commissione europea e gli Stati membri, le proposte prospettano tuttavia anche importanti elementi di novità, tra i quali l'introduzione di alcune « salvaguardie comuni », che hanno anche l'obiettivo di garantire sforzi minimi di bilancio uguali per tutti i paesi, e l'abbandono della classificazione *ex ante* dei paesi in tre gruppi sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico; quest'ultima distinguerà i paesi considerando

solo il livello del rapporto tra debito e PIL rispetto al limite del 60 per cento o il disavanzo rispetto alla soglia del 3 per cento;

nel quadro del nuovo braccio preventivo, gli Stati membri saranno pertanto chiamati a presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, di durata compresa tra 4 e 7 anni, con cui stabilire la politica di bilancio, le riforme e gli investimenti, e un percorso di bilancio nazionale definito in termini di spesa primaria netta, che sarà l'unico indicatore operativo anche per la successiva sorveglianza;

il percorso per la definizione dei piani nazionali prevede una prima fase di indirizzo della Commissione europea, tramite traiettorie tecniche e informazioni tecniche elaborate sulla base di un'analisi di sostenibilità del debito, una seconda fase di elaborazione da parte di ciascuno Stato membro e una terza fase di valutazione e poi di monitoraggio da parte di Commissione e Consiglio;

nel quadro del nuovo braccio correttivo, viene abbandonata la cosiddetta « regola dell'1/20 », ma viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla violazione del criterio del debito, nel senso che per i Paesi con un debito superiore al 60 per cento il mancato rispetto del percorso di bilancio concordato comporterà automaticamente l'apertura della procedura;

la direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri viene modificata in particolare al fine rafforzare la titolarità nazionale, con un ruolo più importante e nuovi compiti per gli enti di bilancio indipendenti, e promuovere un orientamento a medio termine della programmazione di bilancio;

vengono inoltre proposti nuovi approcci alla procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici e alla sorveglianza post-programma, che non comportano tuttavia modifiche legislative;

preso atto del fatto che:

successivamente alla presentazione delle proposte, a livello di Consiglio dell'UE sono emerse importanti divergenze tra gli Stati membri, specie sulle proposte di in-

trodurre criteri quantitativi prestabiliti e uguali per tutti per la riduzione del debito o di trattare in modo differenziato determinati investimenti considerati prioritari, per cui il confronto non sembra prossimo ad un'intesa del tutto condivisa;

le proposte negoziali più recenti, avanzate dalla Presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, sembrano prefigurare, rispetto alla proposta della Commissione europea, un ulteriore rafforzamento delle clausole di salvaguardia di riduzione di debito e deficit e una maggiore flessibilità per alcune categorie di spese per investimenti, anche in considerazione degli impegni che sono stati assunti nei PNRR;

se le proposte non fossero approvate entro la fine del 2023, tornerebbe ad applicarsi pienamente la normativa attuale, considerato che all'inizio del prossimo anno verrà disattivata la clausola di salvaguardia generale del Patto, azionata da marzo 2020;

il Governo italiano ha condotto una efficace e pragmatica azione negoziale in tutte le Istituzioni competenti dell'Unione europea;

considerato che:

è necessario stabilire un nuovo quadro di regole più semplice e trasparente che miri a coniugare sostenibilità del debito e crescita economica, differenziando gli Stati membri in considerazione delle loro sfide di debito pubblico e consentendo traiettorie di bilancio specifiche per Paese, rafforzando in tal modo anche la titolarità nazionale;

il primo passo del processo per la definizione dei piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine non è tuttavia appannaggio dei singoli Stati membri, bensì della Commissione europea, che sarà chiamata a elaborare traiettorie tecniche e informazioni tecniche, sulla base di un'analisi di sostenibilità del debito, che guideranno gli Stati membri nella definizione dei loro piani. Essi dovranno spiegare, con argomentazioni economiche valide e verificabili, la presenza di traiettorie di spesa netta più elevate rispetto alla traiettoria

tecnica della Commissione. Tutto ciò sembra indebolire e non rafforzare l'obiettivo di una maggiore titolarità nazionale delle nuove regole di bilancio;

esiste inoltre un problema non marginale di trasparenza sulle ipotesi e sui metodi utilizzati dalla Commissione europea per condurre l'analisi di sostenibilità del debito che potrebbe depotenziare la titolarità dei singoli paesi sulla propria politica economica. Vi è in particolare il rischio che variabili non osservabili come il PIL potenziale, l'*output gap* e i saldi strutturali trovino di nuovo uno spazio importante nelle proiezioni di medio-periodo della Commissione, specie per determinare sia lo scenario a politiche invariate sia quelli con aggiustamento;

è necessario anche chiarire più adeguatamente se le « circostanze oggettive » per giustificare revisioni dei piani nazionali si applichino anche al caso di ipotesi di partenza che si rivelino irrealistiche nel corso del tempo;

le nuove « salvaguardie comuni » introdotte dalla Commissione europea, in particolare quella secondo la quale in caso di violazione della soglia del 3 per cento del disavanzo sarà richiesta comunque una riduzione del disavanzo di uno 0,5 per cento del PIL l'anno, appaiono in contraddizione con lo spirito della riforma. Introducendo elementi tipici di un sistema di regole uniformi, esse rischiano di limitare ulteriormente la titolarità nazionale e attenuare il principio della « differenziazione », in base al quale le nuove regole devono tener conto delle diverse situazioni fiscali nazionali, in particolare in termini di debito;

presentano aspetti di potenziale criticità, inoltre, le deleghe di potere conferite alla Commissione europea per adattare gli allegati dal II al VII del regolamento che stabilisce il nuovo braccio preventivo del Patto, sia poiché il potere viene conferito per un periodo di tempo indeterminato, sia in quanto esso concerne elementi essenziali del documento legislativo in via di approvazione. L'allegato V, ad esempio, contiene dettagli sulla metodologia in base alla quale

valutare se il rapporto debito/PIL di ogni Stato membro sia destinato a rimanere su un percorso plausibilmente discendente, o a livelli prudenti, ai fini dell'elaborazione della traiettoria tecnica, mentre l'allegato VI illustra il quadro di valutazione in base al quale stabilire la congruità di riforme e investimenti ai fini dell'eventuale estensione della durata del piano a sette anni;

occorre valutare con attenzione le implicazioni del rafforzamento del sistema correttivo e sanzionatorio. In particolare, è necessario ridimensionare il grado di automatismo nell'apertura di una procedura per disavanzi eccessivi basata sul debito e, più in generale, rendere maggiormente flessibile il sistema di controllo delle deviazioni dal percorso di consolidamento, soprattutto con riferimento alla spesa per investimenti e agli scostamenti dovuti a cause eccezionali;

si ritiene una scelta profondamente sbagliata quella di non prevedere una *golden rule* per escludere determinati investimenti, in particolare quelli per sostenere le transizioni verde e digitale o per aumentare le capacità di difesa, dalle norme di bilancio dell'UE. Gli investimenti e le spese legate alle priorità europee sono obiettivi politici strategici e non possano essere ignorati nella riforma. Anche le ultime proposte negoziali della presidenza spagnola del Consiglio dell'UE, sebbene migliorative rispetto a quanto prospettato dalla Commissione europea, appaiono sul punto non sufficientemente ambiziose, anche in considerazione del fatto che parallelamente propongono, invece, come già evidenziato in premessa, un ulteriore rafforzamento delle clausole di salvaguardia di riduzione di debito e *deficit*;

le proposte non chiariscono in che modo sarà rafforzata effettivamente la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, con particolare riferimento agli squilibri della bilancia commerciale e al livello di debito privato, sebbene vi sia una manifesta interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

sebbene numerosi ed autorevoli contributi al dibattito istituzionale ed accade-

mico ne avessero segnalato l'importanza e il carattere prioritario, le proposte non affrontano infine il tema della costituzione di una capacità fiscale centrale dell'Unione per finanziare sia gli investimenti legati al rafforzamento dei beni pubblici europei sia le politiche di stabilizzazione del ciclo;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo ed al Consiglio,

delibera di esprimere un

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) allo scopo di assicurare un maggior grado di titolarità nazionale delle regole fiscali, si preveda un pieno coinvolgimento degli Stati membri sin dall'inizio del processo di definizione dei piani e della programmazione di bilancio, evitando un ruolo troppo invasivo delle traiettorie tecniche indicate dalla Commissione europea e garantendo che il dialogo bilaterale tra gli Stati membri e la Commissione europea permetta di tenere effettivamente conto, nella definizione del percorso di aggiustamento e rientro dal debito, della situazione specifica di ogni Paese;

2) la scelta delle ipotesi e dei parametri utilizzati per condurre l'analisi di sostenibilità del debito e per determinare la conseguente traiettoria tecnica, nonché per effettuare il monitoraggio annuale del rispetto del profilo di spesa primaria netta, avvenga con estrema attenzione e sia preventivamente concordata tra la Commissione europea e i singoli Stati membri in base a chiari e trasparenti argomenti tecnici ed evidenze empiriche, anche per evitare che vengano reintrodotti nel nuovo quadro di regole variabili particolarmente complesse e poco osservabili;

3) si evitino clausole di salvaguardia di riduzione di debito e *deficit* eccessiva-

mente penalizzanti, che potrebbero reintrodurre nel nuovo quadro elementi prociclici e limitare la titolarità nazionale dei piani strutturali di bilancio a medio termine, nonché non assicurare un'adeguata differenziazione di questi ultimi in ragione delle condizioni macroeconomiche specifiche di ciascun Paese;

4) al fine di garantire spazi di bilancio adeguati agli investimenti pubblici, si preveda un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici e le spese indicate come prioritarie a livello europeo, e segnatamente le spese legate all'attuazione del PNRR, quelle finalizzate all'ammodernamento delle infrastrutture strategiche e quelle per la difesa;

5) oltre ad evitare un eccessivo grado di rigidità nella definizione del sentiero di aggiustamento che verrà approvato dal Consiglio, consentendo agli Stati membri di implementare aggiustamenti fiscali che tengano in considerazione la necessità di investimenti e la situazione macroeconomica generale, si eviti altresì un eccessivo grado di rigidità nell'applicazione e nel controllo del medesimo sentiero di aggiustamento, in particolare ridimensionando il grado di automatismo nell'apertura di una procedura e scongiurando il rischio che l'imposizione di un aggiustamento minimo da conseguire annualmente in caso di apertura della procedura riproponga le stesse criticità, in termini di pro-ciclicità, già rilevate nel quadro vigente;

6) si definisca una procedura correttiva più rigorosa e simmetrica a quella del Patto di Stabilità e crescita in relazione alla sorveglianza macroeconomica, al fine in particolare di ridurre squilibri eccessivi delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, della posizione netta sull'estero e del livello di debito privato;

7) in caso di mancata intesa a livello europeo, si sostenga l'esigenza di prorogare l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, anche in considerazione dell'attuale scenario macroeconomico e geopolitico globale, particolarmente incerto e instabile.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate congiuntamente, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, le proposte di regolamento relative alla produzione e commercializzazione, rispettivamente, di materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) e materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415);

preso atto delle relazioni trasmesse su entrambe le proposte dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

osservato con riguardo alla proposta sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)414) che:

la normativa vigente in materia è definita a livello europeo da numerose direttive che verrebbero sostituite da un unico regolamento proposto. L'attuazione di tali direttive ha contribuito a garantire l'identità, la qualità e la salute del materiale riproduttivo vegetale e a favorire lo sviluppo di un settore europeo competitivo a livello internazionale;

il quadro normativo vigente tuttavia è divenuto superato e frammentato al punto da generare incertezze e divergenze tra gli Stati membri. Inoltre esso non risponde agli obiettivi di sostenibilità, tutela della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, stabiliti a livello UE, né appare adeguato a rispondere alle nuove esigenze di regolamentazione richieste dal progresso scientifico e tecnologico;

è pertanto, in linea generale, condivisibile l'obiettivo della proposta di assicurare, mediante l'accorpamento di tutte le prescrizioni in materia in un unico atto giuridico, una maggiore armonizzazione, la riduzione degli oneri amministrativi e il sostegno dell'innovazione nella produzione e nella selezione delle piante;

considerato con riguardo alla proposta sul materiale forestale di moltiplicazione (COM(2023)415) che:

essa è volta ad aggiornare e sostituire con un regolamento la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, introducendo un regime normativo meno oneroso e più semplice;

è complessivamente condivisibile l'obiettivo della proposta di garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi forestali. Ciò anche al fine di tenere conto degli sviluppi legati all'adozione del Green Deal e al sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale elaborato dall'OCSE;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che entrambe le proposte sono correttamente fondate sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune;

considerate entrambe le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto l'assenza di un intervento a livello dell'Unione comporterebbe la frammentazione del mercato in 27 diversi sistemi nazionali, ostacolando la circolazione di materiale riproduttivo vegetale e materiale forestale di moltiplicazione nel mercato interno e aumentando gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per la loro identificazione;

ritenute invece le proposte non conformi al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

a) il ricorso al regolamento in luogo delle direttive vigenti non appare adeguatamente motivato dalla Commissione europea e determina una indebita compressione dei margini di cui i legislatori nazionali dovrebbero disporre per tenere conto delle specificità dei rispettivi territori e settori interessati;

b) l'ampio ricorso previsto da entrambe le proposte ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per la definizione di elementi delicati e rilevanti della materia è suscettibile, per un verso, di determinare una ulteriore compressione dei margini di intervento delle autorità nazionali e, per altro verso, impedisce di valutare in modo compiuto l'impatto della nuova normativa sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese;

c) l'applicazione dei due nuovi regolamenti tre anni dopo la rispettiva pubblicazione appare un traguardo troppo ravvicinato e non realistico, tenuto anche conto del fatto che nel corso di tale periodo è prevista l'adozione dei richiamati atti delegati ed esecutivi cui i destinatari dovranno conformarsi;

d) i numerosi obblighi ed adempimenti previsti dalle due proposte potrebbero rivelarsi eccessivi per le piccole e

medie imprese che rappresentano la maggior parte degli operatori attivi soprattutto nel settore della produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione;

evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta sul materiale riproduttivo vegetale, di:

a) precisare alcune definizioni che non appaiono coerenti con i regolamenti 2016/2031, recante misure di protezione delle piante dagli organismi nocivi e 2017/625 in materia di controlli ufficiali per la salute delle piante;

b) chiarire l'ambito e la portata delle semplificazioni e delle deroghe proposte con particolare riferimento all'accesso al mercato delle varietà biologiche e da conservazione, al materiale riproduttivo vegetale destinato agli utilizzatori finali, al materiale riproduttivo vegetale destinato a banche, organizzazioni e reti genetiche, allo scambio di sementi in natura tra agricoltori;

c) meglio delimitare le disposizioni sulla verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, alla luce dell'impatto organizzativo ed economico sugli operatori professionali e sulle autorità competenti;

rilevata l'esigenza, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta relativa al materiale forestale di moltiplicazione, di:

a) ampliare l'elenco delle specie oggetto del regolamento per ricomprendervi alcune di rilevanza strategica per gli ecosistemi mediterranei e già oggetto della normativa nazionale nonché di alcune norme regionali;

b) modificare la denominazione del « Piano di emergenza » in « Piano della programmazione e pianificazione », per favorire un approccio basato sulla programmazione e non sull'emergenza;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame delle due proposte a livello di Unione europea, un'a-

analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 3

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo,
approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (C. 1555 Governo, approvato dal Senato);

richiamato quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui fine è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

considerato che le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante del programma italiano delle riforme previste nel PNRR, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme ivi contenuti sono considerati condizione per usufruire delle risorse;

constatato che il disegno di legge in esame contiene previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti « contatori intelligenti » (*smart meters*), allo scopo

di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia;

rilevato che altre disposizioni confluite nel disegno di legge in esame sono state ricavate da documenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dalle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), le quali rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

preso atto, in particolare, che la previsione di cui all'articolo 11 risulta precipuamente finalizzata a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea, la quale, nell'ambito della procedura di pre-infrazione 2020/2095, ha invitato l'Italia a rimediare quanto prima all'esclusione dell'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva cosiddetta *Bolkestein*;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, risulta specificamente volto, in alcune sue disposizioni, ad adeguarsi al medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	210

AUDIZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel.

Emanuela DEL RE, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il

senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Emanuela DEL RE, *Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato la professoressa Del Re, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 15.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	211
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore esecutivo di Frontex sulle materie di competenza del Comitato	211

Mercoledì 6 dicembre 2023. – Presidenza del presidente Graziano DELRIO. – Interviene il generale Hans Leijtens, direttore esecutivo di Frontex.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente Graziano DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore esecutivo di Frontex sulle materie di competenza del Comitato.

Il presidente DELRIO ringrazia il generale Leijtens e introduce l'audizione.

Interviene il generale LEIJTENS.

Pongono quesiti e formulano osservazioni l'onorevole Rachele SCARPA (PD-IDP), il presidente DELRIO (PD-IDP), il senatore MENIA (FdI) e la senatrice BIZZOTTO (LSP-PSd'Az).

Replica il generale LIIJTENS.

Il presidente DELRIO ringrazia l'audito e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	212
Comunicazioni della Presidente	212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni della Presidente.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che in data 9 novembre 2023 è

pervenuta, via *mail*, su sollecitazione degli Uffici della Commissione, la nota di Costruzioni Linee Ferroviarie CLF Spa, contenente il testo della relazione svolta dal dottor Enrico Peola nel corso della seduta tenutasi lo scorso 8 novembre 2023, nella forma della libera audizione.

Rappresenta che la predetta documentazione è stata assunta al protocollo della Commissione (n. 2023/24/LAVORO) ed è disponibile presso l'Archivio della Commissione e che, in assenza di specifiche indicazioni del mittente, alla suddetta documentazione è assegnato il regime di classificazione libero.

Comunica inoltre che, in data 16 novembre 2023, è pervenuta, via *mail*, su sollecitazione degli Uffici della Commissione, il testo della relazione svolta dall'ing. Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore generale di RFI, nel corso della seduta tenutasi lo scorso 9 novembre, nella forma della libera audizione.

Rappresenta che la predetta documentazione è stata assunta al protocollo della Commissione (n. 2023/25/LAVORO del 16/11/2023) ed è disponibile presso l'Archivio della Commissione e che, in assenza di

specifiche indicazioni del mittente e tenuto conto delle modalità di svolgimento della seduta come sopra evidenziate, alla suddetta documentazione è assegnato il regime di classificazione libero.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni, i deputati Chiara GRIBAUDO, *presidente*, Davide BELLOMO (Lega), Francesco MARI (AVS), Giovanna IACONO (PD-IDP) e Marcello COPPO (Fdi).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Comunicazioni del Presidente 214

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 214

Audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio (*Svolgimento e rinvio*) 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 dicembre 2023.

Comunicazioni del Presidente

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Elena LEONARDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Elena LEONARDI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Linda Laura Sab-

badini, in qualità di esperta statistica, affidandole il compito di elaborare contributi e studi di natura statistica riferiti ai temi oggetto di inchiesta, assicurando priorità al tema della violenza economica.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio.
(Svolgimento e rinvio).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Ministro Carlo NORDIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte i commissari in merito all'esiguità dei tempi rimasti a disposizione per il dibattito.

Interviene, quindi, sull'ordine dei lavori, la senatrice Cecilia D'ELIA (PD-IDP) per proporre il rinvio del seguito dell'audizione ad altra seduta per lo svolgimento di domande e osservazioni da parte dei gruppi.

Intervengono a loro volta e a più riprese sull'ordine dei lavori i senatori Valeria VALENTE (PD-IDP) e Filippo SENSI (PD-IDP), indi Martina SEMENZATO, *presidente*, e le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI) e Sara FERRARI (PD-IDP).

Il Ministro Carlo NORDIO dà la propria disponibilità per la calendarizzazione a breve termine di una seduta dedicata allo svolgimento del dibattito.

Martina SEMENZATO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	216
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ANCI Sardegna, di ANCI Sicilia e di ANCIM, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	216

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 dicembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ANCI Sardegna, di ANCI Sicilia e di ANCIM, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione

degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che sono presenti all'odierna audizione, in rappresentanza di ANCI Sardegna, il Presidente Emiliano Deiana, collegato in videoconferenza, nonché, in rappresentanza di ANCIM, il Presidente Sergio Ortelli e la Segretaria Generale Gian Piera Usai, in presenza. Avverte che i rappresentanti di ANCI Sicilia hanno comunicato tardivamente la loro impossibilità a prendere parte all'odierna seduta e sono stati invitati pertanto ad inviare una memoria scritta.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Sergio ORTELLI, *Presidente dell'ANCIM* e Emiliano DEIANA, *Presidente di ANCI Sardegna*, collegato in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (LEGA) e Francesca GHIRRA (AVS),

collegata in videoconferenza, nonché il senatore Antonio NICITA (PD-IDP) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Gian Piera USAI, *Segretaria Generale dell'ANCIM*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le esaurienti relazioni svolte, dispone che la

documentazione acquisita sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità <i>ex</i> articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata da Valentina Corneli, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Teramo (proc. n. 4367/2020 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Sui lavori della Giunta	5

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie. COM(2023)330 <i>final</i> .	
Proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)331 <i>final</i> .	
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea. COM(2023)332 <i>final</i> .	
Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. COM(2023)333 <i>final</i> .	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. COM(2023)336 <i>final</i> .	
Proposta di Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. COM(2023)337 <i>final</i> e Allegato (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	6
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato</i>)	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, di Carlo Antonio Guarnieri Calbo Crotta, già professore presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Oliviero Mazza, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi « Milano Bicocca »	20

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
AVVERTENZA	26

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel	29
--	----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Simone Pieranni, giornalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	30
--	----

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche (ANIE Federazione) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
---	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente di Iveco <i>Defence Vehicles</i> S.p.A., ingegner Claudio Catalano, nell'ambito dell'esame del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 (Doc. CCXII, n. 1)	33
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	35
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
--	----

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	51
--	----

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	53
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	66
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi</i>)	73
---	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare. Atto n. 91 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	75
--	----

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	58
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati).

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*).

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (COM(2023)242 <i>final</i>) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	63
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta di documento finale</i>)	78
--	----

ALLEGATO 5 (Documento finale approvato)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Atto n. 93 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	88
-----------------------------------	----

5-01702 Fenu: Dati sulle adesioni registrate e sugli incassi conseguiti nell'ambito delle diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie introdotte dal Governo	88
---	----

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
---	----

5-01706 Borrelli: Valutazione sull'efficacia degli incentivi all'adempimento spontaneo alla luce dell'ultima Relazione sull'evasione fiscale e contributiva	88
---	----

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	91
---	----

5-01703 Sala: Aggiornamento dell'elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno derivanti dall'applicazione dell'Accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, recentemente ratificato	88
---	----

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	93
---	----

5-01704 Cavandoli: Possibilità di consentire il pagamento delle imposte con addebito sul conto corrente a fronte di uno sconto	89
--	----

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	94
---	----

5-01705 Merola: Semplificazione e razionalizzazione del regime tributario e della disciplina dell'Iva per gli enti del Terzo settore	89
--	----

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli <i>standard</i> di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni <i>ITS Academy</i> , le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie; ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli <i>ITS Academy</i> e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati <i>ITS Academy</i> a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Atto n. 98 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	111
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	112
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. (Doc. XXII, n. 31, Bicchielli) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01707 Cortelazzo: Modalità per la messa in sicurezza della strada statale n. 100 di Gioia del Colle e conseguenti misure di sostegno all'utenza.	
5-01711 Iaia: Risorse per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della SS 100 di Gioia del Colle	108
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-01708 Ilaria Fontana: Superamento delle criticità infrastrutturali del Ponte Diana sulla strada statale n. 392 del Lago Coghinas	109
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-01709 Simiani: Programmazione di risorse finanziarie pluriennali ai fini del completamento della E78 Grosseto-Fano	109
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-01710 Bonelli: Orientamenti in merito alla realizzazione del terminal Montiron nel comune di Venezia	109
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	118

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	123

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa e dell'Ente Autonomo Volturno Srl (EAV Campania), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale .	122
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341-A Governo	124
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	130
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	131
--	-----

Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato e C. 469 Dori (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	177
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	169
--	-----

Audizione di rappresentanti di ADID (Associazione direttori italiani doppiaggio), ANAD (Associazione nazionale attori doppiatori), AIDAC (Associazione italiana dialoghista adat-	
---	--

tatori cinetelevisivi), AIPAD (Associazione italiana per assistenti doppiaggio), ANFD (Associazione nazionale fonici doppiaggio) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di rappresentanti di AdEPP (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di Fosca Giannotti, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione di Stefano da Empoli, presidente di I-Com, Istituto per la competitività (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532- <i>bis</i> Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
AVVERTENZA	176
 XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532- <i>ter</i> Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	179
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano e C. 1558 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01695 Marianna Ricciardi: Informazioni sulla diffusione delle polmoniti da <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	182
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	185
5-01696 Zanella: Impatto sulla tutela della salute dell'inceneritore proposto sul territorio metropolitano e sulla laguna di Venezia	182
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-01697 Furfaro: Ritardo nell'inserimento nei LEA delle prestazioni sanitarie inerenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA)	182
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	189
5-01698 Loizzo: Iniziative volte a promuovere una discussione sulle tecniche di sostituzione del DNA mitocondriale	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	191
5-01699 Morgante: Superamento delle barriere che ostacolano l'uso sistematico della telemedicina	183
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	192
5-01700 Benigni: Iniziative per contrastare l'obesità	183
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	193
5-01701 Faraone: Iniziative volte a contrastare la carenza di personale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale	184
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023)192 final) e della Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la	

<p>sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023)193 final), di rappresentanti di All.Can Italia e di Omeoimprese, di Simona Gamba, docente di Scienza delle finanze all'Università degli Studi di Milano, di Laura Magazzini, docente di Econometria presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e del Forum disuguaglianze e diversità</p>	184
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
<p>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	197
<p>ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)</p>	199
SEDE REFERENTE:	
<p>Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)</p>	197
<p>Sui lavori della Commissione</p>	198
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio. COM(2023) 240 final e Allegati.</p>	
<p>Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2023) 241 final.</p>	
<p>Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. COM(2023) 242 final (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)</p>	200
<p>ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)</p>	202
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.</p>	
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Valutazione conforme</i>)</p>	201
<p>ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)</p>	206
SEDE CONSULTIVA:	
<p>Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. C. 1555 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)</p>	201
<p>ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)</p>	209
<p>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</p>	201
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
<p>Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Emanuela Del Re, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (<i>Svolgimento e conclusione</i>)</p>	210
<p>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE</p>	210

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	211
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore esecutivo di Frontex sulle materie di competenza del Comitato	211

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	212
Comunicazioni della Presidente	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Comunicazioni del Presidente	214
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	215

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	216
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione in videoconferenza di rappresentanti di ANCI Sardegna, di ANCI Sicilia e di ANCIM, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	216